

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 17 novembre 2001

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE TRENTO ALTO-ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 2001, n. 3.

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001 Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 2001, n. 4.

Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile), alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse Pag. 26

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5.

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica .. Pag. 29

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 11.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Pag. 30

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2001, n. 8.

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2001 Pag. 61

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2001, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003 Pag. 62

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 11.

Abrogazione disciplina rimborso spese forfetarie ai consiglieri regionali Pag. 62

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 40: Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum abrogativo Pag. 62

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 13.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 14 Pag. 63

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6 Pag. 63

**REGIONE TRENINO ALTO-ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 2001, n. 3.

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 27 marzo 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 1.

Inserimento dell'art. 16-bis nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

1. Dopo l'art. 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 16-bis (*Forme di collaborazione fra istituzioni*). — 1. La provincia può affidare alla provincia autonoma di Bolzano, a regioni, e a enti locali anche appartenenti a regioni diverse, o assumere in affidamento dai medesimi enti, determinati compiti, funzioni o servizi, anche mediante il temporaneo avvalimento delle rispettive strutture e uffici, sulla base di specifici disciplinari o a seguito della sottoscrizione di apposite convenzioni.

2. Gli atti di affidamento di cui al comma 1 stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

«Art. 31 (*Pubblicità degli atti*). — 1. Sono atti pubblici i provvedimenti, gli atti consultivi di procedimenti amministrativi e in ogni caso le deliberazioni della giunta provinciale.

2. Non sono pubblici gli atti di gestione del personale;

3. Qualora gli atti pubblici riguardano interessi della generalità o categorie o gruppi di cittadini essi sono pubblicati, anche per estratto, nel *Bollettino ufficiale* della regione.

4. Al fine di agevolare l'accesso, l'elenco degli oggetti degli atti pubblici è esposto all'albo della provincia il giorno ferialo della settimana immediatamente successiva al giorno della loro adozione e per la durata di tre giorni feriali consecutivi. Il servizio competente per la pubblicazione degli atti assicura la versione e il rilascio delle copie richieste.

5. Ai sensi dell'art. 23 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) non sono pubblicati i provvedimenti e gli atti previsti dal comma 1 contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute. La giunta provinciale individua con propria deliberazione idonee modalità per assicurare che il rilascio e la comunicazione di tali atti avvenga nel rispetto della riservatezza dei dati personali ivi contenuti.

6. L'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o utilizzati nell'attività istruttoria per la predisposizione degli atti pubblici è esercitato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32.

7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, al fine di garantire la più ampia conoscibilità, gli atti pubblici e gli altri atti soggetti a pubblicità per effetto di specifiche previsioni di legge possono essere diffusi, in forma integrale o per estratto, nei modi ritenuti più efficaci, anche attraverso strumenti informatici o telematici.

8. Continuano ad applicarsi le forme di pubblicità degli atti previste da leggi speciali».

Art. 3.

Abrogazione dell'art. 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23

1. L'art. 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è abrogato.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E DI CONTABILITÀ

Art. 4.

Disposizioni in materia di aliquota I.R.A.P.

1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.), di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'I.R.P.E.F. e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come da ultimo modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, è determinata nella misura del 3,25 per cento, limitatamente al valore della produzione netta realizzata nel territorio di comuni inclusi nelle aree previste dall'obiettivo 2 e nelle aree phasing out, come individuate nel documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, che siano in possesso di stabilimenti, di cantieri, di uffici o di basi fisse, operanti per non meno di tre mesi nei predetti comuni. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), devono inoltre disporre della qualifica di media, piccola o micro impresa ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

2. (*Omissis*).

3. Per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'I.R.A.P. è determinata nella misura del 3,25 per cento; tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.

4. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'I.R.A.P., di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dall'art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è determinata nella misura dell'1,5 per cento.

5. Le variazioni di gettito conseguenti alle modificazioni di aliquota di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'art. 42, comma 7, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato dall'art. 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegato tabella «C».

Art. 5.

Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.)

1. Le imprese di cui all'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), che attuano gli investimenti fissi di cui all'art. 3 della medesima legge provinciale, possono beneficiare, in alternativa agli aiuti ivi previsti, di un credito d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.).

2. Il credito può essere fatto valere, ai fini del pagamento dell'I.R.A.P., con riferimento al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta. Il suo esercizio preclude l'erogazione degli aiuti finanziari previsti dal capo II della legge provinciale n. 6 del 1999.

3. Il credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione da presentare ai fini I.R.A.P. e non può in ogni caso essere superiore alla percentuale d'imposta fissata, entro il limite massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta, dal regolamento di esecuzione di cui al comma 9. Nei limiti della predetta percentuale l'eventuale eccedenza può essere portata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi.

4. Il credito d'imposta è soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo il regime di aiuto «de minimis» di cui al regolamento approvato dalla Commissione europea 12 gennaio 2001, n. 69/2001. Non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo.

5. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta ai fini I.R.A.P. sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle spese in relazione alle quali hanno beneficiato del credito d'imposta fino a quando non sia scaduto il termine per l'accertamento dell'I.R.A.P.

6. Nell'ambito dell'attività di accertamento dell'imposta di cui all'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono effettuate anche le attività di controllo relative all'utilizzo del credito d'imposta di cui al presente articolo.

7. Ai beneficiari del credito d'imposta si applicano le disposizioni sugli obblighi dei richiedenti e sui controlli di cui all'art. 16 della legge provinciale n. 6 del 1999.

8. Salvo che non siano applicabili le disposizioni in materia di revoche e di sanzioni di cui all'art. 17 della legge provinciale n. 6 del 1999, ai soggetti di cui al comma 1 che si attribuiscono un credito d'imposta non dovuto o superiore a quello spettante, si applicano le sanzioni di cui all'art. 34 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

9. Con apposito regolamento, nel rispetto della legge provinciale n. 6 del 1999, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7, sono stabilite le norme di esecuzione del presente articolo e in particolare quelle concernenti:

- a) l'individuazione dei settori produttivi e delle categorie economiche che possono avvalersi del credito d'imposta ai fini I.R.A.P.;
- b) gli investimenti ammissibili;
- c) le aliquote percentuali della spesa d'investimento ammissibile;
- d) le aliquote percentuali dell'imposta da scomputare ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante;
- e) i livelli di significatività dell'investimento;
- f) i limiti e le modalità di utilizzo del credito d'imposta e di riporto delle eventuali eccedenze in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.

10. Il regolamento di esecuzione è deliberato attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) gradualità di applicazione del credito d'imposta anche in relazione ai diversi settori produttivi e categorie economiche cui si riferisce;
- b) individuazione di procedure semplificate volte ad agevolare il rapporto tra il contribuente e la provincia.

11. Per attuare il presente articolo la provincia è autorizzata a stipulare con l'amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività qui previste. Nelle predette convenzioni sono altresì definite le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato e per la comunicazione dei dati inerenti l'ammontare del credito di imposta usufruito annualmente dalle imprese di cui al comma 1.

12. Ai fini della contabilizzazione del credito d'imposta, con legge finanziaria è stabilito annualmente un apposito fondo sul bilancio provinciale. Nel caso d'insufficienza degli stanziamenti del fondo, ai relativi conguagli si provvede con le risorse autorizzate per gli esercizi successivi.

13. I commi da 1 a 8 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9.

Art. 6.

Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'art. 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall'art. 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è fissata tenendo conto anche dell'entità del gettito del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, di protezione e d'igiene dell'ambiente istituito dall'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421); con effetto dalla medesima data, nel territorio della provincia cessa l'applicazione del predetto art. 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992.

2. Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale), come da ultimo modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

3. Al fine di prevenire il contenzioso l'ammontare delle sanzioni tributarie è ridotto a un quarto a condizione che il contribuente rinunci a impugnare l'atto di accertamento, di contestazione e d'irrogazione delle sanzioni nonché a presentare istanza di accertamento con adesione, e paghi le somme complessivamente dovute, tenuto conto della riduzione, entro i termini previsti per la presentazione del ricorso.

4. I commi 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dei commi 2 e 3.

Art. 7.

Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento)

1. All'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con deliberazione della giunta provinciale possono essere disposti storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa per il personale, ai capitoli relativi a spese inerenti il funzionamento dell'amministrazione appartenenti alla stessa categoria economica nonché ai capitoli relativi a spese per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata. La giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a trasferire disponibilità esistenti nell'ambito dei capitoli destinati all'attuazione d'interventi cofinanziati dall'Unione europea o dallo Stato; per attuare i predetti interventi la giunta può anche disporre storni di fondi per l'integrazione di capitoli della medesima funzione obiettivo. La legge finanziaria o altra legge provinciale può autorizzare la giunta provinciale a disporre storni di fondi limitatamente alle spese ad oggetto omogeneo, purché riferite ad unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito della stessa funzione obiettivo o dello stesso programma o progetto. Gli elenchi dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma sono riportati in apposito allegato al bilancio.»;

b) in fine al settimo comma è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso con la legge di variazione del bilancio può essere disposto quanto previsto dall'art. 26, comma 2, lettere c) e d); inoltre possono essere modificate le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri.».

2. Dopo l'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Modalità d'iscrizione in bilancia delle somme per l'esercizio di competenze trasferite o delegate dallo Stato*). — 1. A seguito dell'entrata in vigore di norme d'attuazione dello statuto speciale che dispongono il trasferimento o la delega di funzioni dello Stato alla provincia, la giunta provinciale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 27, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione delle entrate e delle spese riferite all'attuazione delle nuove competenze, prevedendo ove necessario l'istituzione di apposite unità previsionali di base da destinare anche al rimborso allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati. Per tali fini possono essere istituiti fondi tra le partite di giro del bilancio, per la parte di spesa finanziata dallo Stato, nonché appositi fondi, collocati in specifiche unità previsionali di base, per le ulteriori somme necessarie per l'esercizio delle predette funzioni.

2. Fino ad avvenuta definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, le somme di cui al presente articolo, non utilizzate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari, in relazione ai fabbisogni di spesa. A carico delle somme in questione possono essere disposti rimborsi allo Stato degli eventuali oneri da esso anticipati o comunque ad esso spettanti».

3. All'art. 28 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il disegno di legge di assestamento, qualora presentato ai sensi del comma 2 di quest'articolo, può contenere gli elementi di cui all'art. 26, comma 2, lettere c) e d); inoltre può modificare le norme in vigore concernenti le autorizzazioni di spesa e la copertura di oneri».

4. All'art. 41-bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come inserito dall'art. 49 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, al comma 1 le parole: «Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della provincia e la relativa documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti dai quali deriva un accertamento di entrata o un impegno di spesa a carico del bilancio della provincia, le liquidazioni di spesa nonché la relativa documentazione».

5. L'art. 43 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 43 (*Accertamento delle entrate*). — 1. L'entrata è accertata quando l'amministrazione provinciale appura la ragione del credito della provincia e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate concernenti tributi propri della provincia, sulla base del corrispondente gettito riscosso nell'esercizio a seguito di autoliquidazione, di emissione di ruoli in scadenza entro l'esercizio o di altre forme stabilite per legge;

b) per le entrate provenienti da compartecipazioni a tributi erariali, sulla base del relativo gettito risultante da comunicazioni degli uffici finanziari dello Stato, ove la devoluzione avvenga in quota fissa, e sulla base degli elementi da assumere a riferimento per la determinazione della spettanza annua, ove la devoluzione avvenga in quota variabile;

c) per le entrate derivanti da assegnazioni dello Stato, della Regione e dell'Unione europea, sulla base delle norme e dei provvedimenti che ne quantificano l'ammontare o che ne definiscono i criteri di attribuzione;

d) per le altre entrate, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione a favore dell'esercizio di competenza, o a seguito di emissione di liste di carico o ruoli.

3. In ogni altro caso, in carenza di atti e documenti preventivi concernenti il credito, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate».

6. All'art. 52 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 2-bis le parole: «un biennio» sono sostituite dalle seguenti: «due periodi d'imposta».

7. L'art. 53 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Ricognizione dei residui attivi*). — 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. L'accertamento definitivo delle somme conservate tra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione dei conto consuntivo. A tal fine la giunta provinciale, entro il 30 aprile di ogni anno, determina i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli per i quali sono in corso o sono da intraprendere procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione. La medesima deliberazione individua inoltre i crediti che non sono da riportare tra i residui attivi, in quanto riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustificano la cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venir meno del titolo giuridico».

8. L'art. 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Verifiche sugli atti amministrativi*). — 1. Il controllo di regolarità contabile è esercitato sugli atti amministrativi concernenti accertamenti di entrate o impegni di spesa, nonché sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

2. Il controllo di regolarità contabile è volto a verificare:

a) per gli atti di accertamento delle entrate, la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi di legge, la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata e l'esatta imputazione dell'entrata al pertinente capitolo del bilancio;

b) per gli atti d'impegno di spesa, la corretta quantificazione della spesa ai sensi di legge e la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata, nonché a verificare che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio o che non sia da imputare a un capitolo diverso da quello indicato, oppure che non sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli;

c) per gli atti di liquidazione, che la spesa sia liquidata ai sensi di legge, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto d'impegno di spesa;

d) per i titoli di spesa, che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

3. Le proposte di deliberazione della giunta provinciale, le determinazioni e gli altri atti dai quali conseguono accertamento di entrata o dai quali possa derivare un impegno di spesa sono trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alle strutture competenti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo. Ogni provvedimento successivo, collegato o comunque connesso con gli atti di cui al presente comma, è trasmesso alle medesime strutture.

4. Entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione o dell'atto e della relativa documentazione, la struttura competente all'effettuazione delle verifiche registra l'accertamento di entrata e l'impegno di spesa, ferma restando la responsabilità dell'organo che l'ha adottato. Decorso tale termine può essere data esecuzione all'atto. Per particolari esigenze organizzative relative alle modalità o alla complessità del controllo da effettuare per la registrazione, la giunta provinciale può individuare i casi e le tipologie per le quali il predetto termine è fissato in cinquanta giorni.

5. La registrazione dell'accertamento dell'entrata o dell'impegno di spesa non può comunque aver luogo qualora siano state trasmesse all'organo competente, all'adozione dell'atto, osservazioni relative a vizi di regolarità contabile.

6. Qualora in occasione dell'esame dell'atto siano riscontrati vizi diversi da quelli di regolarità contabile, le strutture competenti all'effettuazione delle verifiche formulano specifiche osservazioni all'organo competente all'adozione dell'atto. Quest'ultimo deve fornire le proprie controdeduzioni prima di procedere all'esecuzione dell'atto e, qualora non ritenga di modificarlo conformemente alle osservazioni ricevute, può darvi esecuzione, assumendone la relativa responsabilità.

7. Gli accertamenti di entrata o gli impegni di spesa a carico del bilancio provinciale previsti da proposte di deliberazione della giunta provinciale sono registrati, di norma, prima del loro inserimento nell'ordine del giorno della giunta. Qualora ricorrano i casi di cui al comma 5 la proposta di deliberazione non può essere inserita nell'ordine del giorno ed è restituita tempestivamente alla struttura competente per le modifiche che si rendono necessarie. Nel caso in cui vengano formulate osservazioni in ordine a vizi diversi da quelli di regolarità contabile, e qualora la struttura competente alla predisposizione della proposta di deliberazione non ritenga di operare le modifiche indicate, la proposta di deliberazione è inserita all'ordine del giorno corredata con le predette osservazioni. Per le deliberazioni della giunta provinciale approvate fuori ordine del giorno si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6, fermo restando, in quest'ultimo caso, il potere della giunta di confermare la deliberazione già adottata.

8. Il presente articolo si applica anche ai fini della registrazione della prenotazione di futuri impegni di spesa derivanti da determinazioni o deliberazioni.

9. A seguito della verifica degli atti di liquidazione della spesa e di richiesta di emissione del relativo titolo di spesa possono essere inviate al soggetto incaricato di provvedere alla liquidazione osservazioni concernenti i vizi di regolarità contabile riscontrati. In tal caso il titolo di spesa non è emesso.»

9. All'art. 59 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 4 e 8 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della predisposizione dei titoli di spesa, oltre alla verifica di regolarità contabile di cui all'art. 56 è accertata la sussistenza della sufficiente disponibilità di cassa.»

10. All'art. 70 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 3 le parole: «dagli articoli 43, settimo comma e 56, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 56, commi 4, 7 e 8».

11. All'art. 78-ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come inserito dall'art. 6 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) prevede le tipologie di spesa per le quali possono essere disposti prelievi dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine per integrare gli stanziamenti di competenza, relativi agli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, dei capitoli di spesa con stanziamenti insufficienti;»

b) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

«h-bis) definisce modalità e criteri per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 56, comma 2, prevedendo la possibilità di controlli a campione sulla documentazione allegata ai provvedimenti concernenti l'approvazione di rendiconti di soggetti esterni o di gestioni finanziarie o di attività espletate dai medesimi soggetti.»

12. L'art. 56 della legge provinciale n. 7 del 1979, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, si applica con riferimento alle determinazioni e alle deliberazioni della giunta provinciale adottate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali)

1. L'art. 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. La provincia assicura l'accesso gratuito, anche per via telematica, all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali secondo i principi di cui all'art. 1, comma 3, e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Le modalità e i tempi di attivazione dell'accesso per via telematica all'anagrafe degli interventi finanziari provinciali sono stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.

3. Particolari elaborazioni dei dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono fornite a richiesta, fatte salve le esigenze tecniche, ai gruppi consiliari presenti in consiglio provinciale.»

Art. 9.

Abrogazione di disposizioni in materia di contabilità

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 2 (Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato) della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1;

b) quinto comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7;

c) art. 69 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

Art. 10

Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate)

1. All'art. 12-ter della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come inserito dall'art. 41 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, il terzo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: «Con il medesimo fondo possono essere finanziate le spese dei progetti di fattibilità dei patti territoriali, quelle di progettazione, anche ambientale, delle opere, quelle per studi, analisi e ricerca nonché quelle di gestione delle attività dei patti, ivi comprese quelle inerenti allo sportello unico, secondo quanto stabilito con apposita deliberazione della giunta provinciale.»

2. All'art. 17 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4, come sostituito dall'art. 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, alla lettera a) del comma 2 le parole: «per la spesa corrente» sono sostituite dalle seguenti: «per le spese di gestione delle attività e di realizzazione delle iniziative».

3. Dopo l'art. 19 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. (Disposizioni per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici). — 1. La giunta provinciale definisce, anche in attuazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'I.N.A.I.L., nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), specifici criteri, modalità e strumenti organizzativi per assicurare la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici al fine di qualificare e rendere più efficiente il processo di programmazione delle politiche di sviluppo.»

Art. 11.

Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca

1. All'art. 9 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo per i progetti di ricerca è destinato al finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed è articolato in sezioni distinte per l'Università degli studi di Trento, per le imprese, per gli enti funzionali della provincia e per gli altri enti e soggetti, anche a carattere nazionale e internazionale, che realizzano attività di ricerca.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. La giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di coordinamento con gli enti e i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul territorio provinciale, anche ricorrendo a specifici accordi di programma e convenzioni, e provvede, anche avvalendosi dell'Università degli studi di Trento, alla costituzione di un osservatorio della ricerca, con il compito di raccogliere e di diffondere in via sistematica i risultati dell'attività di ricerca realizzata in ambito provinciale.»

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. Per promuovere e coordinare attività di studio e ricerca sulla e per la montagna da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, la provincia è autorizzata a partecipare all'istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (I.N.R.M.), istituito con l'art. 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia); a tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.»

2. L'art. 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca). — 1. Al fine di promuovere l'attività di ricerca la provincia può:

a) concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, agli enti funzionali e alle agenzie della provincia per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca non rientrante nei progetti di cui all'art. 9;

b) sostenere direttamente spese o concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, a enti e soggetti operanti nell'ambito del territorio provinciale, con esclusione delle imprese, per l'allestimento di laboratori, per la realizzazione di impianti e per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche necessarie per l'attività di ricerca.

2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono assegnati agli enti funzionali e alle agenzie sulla base di una relazione programmatica annuale dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, nella quale sono evidenziati gli elementi di coerenza con le determinazioni di cui all'art. 9, comma 4, lettera a), le previsioni di spesa, nonché i necessari raccordi con il bilancio dell'ente funzionale o dell'agenzia. La relazione programmatica è trasmessa al comitato di cui all'art. 9, comma 6.

3. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), nonché le loro modalità di erogazione e di rendicontazione.

4. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi in cui la concessione del finanziamento è subordinata alla preventiva valutazione del comitato di cui all'art. 9, comma 6.»

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), e del comma 2 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo con la tabella «A» allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA

Art. 12.

*Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60
(Norme per l'esercizio della pesca in provincia di Trento)*

1. All'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come da ultimo modificato dall'art. 23 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, il settimo comma è sostituito dal seguente:

«Per il rilascio e il rinnovo della concessione ai sensi del primo comma non è richiesto il pagamento di alcun canone; con il provvedimento di concessione sono stabiliti la durata della concessione e gli obblighi del concessionario.»

2. All'art. 25 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come da ultimo modificato dall'art. 14 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, le parole: «unitamente a quelle derivanti dai canoni di concessione di cui all'art. 4, ultimo comma» sono soppresse.

3. Le modificazioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 10 gennaio 2002 e trovano applicazione anche con riferimento alle concessioni in essere alla predetta data.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 13.

Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'art. 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica

1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione approvato dalla giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).

2. Il piano di cui al comma 1 individua:

a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;

b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;

c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

3. La provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030:

a) alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'art. 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (Istituzione dell'ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche), come da ultimo modificato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 e che alla data del 25 dicembre 1999 esercitavano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica;

b) alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, come modificato dall'art. 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, cui siano conferiti gli impianti acquisiti dall'E.N.E.L. S.p.a. ai sensi del medesimo decreto. Ai fini del presente articolo sono considerate imprese degli enti locali le società di capitali a prevalente partecipazione dei medesimi enti o di società da essi controllate.

4. La società costituita ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni di cui all'art. 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'art. 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, può assumere, anche prima dell'approvazione del piano di cui al comma 2, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già esercitato nell'ambito del territorio provinciale, alla data di entrata in vigore della presente legge, dall'E.N.E.L. S.p.a. o da sue società controllate. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6 alla società costituita ai sensi dell'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 è rilasciata la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per tutto il territorio di riferimento; fino al rilascio della concessione la medesima società continua a esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica assunta dall'E.N.E.L. S.p.a.

5. Ove la società di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 abbia assunto l'esercizio dell'attività di distribuzione dall'E.N.E.L. S.p.a., il successivo trasferimento degli impianti ai soggetti di cui al comma 3, lettera b), comporta il loro sub-ingresso, per la parte relativa al bacino territoriale d'utenza interessato, nella concessione di cui al comma 4. Il trasferimento degli impianti avviene sulla base di apposita intesa tra le imprese degli enti locali e la società di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000.

6. Al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'E.N.E.L. S.p.a. ai sensi del comma 4:

a) sia mantenuta dalla società di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000, con particolare riferimento alle reti di alta e media tensione;

b) sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalità previste dall'art. 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, per assicurare la copertura del servizio di distribuzione sull'intero territorio comunale o il raggiungimento dello standard quantitativo minimo del servizio da erogare in attuazione dei principi di cui all'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

7. Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, cessi l'attività prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito è rilasciata alla società di cui all'art. 18 della legge provinciale n. 3 del 2000 fino al 31 dicembre 2030.

8. Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.

9. L'art. 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), come modificato dall'art. 17 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è abrogato.

10. All'art. 18 (*Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'E.N.E.L. ubicati nel territorio provinciale*) della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'oggetto sociale della società di cui al comma 1, nell'ambito dei compiti previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può comprendere in particolare:

a) l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'E.N.E.L. ubicati nel territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977;

b) la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica;

c) la eventuale cessione degli impianti di cui alla lettera a), per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative, alle loro aziende o alle società controllate da società a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica.»

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

Art. 14.

Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio)

1. All'art. 21 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«a) la composizione, le attribuzioni e il funzionamento della commissione edilizia comunale, che esprime pareri obbligatori sui piani guida, sulle richieste di lottizzazione, di autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 99, sugli interventi di restauro e risanamento conservativo, e l'individuazione dei casi in cui il parere della commissione non è richiesto per il rilascio della concessione a edificare;».

2. Dopo l'art. 24 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (*Conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente*). — 1. I piani regolatori generali e i regolamenti edilizi dei comuni, anche al fine di consentire il riutilizzo a fini abitativi del patrimonio edilizio tradizionale, disciplinano le condizioni e le modalità che devono essere osservate nell'esecuzione degli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio medesimo destinato originariamente ad attività agricole e silvo-pastorali.

2. Il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio, per i fini di cui al comma 1 e nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al comma 3, prevedono:

a) l'individuazione degli edifici tradizionali esistenti e delle relative pertinenze, che richiedono interventi di manutenzione ambientale;

b) la definizione, anche per aree omogenee, dei caratteri tipologici, degli elementi costruttivi, dei materiali, delle sistemazioni esterne, delle modalità da osservare nell'esecuzione dei lavori e di ogni altro elemento necessario per una corretta progettazione degli interventi;

c) le specifiche condizioni, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario, indispensabili per consentire l'utilizzo abitativo, anche non permanente, degli edifici.

3. La giunta provinciale, sentita la CUP e la CTP, stabilisce indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero di cui al comma 2 e fissa i requisiti igienico-sanitari che i regolamenti edilizi dei comuni devono rispettare per consentire l'utilizzo a fini abitativi, anche non permanente, degli edifici.

4. Qualora i piani regolatori generali, o loro varianti, adottati dal comune per i fini di cui al comma 1 soddisfino le esigenze di tutela paesaggistica, ai sensi della presente legge, rimane fermo quanto disposto dall'art. 41, comma 3.

5. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. L'esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l'edificio non costituisce titolo per richiedere la riduzione del contributo di concessione a termini dell'art. 90.

6. Nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia è subordinato alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale i richiedenti si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni e secondo le modalità stabilite dalla convenzione medesima, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell'edificio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l'esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.»

3. Dopo l'art. 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Rettifica delle previsioni del piano regolatore generale*). — 1. Non richiedono la procedura di variante al piano regolatore generale di cui all'art. 41 i seguenti atti:

a) la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del piano regolatore generale;

b) gli adeguamenti conseguenti alle correzioni di cui alla lettera a), allo scopo di eliminare previsioni contrastanti tra loro.

2. Gli atti di cui al comma 1, accompagnati dalla documentazione individuata con deliberazione della giunta provinciale, sono approvati dal consiglio comunale.

3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla provincia, unitamente alla documentazione richiesta, e la deliberazione di approvazione del consiglio comunale è pubblicata a cura della provincia nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

4. I comuni adeguano secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3 le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati del piano regolatore generale a seguito dell'approvazione di piani, di programmi e di progetti costituenti varianti ai piani regolatori generali in forza di legge ovvero all'avvenuta esecuzione di opere concernenti infrastrutture che risultano da potenziare o di progetto secondo le previsioni del piano regolatore generale.»

4. L'art. 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e della tutela del paesaggio*). — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni immobili hanno l'obbligo di provvedere alla loro manutenzione e il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbanistico e del paesaggio.

2. In caso d'inosservanza dell'obbligo e del divieto previsti al comma 1, il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi non compatibili con i fini di cui al medesimo comma e può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, ivi compresa, ove necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Qualora gli interessati non provvedano nei termini stabiliti, il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. In caso d'inerzia del comune può provvedere la provincia.

3. Quando si verifica un evento che comporti danno imminente o pericolo di danno imminente a uno dei beni immobili compresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistico-ambientale oppure contenuti nell'elenco di cui all'art. 94, il proprietario o chi ha il godimento del bene debbono darne notizia al servizio provinciale competente in materia di urbanistica e di tutela del paesaggio, il quale emette gli ordini e i divieti che reputa opportuni ai fini della protezione del paesaggio.

4. Gli ordini e i divieti di cui al comma 3 sono di competenza del comune qualora il bene tutelato ricada in zone per le quali il piano regolatore generale o il piano attuativo abbiano soddisfatto le esigenze di tutela e di valorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 41, comma 3 e dell'art. 31. In caso di inerzia del comune provvede la provincia.

5. Dopo l'art. 72 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (*Interventi di urgenza e di carattere straordinario riguardanti immobili ricadenti negli insediamenti storici*). — 1. Qualora occorre intervenire in via d'urgenza su edifici o strutture individuate come insediamenti storici dal piano regolatore generale o dai piani di cui alla legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44 (Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici), o individuati ai sensi dell'art. 24 della presente legge, per impedire il verificarsi di compromissioni o danni difficilmente riparabili e qualora i proprietari, anche a seguito della diffida prevista dall'art. 68, non abbiano provveduto nel termine fissato, il comune può richiedere alla provincia di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere, avvalendosi eventualmente, ove si tratti di edifici a prevalente destinazione residenziale, dell'I.T.E.A. La provincia può procedere, ove occorra, all'espropriazione del bene e contestualmente all'esecuzione delle opere. L'immobile espropriato, se avente prevalente destinazione residenziale, è consegnato all'I.T.E.A. per essere utilizzato a fini di locazione semplice.

2. L'esecuzione delle opere di cui al comma 1 può essere effettuata anche senza espropriazione del bene, qualora il proprietario rimborsi alla Provincia le spese da questa sostenute; con convenzione sono disciplinati i tempi e le modalità di rimborso delle spese nonché la destinazione d'uso dell'immobile.

3. Nel caso di interventi riguardanti edifici soggetti a risanamento conservativo o a ristrutturazione, qualora il richiedente la concessione edilizia dimostri al comune mediante la presentazione di una perizia che l'immobile presenta condizioni statiche tali da non consentirne il recupero nel rispetto delle condizioni stabilite dalle norme urbanistiche per ciascuna tipologia di intervento, il consiglio comunale può autorizzare il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione del progetto di recupero proposto, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Il consiglio comunale autorizza il rilascio della concessione edilizia previo parere conforme del servizio provinciale competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio.

4. Il comma 3 non si applica nel caso di crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti.».

6. All'art. 99 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, dopo la lettera e) del comma 1 è aggiunta la seguente:

«e-bis) installazione di collettori solari e pannelli fotovoltaici, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla giunta provinciale.».

7. All'art. 104 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il rilascio della concessione, nell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, è subordinato all'autorizzazione del consiglio comunale e successivamente al nulla-osta della giunta provinciale. Con la deliberazione di cui al comma 2 la giunta provinciale può stabilire per quali opere qualificate d'interesse pubblico, relative a interventi che non comportano rilevanti trasformazioni urbanistiche e che comunque non sono in contrasto con la destinazione di zona, l'esercizio dei poteri di deroga è subordinato alla sola autorizzazione del consiglio comunale.».

8. L'art. 111 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 111 (*Esenzione dal contributo di concessione*). — 1. Il contributo di concessione non è dovuto:

a) per i seguenti interventi riguardanti le imprese agricole:

1) opere da realizzare nelle zone agricole in funzione della coltivazione del fondo, con esclusione delle costruzioni e degli impianti di cui all'art. 109, comma 1, lettera a), destinati, anche solo parzialmente, alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli per conto terzi, nonché delle costruzioni ed impianti destinati agli allevamenti di cui all'art. 109, comma 1, lettera b);

2) interventi di recupero di edifici esistenti da destinare ad attività agrituristica, anche se ricadenti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola;

3) fabbricati ad uso residenziale da realizzare nelle zone agricole, nel limite di 400 metri cubi di costruzione e purché costituiscano prima abitazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 24 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11 concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)". L'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;

b) per i lavori di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici esistenti da destinare a scopo abitativo, limitatamente ai primi 600 metri cubi di volume e a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente; l'esenzione è comunque subordinata alla stipulazione con il comune della convenzione di cui al comma 4;

c) per le modificazioni che non comportano aumento di volume o mutamento della destinazione d'uso e che sono necessarie per migliorare le condizioni igieniche, statiche o funzionali delle costruzioni esistenti;

d) per i parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari;

e) per gli impianti e le attrezzature tecnologiche; per le opere pubbliche o di interesse generale, ivi comprese le strutture di carattere religioso destinate a uso pubblico e gli interventi di edilizia abitativa pubblica, realizzate dagli enti istituzionalmente competenti; per le opere di urbanizzazione eseguite in attuazione di strumenti urbanistici o concordate con il comune;

f) per le opere da realizzare in attuazione di norme o provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità;

g) per i nuovi impianti, lavori, opere e installazioni relativi alle energie rinnovabili e alla conservazione e al risparmio energetico;

h) per le pertinenze funzionali degli interventi di cui alla lettera e);

i) per i lavori oggetto di concessioni rinnovate per decorso dei termini di validità o per annullamento comunque disposto, salva la corresponsione dell'eventuale maggior onere in dipendenza dagli aggiornamenti previsti dagli articoli 107 e 108.

2. Nel caso di edifici di nuova costruzione destinati a scopo abitativo, a condizione che l'intervento sia diretto a realizzare la prima abitazione del richiedente, purché non qualificata di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso), il contributo di concessione, limitatamente ai primi 400 metri cubi di volume, è commisurato esclusivamente all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

3. Ai fini del riconoscimento dell'esenzione parziale o totale per la prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti:

- a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente;
- b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine dei lavori;
- c) il richiedente e il suo coniuge, purché non divorziati né separati giudizialmente, non devono essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un altro alloggio ubicato nel territorio nazionale.

4. L'esenzione parziale o totale per la prima abitazione è subordinata alla stipulazione con il comune di una convenzione con la quale il proprietario si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di cessione dell'immobile intervenuta nel corso del predetto periodo, l'interessato decade dai benefici concessi e il comune determina l'ammontare del contributo di concessione dovuto in base alle tariffe in vigore all'atto della cessione. Il comune provvede alla vigilanza sul rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario dell'esenzione, anche mediante controlli a campione.

5. Per le opere realizzate su immobili di proprietà dello Stato da chiunque abbia titolo al godimento del bene in base a provvedimento dei competenti organi dell'amministrazione, il contributo di concessione è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria.»

9. In prima applicazione dell'articolo 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come inserito dal comma 2 del presente articolo:

- a) la giunta provinciale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'art. 24-bis della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22;
- b) i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori generali anche in deroga ai termini previsti dall'art. 42, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, come sostituito dall'art. 40 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 15.

Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

1. La lettera d) del comma 2, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 sono abrogati.

Art. 16.

Attuazione della misura «Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi» nelle zone di cui al Regolamento CE n. 1260/1999

1. Al fine di dare attuazione alla misura «Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi», prevista dal documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i contributi di cui all'art. 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22) possono essere concessi anche ai privati proprietari residenti nelle zone di cui all'art. 4 del predetto Regolamento CE per il recupero degli immobili ubicati in quelle zone, a condizione che essi s'impegnino, mediante apposita convenzione, a destinare a uso turistico gli immobili recuperati per un periodo minimo di otto anni.

2. La giunta provinciale con propria deliberazione determina le modalità di concessione delle agevolazioni e le condizioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'impegno sulla destinazione a uso turistico degli immobili recuperati.

3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 anche le domande presentate ai sensi della legge provinciale n. 1 del 1993, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, prima dell'entrata in vigore della presente legge, che risultino inserite nelle graduatorie approvate ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale n. 1 del 1993 per l'anno 2000.

4. Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1 si applica quanto disposto dall'art. 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dall'art. 17 della presente legge, in ordine alla decadenza dai benefici.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22)

1. L'art. 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come modificato dall'art. 21 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Decadenza dai benefici*). — 1. Il beneficiario delle agevolazioni della presente legge decade dal contributo concesso nel caso di:

- a) avvenuta esecuzione delle opere in difformità al progetto ammesso ad agevolazione, salvo che non siano osservate le disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;
- b) inosservanza dei termini d'inizio o di ultimazione dei lavori;
- c) inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione o con la sottoscrizione della domanda;
- d) trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo prima della fine dei lavori.

2. In presenza di gravi e giustificati motivi la provincia, su motivata richiesta dell'interessato, può disporre la disapplicazione, anche parziale, della decadenza.

3. Non costituisce causa di decadenza dal contributo l'effettuazione di varianti al progetto in assenza delle verifiche preventive di cui agli articoli 7 e 10, qualora le varianti non contrastino con i criteri di ammissibilità di cui all'art. 2 e sia rilasciata, anche successivamente all'accertamento delle difformità, l'autorizzazione o concessione edilizia in sanatoria secondo quanto previsto dalla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

4. Ove ricorrano i casi di cui al comma 1, la decadenza dal contributo è dichiarata dalla provincia per i contributi concessi ai comuni e dagli enti delegati per i contributi concessi ai privati. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

5. Le somme restituite agli enti delegati ai sensi del presente articolo sono da essi riversate alla Provincia.»

2. Le disposizioni dell'art. 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai contributi già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreché non sia già stato adottato il provvedimento di revoca del contributo.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 18.

Modifica all'art. 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

1. All'art. 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 al primo periodo del comma 1 dopo le parole: «legge 24 novembre 1981, n. 689» sono aggiunte le seguenti: «nonché all'art. 13 (Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali) del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e all'art. 9, relativo a contributi a favore delle cooperative e consorzi garanzia fidi, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887».

Capo VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI A FUNE

Art. 19.

Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

1. All'art. 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 dopo il comma è aggiunto il seguente:

«3-bis. La provincia provvede alla restituzione in pristino dei terreni nel caso di impianti a fune il cui esercizio sia cessato prima del 27 aprile 1987 e per i quali sia impossibile il reperimento dell'ultimo concessionario o per i quali il recupero del credito risulti eccessivamente oneroso rispetto all'ammontare del costo dell'intervento. Il proprietario dei terreni, che non sia anche concessionario dei predetti impianti fune, è comunque esentato da ogni rimborso delle spese sostenute dalla provincia per la restituzione in pristino.»

2. All'art. 28 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La struttura provinciale competente, nel rispetto della normativa statale in materia e sulla base dei criteri stabiliti dalla giunta provinciale, verifica periodicamente e comunque ogniqualvolta ritenuto necessario gli impianti aerei.»

Capo IX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 20.

Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere)

1. Il titolo della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è sostituito dal seguente: «Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare».

2. Dopo l'art. 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è aggiunto il seguente: «Capo II-bis - Ospitalità turistica familiare».

3. Nel capo II-bis, dopo l'art. 23 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis (*Bed and breakfast*). — 1. Si considera “bed and breakfast” l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da chi, avvalendosi della sola organizzazione familiare, fornisce servizio di alloggio e di prima colazione utilizzando per l'alloggio fino a un massimo di tre camere della propria abitazione di residenza.

2. Nelle strutture che offrono ospitalità “bed and breakfast” devono essere assicurati i seguenti servizi minimi:

- a) cibi e bevande confezionati per la prima colazione;
- b) pulizia quotidiana dei locali;
- c) fornitura e cambio biancheria, compresa quella da bagno;
- d) fornitura costante di energia elettrica, di acqua calda e di riscaldamento dei locali.

3. I locali destinati all'ospitalità “bed and breakfast” devono possedere i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla legge e dai regolamenti comunali per l'uso abitativo.».

4. Dopo l'art. 23-bis della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-ter (*Esercizio dell'attività “bed and breakfast”*). 1. L'esercizio dell'attività “bed and breakfast” è consentito previa presentazione al comune territorialmente competente di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo). Ogni variazione dei requisiti dichiarati e la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata al comune.

2. I prezzi massimi richiesti per i servizi di ospitalità offerti devono essere comunicati alle aziende di promozione turistica entro il 30 ottobre di ogni anno. In mancanza della predetta comunicazione sono applicati i prezzi risultanti dall'ultima comunicazione effettuata.».

5. Dopo l'art. 41 della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis (*Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti l'attività “bed and breakfast”*). — 1. Chiunque esercita l'attività “bed and breakfast” senza aver presentato al comune la denuncia di inizio attività di cui all'art. 23-ter, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 350.000 a lire 1.050.000.

2. La mancata comunicazione della variazione dei requisiti dichiarati o la cessazione dell'attività di cui all'art. 23-ter, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 500.000.

3. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli individuati nella denuncia d'inizio attività, o in numero superiore a quanto denunciato, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

4. La mancata comunicazione dei prezzi massimi all'avvio dell'attività o l'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati ai sensi dell'art. 23-ter, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 50.000 a lire 750.000 per ciascuna violazione.

5. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate in caso di recidiva.».

Art. 21

Modificazioni alla legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10. (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

1. All'art. 18-bis della legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10, come inserito dall'art. 34 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, al comma 1 le parole: «fino alla somma massima di lire 3 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla somma massima di lire 5 miliardi».

2. All'art. 18-ter della legge provinciale 1° aprile 1986, n. 10, come modificato dall'art. 54 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 le parole: «entro il 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2001».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 22.

Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21. (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento)

1. All'art. 67 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 22 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della provincia, la giunta provinciale ripartisce il fondo di cui al comma 1 e una quota del fondo di cui al comma 2 in misura non inferiore all'80 per cento; con successivo provvedimento la giunta provinciale ripartisce la restante quota del fondo di cui al comma 2 destinandola al finanziamento di progetti già ritenuti ammissibili o di progetti sostitutivi di quelli già ammessi o in caso di disponibilità residue al finanziamento delle altre attività previste dal comma 2.».

2. All'art. 68 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora le somme erogate per il finanziamento dei progetti e dell'attività di promozione turistica non siano utilizzate dalle aziende per una quota superiore al 10 per cento, il relativo ammontare è computato quale acconto sulle assegnazioni per gli anni successivi.».

3. All'art. 70 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 le parole: «L'erogazione delle sovvenzioni per le spese di gestione e di funzionamento degli uffici dei consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «L'erogazione delle sovvenzioni ai consorzi»;

b) al comma 5 le parole: «e dei consorzi» sono soppresse.

4. All'art. 71-bis della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, come inserito dall'art. 27 della legge provinciale 27 maggio 1991, n. 10, la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«b) cooperative, società e consorzi di operatori turistici, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, che risultino rappresentativi con riferimento ai parametri oggettivi e alla relativa soglia stabilita dalla giunta provinciale.».

Art. 23.

Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33. (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali)

1. All'art. 2 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33, come modificato dall'art. 24 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sono campeggi, per i fini di cui al comma 1, gli esercizi ricettivi, aperti al pubblico, allestiti su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti provvisti di tende o di altri mezzi di soggiorno mobili nonché, per quelli situati a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare, di strutture accessorie da accostare al mezzo mobile di soggiorno, come definite dal regolamento di esecuzione;»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il titolare o il gestore del campeggio può destinare ai turisti allestimenti stabili e piazzole attrezzate con allestimenti mobili fino al limite del 30 per cento della ricettività massima autorizzata. Al titolare o al gestore di campeggi posti a un'altitudine superiore a 500 metri sul livello del mare è consentito, inoltre, attrezzare stabilmente le piazzole destinate ad accogliere mezzi mobili con strutture fisse di appoggio, come definite dal regolamento di esecuzione. In ogni caso la ricettività complessiva riferita agli allestimenti stabili e mobili, alle strutture fisse di appoggio e alle strutture accessorie di cui al comma 2 non può superare l'80 per cento di quella massima autorizzata. Qualora tale ricettività superi il 50 per cento della ricettività massima del campeggio, la struttura ricettiva assume la denominazione di "campeggio parco per vacanze". Ogni allestimento stabile non può essere superiore a quaranta metri quadrati di superficie, come definita dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.»;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il titolare o il gestore del campeggio può locare le piazzole e gli allestimenti per un periodo massimo di dodici mesi, mediante la stipulazione di contratti non tacitamente rinnovabili.»;

d) il comma 5-bis è abrogato.

2. All'art. 3 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 le parole: «alle prescrizioni del piano urbanistico provinciale e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'allestimento dei campeggi e dei "campeggio parco per vacanze" è ammesso solo se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici.».

3. All'art. 11 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Copia degli atti di cui al comma 3, lettere b) e c) è trasmessa, prima dell'esposizione nel locale di ricezione, al servizio competenze in materia di turismo.».

4. All'art. 13 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 3 dopo le parole: «in aree appositamente individuate ed attrezzate dai comuni» sono aggiunte le seguenti: «o da soggetti privati».

5. All'art. 15 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in fine alla lettera h) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «la stessa sanzione si applica nel caso di difformità tra gli atti esposti e quelli trasmessi al servizio competente in materia di turismo ai sensi dell'art. 11»;

b) dopo la lettera l) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:

«1-bis) in caso di locazione delle piazzole o degli allestimenti per un periodo superiore a dodici mesi il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000; qualora il periodo di locazione sia superiore a tre anni il pagamento di una sanzione da lire 1.200.000 a lire 6.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva»;

1-ter) in caso d'irregolarità di ordine tecnico-amministrativo il pagamento di una sanzione da lire 400.000 a lire 1.200.000 per ciascuna irregolarità. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.»;

c) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è revocata a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a)».

1-ter. L'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici è sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), e in particolare in caso di vendita o di locazione per periodi superiori ai dodici mesi delle piazzole o degli allestimenti anche attraverso forme di multiproprietà turistica, o di assegnazioni di quote capitarie corrispondenti a parti allestite, nonché qualora siano state cedute a qualsiasi titolo le piazzole o gli allestimenti. È inoltre sospesa a seguito del venir meno dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1, lettera d), e nel caso di gravi irregolarità di ordine tecnico-amministrativo. La sospensione può essere disposta anche parzialmente con riferimento a specifiche strutture o attività purché non sia pregiudicato il regolare funzionamento della struttura ricettiva fino alla completa regolarizzazione.

1-quer. La sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici nei casi previsti dal comma 1-ter è disposta previa diffida a ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto, comunque non inferiore a trenta giorni; è disposta la revoca dell'autorizzazione qualora non si sia ottemperato a quanto richiesto entro il termine stabilito nel provvedimento di sospensione.».

6. All'art. 16 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 al comma 1 dopo le parole: «con deliberazione della giunta provinciale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dai comuni competenti».

7. I commi 7, 8 e 9 dell'art. 5 della legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 sono abrogati.

8. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 33 del 1990, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e alle relative norme regolamentari, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di adeguamento del regolamento di esecuzione della stessa legge, a pena di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei complessi ricettivi turistici.

9. Le modificazioni apportate all'art. 3 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 2 del presente articolo non si applicano ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le modificazioni apportate all'art. 15 della legge provinciale n. 33 del 1990 dal comma 5 del presente articolo non si applicano alle violazioni accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stata irrogata la relativa sanzione entro la medesima data.

Capo X

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE E AMBIENTE

Art. 24.

Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18. (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali)

1. All'art. 3 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 dopo la lettera c) del primo comma è aggiunta la seguente:

«c-bis) fiume Adige e lago di Garda per la parte di competenza provinciale, ai sensi del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica).».

2. All'art. 7 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 agosto 1981, n. 14, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Su domanda degli interessati, possono essere autorizzate piantagioni di alberi e siepi situate entro i limiti di distanza di cui al comma 4, nei casi e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.».

3. All'art. 16-sexies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, come inserito dall'art. 36 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il primo periodo del comma 1 si applica inoltre nel caso di grandi derivazioni a scopo idroelettrico senza la prescritta concessione o autorizzazione. Tuttavia, in tal caso le misure edittali delle sanzioni amministrative di cui all'art. 54, comma 2, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono raddoppiate e, in deroga alla decorrenza stabilita dall'art. 51 della medesima legge provinciale n. 10 del 1998, sono dovuti i canoni non corrisposti nell'importo stabilito dalle disposizioni statali e provinciali applicabili. Nel predetto caso il dirigente del servizio competenze può autorizzare, su richiesta, il proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, con l'indicazione di prescrizioni per il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi e per la tutela delle acque destinate al consumo umano, nonché di specifici termini, anche prorogabili, in correlazione con l'attivazione del procedimento concessorio ai sensi dell'art. 1-bis, commi 5 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come inserito dall'art. 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463. L'art. 23-bis della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla provincia ai sensi dell'art. 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), si applica anche nel caso di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti, intendendosi sostituite le date previste dall'art. 33-bis della legge provinciale n. 4 del 1998 con la data di emanazione della predetta autorizzazione.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica all'art. 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque

1. L'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'art. 41 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Disposizioni transitorie per la concessione e per il riconoscimento di utilizzazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee). —

1. È fissato alla data del 31 ottobre 2001 il termine utile per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche, sia superficiali che sotterranee, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), esercitate prima del 3 ottobre 2000 e riferite ad utenze:

a) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi approvati con regio decreto 15 gennaio 1942 (Approvazione dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Trento) e con deliberazione della giunta provinciale 16 novembre 1990, n. 14341;

b) per le quali l'acqua utilizzata, ivi compresa quella sotterranea, sia divenuta pubblica ai sensi dell'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche);

c) previste dall'art. 25, comma 2, della legge n. 36 del 1994;

d) di derivazioni di acque iscritte negli elenchi di cui alla lettera a) e per le quali siano state realizzate varianti ai sensi dell'art. 49 del regio decreto n. 1775 del 1933.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la presentazione delle domande di concessione o di riconoscimento, nei casi e nei termini previsti dal comma 1, costituisce titolo a derivare acqua pubblica; costituisce titolo a derivare, inoltre, la presentazione di domande di riconoscimento, di concessione, di variante o di rinnovo di utenze in atto effettuate prima del 3 ottobre 2000.

3. Il titolo a derivare acqua pubblica ai sensi del comma 2 scade il 31 dicembre 2008. Le predette utenze sono disciplinate dagli articoli 50 e 51, nonché dall'art. 41, commi 1 e 4, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, in materia di utenze d'acqua pubblica, e dall'art. 21, comma 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della Direttiva n. 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della Direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole). I provvedimenti di controllo di cui all'art. 50 possono essere assunti anche qualora l'utilizzazione sia in contrasto con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità.

4. Qualora le domande di cui al comma 1 si riferiscano a grandi derivazioni a scopo idroelettrico si applicano le disposizioni di cui all'art. 16-sexies, comma 1-bis, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, con esclusione delle sanzioni amministrative ivi previste.

5. Il presente articolo si applica anche per le utenze a uso domestico, riferite ad acque sotterranee, già disciplinate dall'art. 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 ed esercitate prima del 30 marzo 2000.».

2. All'art. 44 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 al comma 3 le parole: «come sostituito dall'art. 41 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «come sostituito dall'art. 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001"».

3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, mantengono validità le domande di riconoscimento o di concessione di acque pubbliche o di autorizzazione al proseguimento dell'esercizio provvisorio degli impianti afferenti grandi derivazioni a scopo idroelettrico presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 26.

Modificazioni all'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995 n. 1, relativo ai canoni di concessione

1. All'art. 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma è sostituito dal seguente:

«4. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7, commi 2-bis e 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le disposizioni sui canoni stabilite dal presente articolo si applicano anche alle utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Antecedentemente alla predetta data, resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalle norme statali per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.».

Art. 27.

Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legislativo (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)

1. All'art. 14 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 41/legislativo, come da ultimo modificato dall'art. 57 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 1 (sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera *a-bis*) sono aggiunte le seguenti:

«*a-ter*) le casere, anche annesse alle malghe, limitatamente allo scarico delle acque di lavaggio dei locali delle attrezzature destinati alla lavorazione del latte e alla stagionatura del formaggio, esclusi il siero e il latticello;

«*a-quater*) le cantine vinicole che trattano uva in quantità non superiore a 1.000 quintali annui;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I riferimenti contenuti nel presente testo unico agli scarichi derivanti dagli insediamenti civili o produttivi si intendono sostituiti con il riferimento agli scarichi di acque reflue domestiche e, rispettivamente, di acque reflue industriali, anche ai fini dell'assimilazione di queste ultime alle acque reflue domestiche.».

2. All'art. 17 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legislativo, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è aggiunto dopo il comma 2 il seguente:

«2-bis. Per gli insediamenti isolati che scaricano acque reflue domestiche possono essere autorizzati in via sperimentale, ai sensi dell'art. 23, impianti di trattamento dei predetti reflui basati su sistemi di fitodepurazione, previo trattamento meccanico primario e nel rispetto dei seguenti valori limite di emissione: materiali grossolani assenti, materiali sedimentabili \geq ml/l 0,5. L'autorizzazione può essere rilasciata tenuto conto del potere autodepurante e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, ivi comprese le acque sotterranee, e sempre che ciò non comporti instabilità dei suoli. Con apposita deliberazione della giunta provinciale sono definite le caratteristiche tecniche e le modalità di gestione e manutenzione cui è subordinata la realizzazione degli impianti di fitodepurazione.».

3. All'art. 19 del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legislativo, come sostituito dall'art. 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Utilizzazione agronomica»;

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Nel rispetto della Direttiva n. 91/676/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole e nelle more dell'adeguamento della legislazione provinciale al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, è ammessa l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti di allevamento, unitamente anche alle acque di lavaggio di cui alle lettere *a-bis*) e *a-ter*) del comma 1 dell'art. 14, in osservanza delle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle acque e prescindendo da qualsiasi autorizzazione o comunicazione preventiva.».

4. Per l'installazione dei sistemi di fitodepurazione di cui all'art. 17, comma 2-bis, del decreto del presidente della giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/legislativo, come aggiunto dal comma 2 del presente articolo, possono essere concessi contributi a soggetti privati, nel quadro delle iniziative di cui all'art. 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), come da ultimo modificato dall'art. 21 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia

1. L'art. 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come modificato dall'art. 50 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 35 (Disposizioni concernenti il servizio di depurazione e di fognatura). — 1. Con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo la giunta provinciale determina le tariffe per il servizio di depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili e produttivi gestito dalla provincia nonché le modalità per il versamento del corrispettivo dovuto dai comuni alla provincia.

2. I corrispettivi dovuti dall'utenza, risultanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1, sono riscossi dai gestori del servizio di acquedotto o, per le utenze non allacciate all'acquedotto, dai gestori del servizio di fognatura.

3. Il corrispettivo dovuto dai comuni alla provincia per il servizio di depurazione è determinato applicando la tariffa per gli insediamenti civili al volume d'acqua convogliato da ciascun comune all'impianto di depurazione; a tal fine la provincia provvede all'installazione di strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliati.

4. Eventuali proventi dei comuni derivanti dalla riscossione dei corrispettivi di cui al comma 1 in misura eccedente l'importo versato alla provincia confluiscono in un apposito fondo istituito nel bilancio del comune nel cui territorio sono stati riscossi, per essere destinati alla realizzazione d'interventi per il miglioramento dell'efficienza e per la razionalizzazione del servizio di fognatura nonché di altri interventi di tutela ambientale. Il comune e il gestore, qualora non coincidente con il comune, disciplinano convenzionalmente le modalità di versamento dei suddetti proventi al bilancio comunale.

5. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la determinazione delle tariffe di cui al comma 1, avendo riguardo ai costi di esercizio e di investimento, nonché le modalità di versamento alla provincia del corrispettivo di cui al comma 3, che è fatturato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia tributaria.

6. La giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri, i parametri e i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe per il servizio di fognatura, avendo riguardo ai costi di servizio e di investimento. Il presente comma si applica con riferimento alle tariffe per l'anno 2001 e seguenti.

7. Fino a quando non sia completata l'installazione degli strumenti per la misurazione dei volumi d'acqua convogliata da ciascun comune all'impianto di depurazione, il corrispettivo di cui al comma 3 dovuto dai comuni alla provincia è determinato in misura pari all'ammontare degli accertamenti delle entrate relative al servizio di depurazione effettuati annualmente da ciascun comune. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dal primo anno successivo a quello in cui è accertata l'avvenuta installazione di tutti gli strumenti per la misurazione dei volumi di acqua. Per i primi tre anni di applicazione, al fine di assicurare il contenimento dei prezzi, il corrispettivo di cui al comma 3 è determinato e graduato in modo che eventuali incrementi rispetto all'anno precedente non superino il 10 per cento.».

2. Restano abrogati l'art. 28 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'art. 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2; l'art. 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, come sostituito dall'art. 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1; l'art. 21 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 e l'art. 24 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai corrispettivi determinati a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.

Art. 29.

Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 la provincia, in qualità di gestore degli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, corrisponde al comune nel cui territorio sono in esercizio impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica un contributo annuo di lire 10.000 per tonnellata di fanghi trattati presso l'impianto di essiccazione.

2. Il contributo di cui al comma 1 è computato dalla provincia nei costi di esercizio degli impianti depurazione su scala provinciale.

3. Per le finalità del presente articolo la deliberazione prevista dall'art. 35, comma 5, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, come sostituito dall'art. 28 della presente legge, è aggiornata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 30.

Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1. All'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificato dall'art. 3 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352). Nel regolamento di attuazione sono definite specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione di beni tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 490 del 1999.»

2. All'art. 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Ai fini del conseguimento degli effetti di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni aggiudicatrici depositano nella segreteria del comune nel cui territorio ricadono gli immobili da espropriare gli elaborati grafici e descrittivi previsti dagli articoli 16 e 17, ne danno comunicazione ai proprietari e ai possessori, se conosciuti, e ne danno avviso nell'albo comunale.

4-ter. Entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione gli interessati e il comune possono presentare osservazioni, trasmettendole direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici; decorso il predetto termine le amministrazioni aggiudicatrici approvano comunque il progetto dando atto che la medesima approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità o di urgenza e di indifferibilità.»

3. All'art. 29 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In relazione alla natura dell'opera i contratti per l'esecuzione di lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura ai sensi dell'art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (legge sui lavori pubblici), allegato F) o a corpo e a misura ai sensi dell'art. 329 della legge citata.»

4. All'art. 51 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'art. 8 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 5 dopo le parole: «scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettera d), della Direttiva n. 93/37 CEE del consiglio, del

14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.»

5. All'art. 54 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come sostituito dall'art. 27 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 prima delle parole: «ai progetti definitivi» sono anteposte le seguenti: «ai progetti preliminari nel caso di appalto-concorso»;

b) alla lettera b) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «anche nel caso di affidamento mediante la procedura dell'appalto-concorso».

Art. 31.

Modifica all'art. 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti

1. Il comma 7 dell'art. 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 è sostituito dal seguente:

«7. Ove le strutture provinciali competenti di cui al comma 1 ne facciano richiesta, la conferenza di servizi è tenuta ad esprimersi sul progetto preliminare anche prima dell'avvio della procedura di cui ai commi da 1 a 6, al fine di concordare le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle determinazioni definitive per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle previste dall'art. 5.»

Capo XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 32.

Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale)

1. All'art. 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La quota percentuale di cui al comma 2 può essere variata, ogni triennio, con le modalità di cui all'art. 3, in relazione a:

a) modificazioni della legislazione statale o provinciale aventi significativa incidenza sulle entrate proprie dei comuni;

b) modificazioni della legislazione statale relativa ai tributi erariali devoluti alla provincia;

c) trasferimento o delega alla provincia o ai comuni di nuove competenze.»

2. All'art. 3 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «comma 3» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 2, comma 4, eventuali trasferimenti per specifiche finalità sono stabiliti con legge finanziaria e cessano comunque a decorrere dall'esercizio in cui si ridetermina la quota ai sensi del comma 1.

3. All'art. 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 3 è aggiunta la seguente:

«d-bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della provincia nelle materie di competenza comunale.»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia.»

4. All'art. 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'art. 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 2 possono essere destinate, secondo criteri e modalità di utilizzo e d'iscrizione in bilancio fissate con deliberazione della giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, al finanziamento delle tipologie di spesa *una tantum*, agli oneri di ammortamento dei mutui nonché alle operazioni finanziarie, comprensive dei relativi oneri, finalizzate al miglioramento della gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento.»

5. L'art. 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'art. 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Programmazione delle opere pubbliche comunali*). — 1. I comuni e gli altri enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottano il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare.

2. La giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, approva lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento definisce inoltre il livello di significatività degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il modello prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi.

3. I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, devono rispettare le priorità ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso.»

6. All'art. 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « *articolato per settori di intervento*» sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. La giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e destinati allo sviluppo locale. La giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti.»

7. L'art. 22 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'art. 25 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Composizione della rappresentanza unitaria dei comuni*). — 1. La rappresentanza unitaria dei comuni prevista dall'art. 81 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è costituita dai componenti come individuati dal presente articolo.

2. Entro novanta giorni dalle elezioni comunali generali il presidente della rappresentanza unitaria dei comuni convoca l'assemblea dei sindaci dei comuni della provincia di Trento, con avviso spedito con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

3. L'assemblea dei sindaci dei comuni nomina un proprio presidente che coordina i lavori.

4. L'assemblea dei sindaci dei comuni, in collegio unico e in unica votazione, elegge, con voto limitato a uno, cinque sindaci.

5. L'assemblea dei sindaci dei comuni elegge, in distinti collegi formati dai sindaci suddivisi nelle seguenti classi di comuni, un rappresentante per ciascun collegio:

a) classe di comuni con popolazione fino a 500 abitanti;

b) classe di comuni con popolazione da 501 a 1.000 abitanti;

c) classe di comuni con popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
d) classe di comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;
e) classe di comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti.

6. Fanno parte di diritto della rappresentanza unitaria dei comuni i sindaci dei comuni di Trento e di Rovereto e il presidente dell'organizzazione più rappresentativa dei comuni a livello provinciale.

7. Qualora un comune si trovi in regime di amministrazione straordinaria alla data di convocazione dell'assemblea dei sindaci, esso è rappresentato dal commissario straordinario, che tuttavia non è eleggibile. L'assemblea dei sindaci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, da tenersi in diverso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Essa approva ogni ulteriore disposizione opportuna per lo svolgimento delle votazioni.»

8. L'art. 23 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Funzionamento della rappresentanza unitaria dei comuni*). — 1. La prima riunione della rappresentanza unitaria dei comuni è convocata dal presidente dell'assemblea dei sindaci di cui all'art. 22, comma 3.

2. La rappresentanza unitaria dei comuni è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Nella prima riunione la rappresentanza unitaria dei comuni elegge il proprio presidente; qualora l'organizzazione più rappresentativa dei comuni della provincia di Trento comprenda la totalità dei comuni, il suo presidente assume di diritto la carica di presidente della rappresentanza unitaria dei comuni.»

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36:

a) comma 3 dell'art. 2, articolo come sostituito dall'art. 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3;

b) lettera b) del comma 3 dell'art. 4;

c) art. 17, come da ultimo modificato dall'art. 9 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, con effetto dal 1° gennaio 2002;

10. L'art. 13 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applica a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione della giunta provinciale di cui al medesimo art. 13, comma 2.

11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale approva la deliberazione di cui all'art. 13, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 5 del presente articolo.

12. In prima applicazione dell'art. 22 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, la rappresentanza unitaria dei comuni in carica alla data di entrata in vigore della presente legge è adeguata alla nuova composizione prevista dal medesimo art. 22 sulla base delle risultanze delle elezioni svolte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Soppressione dell'imposta di soggiorno

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e limitatamente al territorio della provincia di Trento, cessa di applicarsi la legge regionale 29 agosto 1976, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno), come modificata dall'art. 17 della legge regionale 29 novembre 1978, n. 25.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «C».

Art. 34.

Modifica all'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1999, n. 1 in materia di finanza locale

1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 1 della legge provinciale 29 agosto 1999, n. 1 le parole: «per la realizzazione delle medesime opere previste dai predetti piani» sono soppresse.

Art. 35.

Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7

(Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) e abrogazione dell'art. 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10. (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).

1. L'art. 2 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Per consentire ai comprensori di fare fronte alle spese correnti è istituito un apposito fondo nel bilancio di previsione della provincia.»

2. All'art. 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come da ultimo modificato dall'art. 56 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. La giunta provinciale in sede di riparto del fondo può disporre l'impegno dell'intero ammontare delle somme stanziare nel bilancio provinciale.»

3. L'art. 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. Nel bilancio di previsione della provincia è istituito un apposito fondo per consentire ai comprensori di fare fronte alle spese in conto capitale.

2. Il riparto tra i comprensori del fondo di cui al comma 1 è effettuato per ciascun anno, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, dalla giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale di cui all'art. 26 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e formulato sulla base di un indicatore di fabbisogno di spesa standard determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti.

3. Le modalità e i criteri di utilizzo e di erogazione delle somme previste dal fondo di cui al comma 1 sono stabilite dalla giunta provinciale.»

4. L'art. 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 è abrogato.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 36.

Modificazioni, alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento)

1. All'art. 46 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come da ultimo modificato dall'art. 43 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, al comma 1 le parole: «non oltre il 31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2003».

2. La modificazione apportata all'art. 46 della legge provinciale n. 16 del 1993 dal comma 1 del presente articolo si applica anche alle concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani e extraurbani, rilasciate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16:

- a) commi 5 e 6 dell'art. 30;
- b) art. 47.

Capo XIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA

Art. 37.

Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. All'art. 8 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ITEA è dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. Esso provvede all'amministrazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica, di proprietà della provincia o di altri enti pubblici, qualora questi ultimi ne facciano richiesta, nonché degli immobili previsti dall'art. 19, comma 2, assegnati in locazione, ed esercita le altre funzioni previste dalla presente legge. L'amministrazione da parte dell'ITEA degli alloggi di edilizia abitativa pubblica appartenenti agli altri enti pubblici è attuata sulla base di uno schema di convenzione approvato dalla giunta provinciale.»

2. All'art. 33 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La conferma dell'assegnazione dell'alloggio a favore del subentrante nei casi previsti dai commi 2 e 4 è disposta sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale; i criteri devono tener conto della composizione e delle condizioni sociali ed economiche del nucleo familiare subentrante.»

3. Dopo l'art. 36 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

«Art. 36-bis (Cessione di immobili non destinati all'edilizia abitativa pubblica. — 1. La giunta provinciale individua con propria deliberazione gli immobili di proprietà della provincia e dell'ITEA che per le loro caratteristiche costruttive e la loro ubicazione non risultano più idonei ad essere destinati all'edilizia abitativa pubblica; questi immobili, ove non siano ceduti ai sensi dell'art. 19, sono alienati secondo quanto disposto dalla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento).»

4. All'art. 37 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'art. 60 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, al comma 1 le parole: «all'art. 34» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 34 e 36-bis».

5. All'art. 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: «per la durata massima di quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima di venticinque anni»;

b) al comma 2 le parole: «per la durata massima di quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima di venticinque anni».

6. All'art. 41 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 60 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, alla lettera b) del comma 7 le parole: «di durata non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata massima di venticinque anni».

7. Dopo l'art. 41-bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

«Art. 41-ter (Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi). — 1. I benefici previsti all'art. 33-bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'art. 41. L'integrazione del canone può essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilità a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'art. 41.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo il canone di locazione pagato dal beneficiario, tenuto conto delle riduzioni di cui all'art. 41-bis, comma 3, non può essere inferiore a quello pagato per un analogo alloggio di edilizia abitativa pubblica assegnato temporaneamente ai sensi del medesimo art. 41-bis, comma 3.

3. Per il mantenimento dei benefici previsti dal presente art. 1 soggetti beneficiari sono tenuti a dimostrare annualmente, all'ente concedente l'integrazione del canone, il possesso dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 41.

4. In caso di perdita dei requisiti e nel caso di nubendi che non contraggano matrimonio entro un anno dall'avvio del piano programmato di risparmio e qualora il beneficiario non acquisisca l'alloggio in proprietà sul libero mercato entro i termini fissati dall'art. 41, comma 12, è disposta la revoca totale o parziale dei benefici e l'interessato è tenuto alla restituzione dell'integrazione del canone erogata, maggiorata degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'ente concedente l'integrazione del canone può rivalersi sulle somme accantonate nel piano programmato di risparmio; a tal fine, il beneficiario è tenuto a far rilasciare fidejussione a favore dell'ente concedente l'integrazione del canone dalla banca presso la quale ha accesso il piano programmato di risparmio.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli articoli 33-bis, 41 e 41-bis, in quanto compatibili.

6. Per le finalità del presente articolo la giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione:

- a) i termini per la presentazione delle domande;
- b) i criteri e le modalità per l'assegnazione e per la determinazione dell'integrazione del canone di locazione;
- c) i criteri e le modalità per la verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 3;
- d) i criteri per l'individuazione dei casi e per la determinazione dell'ammontare della revoca parziale a seguito di gravi ed eccezionali motivi e le modalità per l'applicazione del comma 4;
- e) ogni altro elemento necessario per l'attuazione del presente articolo.».

8. All'art. 67 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 al comma 3 le parole: «per la durata massima di quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima di venticinque anni.».

9. All'art. 77 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I contributi previsti dal presente capo possono essere concessi nei confronti di comproprietari non esclusivi dell'unità immobiliare, sempreché prima dell'erogazione del contributo essi provvedano all'intavolazione a proprio nome dell'intera unità immobiliare.».

10. All'art. 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come da ultimo modificato dall'art. 18 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

«12-bis. Nel periodo di vigenza dei vincoli di cui agli articoli 82 e 83, agli alloggi oggetto di contributo possono essere apportate modifiche strutturali e dimensionali, sempreché esse non comportino il superamento degli standard per l'edilizia abitativa agevolata stabiliti dall'articolo 38, comma 1.».

11. Dopo l'art. 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è inserito il seguente:

«Art. 83-bis (Sanzioni). — 1. L'inosservanza dei vincoli previsti agli articoli 82, 83 e 85 determina la decadenza dal contributo e comporta l'obbligo per il beneficiario di restituire all'ente concedente una quota dei contributi già erogata pari a quella stabilita ai sensi dell'art. 84, comma 1, maggiorata del 20 per cento. Non si applica la maggiorazione qualora la quota da restituire sia pari al contributo concesso. L'importo oggetto di restituzione è maggiorato in ragione d'anno degli interessi calcolati al tasso applicato dal tesoriere della provincia sulle anticipazioni di cassa vigente al momento della revoca.».

12. L'ar. 83-bis della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come inserito dal comma 11 del presente articolo, si applica anche ai provvedimenti di revoca già assunti e per i quali non si è provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla restituzione totale o parziale del contributo.

13. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21:

- a) il comma 2 dell'art. 82;
- b) il comma 5 dell'art. 83, come modificato dall'art. 45 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6;
- c) il comma 2 dell'art. 85.

14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRIMONIO

Art. 38.

Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della provincia autonoma di Trento)

1. Dopo l'art. 36-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 36-ter (Disposizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare pubblico). — 1. Per l'attuazione di quanto previsto da specifici accordi di programma con lo Stato o con altri enti pubblici, la giunta provinciale può realizzare interventi sul patrimonio immobiliare dello Stato o di altri enti pubblici situato nel territorio provinciale, sulla base di apposite convenzioni con gli enti proprietari per concorrere, anche mediante l'anticipazione di risorse finanziarie, a iniziative di interesse per la popolazione trentina. Le convenzioni definiscono le modalità per la realizzazione degli interventi e per la regolazione dei rapporti patrimoniali, ivi compreso il recupero delle somme anticipate dalla provincia, anche attraverso permuthe immobiliari. Tali convenzioni possono riguardare anche interventi di razionalizzazione, attraverso la rimozione e la realizzazione di immobili e infrastrutture necessari per lo svolgimento di attività esercitate in regime di concessione.

2. Qualora richiesto dalla provincia, gli immobili di proprietà degli enti funzionali acquisiti con totale finanziamento provinciale sono ceduti a titolo gratuito alla provincia sulla base di apposite intese.

3. Nell'ambito dei programmi di opere per la viabilità la giunta provinciale può prevedere interventi volti alla progettazione e alla realizzazione di una rete di condotti da mettere a disposizione, mediante concessione a condizioni di neutralità e non discriminazione, degli enti e delle imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni o che comunque gestiscono servizi a rete; i predetti interventi sono realizzati prioritariamente nelle aree a bassa densità abitativa e di utenza. Per il rilascio delle concessioni non si applica la legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale).».

2. L'art. 37 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (Alienazione di beni mobili inservibili). — 1. I beni mobili dichiarati fuori uso ai sensi dell'art. 42, comma 4, e i materiali residuati da lavorazione possono essere alienati mediante trattativa privata sulla base del valore determinato rispettivamente in sede di dichiarazione di fuori uso o d'indizione della trattativa privata.

2. In caso di sostituzione di beni con altri aventi la stessa destinazione, i beni sostituiti possono essere alienati mediante permuta a trattativa privata con ditta idonea, e sulla base del valore determinato ai sensi del comma 1.

3. Qualora i beni siano dichiarati fuori uso, ma non risultino completamente inutilizzati, possono essere ceduti a trattativa privata ad enti pubblici o a cooperative, associazioni o enti privati senza fini di lucro aventi sede nella provincia. Gli stessi beni possono essere ceduti a titolo gratuito, sulla base delle richieste pervenute, a organizzazioni di volontariato aventi sede in provincia e a enti pubblici, per lo svolgimento di attività rientranti o strettamente connesse ai loro compiti istituzionali.».

3. All'art. 38 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:

«3-ter. I beni immobili e loro arredi possono essere ceduti in uso a titolo gratuito a enti pubblici e a soggetti senza scopo di lucro operanti in provincia di Trento.».

4. Dopo l'art. 39 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis. (Disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e di servizi). — 1. Al fine di assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi da parte della provincia e degli enti funzionali della provincia, la giunta provinciale:

a) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive mediante le quali l'impresa pr scelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva, e con i prezzi e condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla provincia e dagli enti funzionali;

b) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la provincia e gli enti funzionali;

c) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.

2. Nel rispetto dei loro ordinamenti è facoltà degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale partecipare alle iniziative di cui al presente articolo.

3. Le iniziative di cui al presente articolo, qualora non direttamente realizzate dalla provincia, possono essere realizzate mediante affidamento in concessione a una società per azioni a totale capitale pubblico. La provincia, per specifiche forniture di beni e servizi, può anche aderire alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 relativo all'acquisto di beni e servizi.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XVI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI

Art. 39.

Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità)

1. L'art. 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'art. 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Commissione provinciale per le espropriazioni). — 1. È istituita la commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) composta da:

a) cinque dipendenti della provincia esperti nelle materie tecniche, amministrative e contabili;

b) un rappresentante per ciascuna delle quattro organizzazioni sindacali agricole più rappresentative nell'ambito provinciale, da esse designato;

c) quattro esperti di estimo urbano, designati dal comitato interprofessionale degli ordini e dei collegi degli ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e agronomi della provincia di Trento, uno dei quali su proposta dell'associazione della proprietà edilizia;

d) un esperto in materie economiche, limitatamente alla trattazione dell'indennità per attività commerciali di cui all'art. 20-bis.

2. La CPE è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislatura; con il medesimo provvedimento la giunta provinciale nomina il presidente della CPE scegliendolo tra i membri di cui al comma 1, lettera a). I componenti della CPE possono essere riconfermati.

3. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, lettere a) e b), è nominato un supplente che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del titolare.

4. Le riunioni della CPE sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente del servizio espropriazioni.

6. Ai componenti della CPE sono corrisposti i compensi stabiliti dalla normativa provinciale in materia.»

2. All'art. 13 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.»

3. All'art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come modificato dall'art. 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi di espropriazione eseguita tramite la procedura abbreviata, qualora sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia e sussista il consenso degli aventi diritto all'occupazione delle aree da espropriare ai fini dell'immediato inizio dei lavori, è dovuta altresì la maggiorazione di un ulteriore 10 per cento dell'indennità della sola area.»;

b) al comma 4 le parole: «dalla data del decreto di espropriazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione del decreto di espropriazione al proprietario dei fondi».

4. Dopo l'art. 20 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. (Indennità per attività commerciali). — 1. Ove l'espropriazione riguardi immobili adibiti da almeno un anno a un pubblico esercizio o a un'attività commerciale al dettaglio, il titolare dell'impresa iscritta nel registro delle imprese può richiedere:

a) qualora proprietario dell'immobile, la corresponsione di un'indennità aggiuntiva pari a diciotto volte il canone di locazione dell'immobile oggetto di espropriazione, convenzionalmente calcolato sulla base dei valori medi riscontrabili sul mercato in relazione alla zona in cui esso ricade e al tipo di attività esercitata;

b) qualora conduttore sulla base di un contratto di locazione di durata non inferiore a sei anni, regolarmente registrato, un'indennità pari a 1,5 mensilità dell'ultimo canone corrisposto, per ogni anno o frazione di anno di locazione prima della data di cui all'art. 4, fino ad un massimo di diciotto mensilità.

2. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 1, qualora i beni siano espropriati solo parzialmente, l'indennità è proporzionalmente determinata sulla scorta di una perizia tecnica asseverata a tal fine prodotta dall'interessato e sulla base dei criteri determinati dalla giunta provinciale con propria deliberazione. In nessun caso l'indennità può essere superiore a quella che spetterebbe ai sensi del comma 1.

3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono sussistere alla data della pubblicazione di cui all'art. 4. La documentazione che li comprova è trasmessa al promotore dell'espropriazione entro il termine di decadenza di novanta giorni dalla notificazione al proprietario del provvedimento di esproprio definitivo.

4. Entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 3 è disposto il pagamento dell'indennità aggiuntiva o l'assunzione dell'impegno di spesa, che è liquidata entro trenta giorni dalla data di esecutività del provvedimento.

5. Queste disposizioni si applicano anche ai procedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente articolo, sia pendente opposizione alla stima ai sensi della normativa statale, non ancora definita con sentenza passata in giudicato.»

5. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Occupazione a seguito di aggiudicazione dei lavori). — 1. Esperiti gli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5, e purché sia intervenuta l'aggiudicazione di lavori pubblici ai sensi della normativa applicabile in materia, su richiesta dei soggetti legittimati a promuovere il procedimento espropriativo è emesso, previo accertamento della regolarità della procedura e della sussistenza dei presupposti di legge, il decreto che autorizza l'occupazione delle aree da espropriare occorrenti per l'esecuzione dei lavori. Il decreto, menzionate espressamente le norme di legge da cui discende la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere e degli interventi, si pronuncia anche sulle osservazioni degli interessati e sulle deduzioni dei promotori presentate ai sensi dell'art. 4, nonché sull'eventuale conferma di cui all'art. 5, comma 1. Il presente articolo si applica con riferimento alle tipologie di opere individuate dalla giunta provinciale in relazione alle caratteristiche delle stesse e alla rilevanza dell'intervento da realizzare.

2. Ove sia data applicazione al presente articolo, il decreto di cui all'art. 6 è emanato esclusivamente ai fini dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo; con il medesimo decreto è autorizzata inoltre l'occupazione anticipata di cui all'art. 29.

3. Per l'occupazione effettuata ai sensi del presente articolo unitamente all'indennità di espropriazione determinata con il decreto assunto ai sensi dell'art. 6, è dovuta per ogni anno un'indennità del 12 per cento dell'indennità di espropriazione, da corrispondere nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo per ogni mese o frazione di mese, a decorrere dalla data di emissione del decreto di cui al comma 1 e fino all'emissione del decreto previsto dal medesimo art. 6.

4. Il decreto di cui al comma 1 ha effetto per la durata di un anno dalla data della sua emanazione, prorogabile di ulteriori sei mesi in caso di necessità e comunque non oltre la data da cui è autorizzata l'occupazione anticipata con il decreto di cui all'art. 6. Il decreto di cui al comma 1 perde in ogni caso efficacia qualora l'occupazione non intervenga entro il termine di un mese dalla data di emanazione.

6. Dopo l'art. 33-*bis* della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, come inserito dall'art. 41 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è inserito il seguente:

«Art. 33-*ter*. (*Indennizzo per il rilascio dell'immobile*). —1. Qualora l'espropriazione richieda il rilascio dell'immobile, l'ente promotore dell'espropriazione provvede, su richiesta di chi utilizza l'immobile sulla base di titolo idoneo, a corrispondere ad esso un indennizzo a copertura delle spese sostenute per il trasferimento, nella misura massima calcolata secondo criteri determinati con deliberazione della giunta provinciale; con la medesima deliberazione è definita la documentazione per comprovare spese sostenute e sono stabiliti i termini per la presentazione della documentazione, comunque anteriori a quello di fine lavori di cui all'art. 6.».

7. Fino alla costituzione della commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) nella composizione di cui all'art. 3 della legge provinciale n. 6 del 1993, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, da effettuare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continua a operare la CPE nella composizione già in carica.

8. L'art. 20-*bis* della legge provinciale n. 6 del 1993, come introdotto dal comma 4 del presente articolo, si applica alle procedure espropriative in relazione alle quali il deposito di cui all'art. 4 della legge provinciale n. 6 del 1993 sia avvenuto successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Capo XVII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 40

Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

1. Il consiglio dei sanitari di cui all'art. 19 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, come da ultimo modificato dall'art. 44 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di riordino del servizio sanitario provinciale.

2. Sono abrogati il comma 6, come modificato dall'art. 67 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e il comma 7 dell'art. 35, e l'art. 44 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10.

Capo XVIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA

Art. 41.

Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo

1. Al fine di salvaguardare sul territorio provinciale la prosecuzione del servizio di assistenza ai disabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali - sezione di Trento, la provincia è autorizzata a concedere all'associazione medesima un contributo straordinario a tantum di lire 230 milioni.

2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella «A» allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 2001.

Capo XIX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 42.

Disposizioni in materia di personale della scuola

1. Ai fini della predisposizione di specifiche proposte legislative, la giunta provinciale, entro il 31 dicembre del 2001, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, individua le funzioni concernenti la gestione della scuola da attribuire rispettivamente alla provincia e alle istituzioni scolastiche in relazione alla riorganizzazione del sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Contestualmente sono definiti, inoltre, i criteri e le modalità per individuare il personale in servizio presso gli enti locali da trasferire alle istituzioni scolastiche in relazione all'esercizio delle funzioni alle stesse spettanti.

2. Il personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che riveste il profilo di collaboratore a cattedra appartenente al VII livello in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale è inquadrato ad esaurimento, anche in soprannumero nel profilo degli insegnanti tecnico-pratici, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio. La giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal presente comma.

3. Le somme occorrenti per i reinquadramenti, le progressioni e le ricostruzioni di carriera del personale insegnante delle scuole provinciali a carattere statale, anche con riferimento ai periodi antecedenti al trasferimento delle competenze in materia di personale della scuola di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento), sono anticipate dalla provincia, ferma restando la restituzione da parte dello Stato per le somme di sua competenza relative al periodo antecedente al trasferimento delle funzioni di cui al predetto decreto legislativo n. 433 del 1996.

Art. 43.

Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale

1. Il personale inquadrato nei ruoli comprensoriali che riveste la qualifica di assistente educatore, in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, è inquadrato anche in soprannumero nel ruolo del personale della provincia.

2. La giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal comma 1 ed approva criteri ed indirizzi per il riconoscimento della funzione e del ruolo degli assistenti educatori in modo integrato nell'ambito del sistema scolastico provinciale.

3. Nel rispetto degli indirizzi della giunta provinciale, il contratto collettivo provinciale relativo al comparto del personale della scuola determina la disciplina relativa al trattamento economico della qualifica di assistente educatore e gli altri istituti dello stato giuridico ed economico riservati alla contrattazione.

Art. 44.

Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali

1. Nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento, la provincia autonoma di Trento assicura la parità di trattamento degli insegnanti che operano nel sistema scolastico integrato provinciale.

2. Per la formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento, il servizio prestato presso le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute, nonché presso le strutture e gli enti provinciali operanti in materia di istruzione e di formazione è valutato a tutti gli effetti allo stesso modo del servizio prestato presso le scuole e gli istituti statali.

3. (*Omissis*).

4. (*Omissis*).

5. (*Omissis*).

Art. 45.

Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).

1. All'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come sostituito dall'art. 83 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in fine al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «La giunta provinciale individua gli strumenti di programmazione dell'attività delle istituzioni scolastiche.»

2. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Preposizione dei dirigenti scolastici alle istituzioni scolastiche e loro utilizzo). — 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 6, i dirigenti scolastici sono preposti alle istituzioni scolastiche autonome, con incarico a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni e comunque rinnovabile, e sono soggetti a rotazione secondo criteri stabiliti dalla giunta provinciale.

2. I dirigenti scolastici in aspettativa per lo svolgimento di pubbliche funzioni elettive secondo la vigente legislazione, in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo, conservano nominalmente la sede a tutti gli effetti giuridici ed economici, mantenendo la posizione giuridica acquisita, nel limite del 7 per cento della dotazione organica prevista dal comma 5. In tale limite non sono ricomprese le aspettative per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive.

3. Per la copertura di posti vacanti o disponibili di ispettore scolastico il sovrintendente scolastico può conferire incarichi di durata annuale a personale in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di ispettore.

4. I dirigenti scolastici in posizione di utilizzo alla data del 31 agosto 2000, ai sensi dell'art. 49, commi 7 e 8, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, possono, a domanda, essere riammessi, a decorrere dal 10 settembre 2001, nella precedente posizione di utilizzo. Tali posti rientrano nel limite stabilito dal comma 2.

5. A seguito dell'applicazione delle disposizioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, i posti di direttore didattico e di preside di cui alla tabella «B» dell'art. 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo all'istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola, sono trasformati in posti di dirigente scolastico per un numero complessivo di 93 unità, intendendosi conseguentemente aggiornata la tabella «B».

3. L'art. 5 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato dall'art. 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è abrogato.

4. L'art. 7 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come da ultimo modificato dall'art. 85 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo). — 1. È istituito il comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo con il compito di:

a) mettere a disposizione della giunta provinciale gli strumenti per valutare la produttività del sistema scolastico e formativo della provincia di Trento, nel suo complesso e nelle sue articolazioni territoriali nonché per la valutazione delle singole istituzioni scolastiche; proporre altresì criteri e metodologie per la valutazione del personale direttivo e docente della scuola;

b) valutare nel tempo gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative e delle politiche scolastiche e formative;

c) fornire alla giunta provinciale indicatori di qualità e di efficienza per la predisposizione del quadro provinciale dell'offerta scolastica e formativa e per l'organizzazione delle scuole;

d) fornire alla giunta provinciale indicatori per la valutazione dei risultati delle attività realizzate dai singoli istituti e per verificare gli scostamenti tra risultati e obiettivi;

e) procedere ad attività di valutazione sul grado di soddisfazione dell'utenza.

2. La valutazione del sistema scolastico e formativo si realizza anche nelle forme dell'autovalutazione da parte delle scuole, che verificano i risultati inerenti agli obiettivi previsti dal rispettivo progetto di istituto, e della valutazione complessiva effettuata dal comitato di cui al comma 1. Ai fini della valutazione complessiva del sistema scolastico e formativo provinciale il comitato può organizzarsi in sezioni per l'istruzione e per la formazione professionale.

3. I componenti del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo sono nominati dalla giunta provinciale nel numero massimo di sette e sono scelti per almeno due terzi tra soggetti estranei all'amministrazione provinciale.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca il comitato si avvale di norma del supporto tecnico dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi (IPRASE), secondo le modalità definite dalla giunta provinciale.

5. La giunta provinciale individua le priorità delle quali il comitato deve tenere conto nella programmazione della propria attività di valutazione e ne esamina i risultati.

6. Le modalità di funzionamento del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico, ivi comprese le indennità spettanti ai componenti nel limite massimo di quanto previsto per i componenti del consiglio di amministrazione dell'IPRASE, sono definite con regolamento.»

5. La rubrica del capo II della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituita dalla seguente: «Nuova disciplina di organismi scolastici provinciali.»

6. L'art. 9 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Consiglio provinciale dell'istruzione). — 1. È istituito il consiglio provinciale dell'istruzione, quale organo di partecipazione e di rappresentanza delle componenti della scuola e dei soggetti che con essa interagiscono.

2. Il consiglio provinciale dell'istruzione esprime alla provincia pareri obbligatori sugli atti d'indirizzo e di programmazione in materia di:

a) autonomia delle istituzioni scolastiche;

b) attuazione delle innovazioni ordinarie;

c) distribuzione dell'offerta formativa anche in relazione a percorsi d'integrazione tra istruzione e formazione professionale;

d) educazione permanente svolta dalle scuole;

e) reclutamento e mobilità del personale, attuazione degli organici funzionali di istituto.

3. Il consiglio provinciale dell'istruzione, su richiesta della provincia, esercita inoltre competenze consultive e di supporto per le tematiche inerenti la continuità tra i vari cicli dell'istruzione, anche in relazione alle reti di scuole, l'integrazione degli alunni con handicap e l'orientamento, il monitoraggio dei bisogni formativi sul territorio e delle opportunità culturali e sportive offerte ai giovani, l'informatizzazione e la circolazione delle informazioni sul territorio, nonché l'edilizia scolastica.

4. Il consiglio provinciale dell'istruzione è composto da:

a) quattordici rappresentanti eletti dal personale delle istituzioni scolastiche, di cui almeno tre docenti per ciascun grado di scuola, un dirigente scolastico e un rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; fa parte di diritto un rappresentante del personale delle scuole di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);

b) due rappresentanti del personale direttivo e docente delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;

c) tre rappresentanti dei genitori eletti dai genitori degli alunni delle scuole a carattere statale e delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute;

d) tre rappresentanti degli studenti designati dalla consulta provinciale degli studenti;

e) il presidente dell'IPRASE o un suo delegato;

f) il presidente dell'Agenzia del lavoro o un suo delegato;

g) il rettore dell'Università degli studi di Trento o un suo delegato;

h) un rappresentante designato dalla rappresentanza unitaria dei comuni;

i) un rappresentante dei datori di lavoro e uno dei sindacati dei lavoratori.

5. Del consiglio fa parte di diritto il sovrintendente scolastico, che può delegare un funzionario, un dirigente scolastico o un docente.

6. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti. I pareri sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta, salvo i casi di particolare urgenza per i quali può essere richiesto un termine diverso, comunque non inferiore a quindici giorni. Decorsi i predetti termini l'organo richiedente può procedere anche in mancanza del parere.

7. Le modalità di costituzione e funzionamento del consiglio provinciale dell'istruzione, ivi compresi i casi e le modalità di sostituzione dei componenti anche ai fini dei procedimenti disciplinari riguardanti gli insegnanti sono definite con apposito regolamento della giunta provinciale.»

7. All'art. 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 59 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, il comma 4-*sexies* è sostituito dal seguente:

«4-*sexies*. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, anche in relazione al riordino degli organi collegiali della scuola, e nel rispetto della vigente normativa contrattuale, ai fini dell'acquisizione pareri di cui all'art. 25, commi 1, lettere *d*) ed *e*), e 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e del parere conforme previsto dall'art. 504 del medesimo decreto legislativo, sono formati, all'interno delle sezioni orizzontali per gradi di scuola del consiglio scolastico provinciale, distinti consigli per il contenzioso. Essi sono composti da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, appartenenti al personale direttivo e docente, di cui uno con funzioni di presidente; l'appartenenza a un consiglio di disciplina dello stesso grado di scuola è incompatibile con l'appartenenza al consiglio per il contenzioso dello stesso grado di scuola. Ove non sia possibile assicurare la presenza in ciascun consiglio per il contenzioso di uno o più appartenenti alle categorie di personale indicate al presente comma perché non esiste un numero sufficiente di membri all'interno del consiglio scolastico provinciale i rappresentanti mancanti sono designati dal consiglio scolastico stesso, scegliendoli tra personale a tempo indeterminato, appartenente alle medesime categorie, in servizio in provincia.»

8. Gli articoli 10 e 11 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 sono abrogati a decorrere dalla costituzione del consiglio provinciale dell'istruzione ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo.

9. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge provinciale n. 29 del 1990, come sostituito dal comma 6 del presente articolo, trovano applicazione con la costituzione del consiglio provinciale dell'istruzione. Il consiglio scolastico provinciale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad operare fino alla nomina del consiglio provinciale dell'istruzione.

Art. 46.

Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici

1. Ai componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici, esterni all'amministrazione provinciale, spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'art. 19, comma 10, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), come modificat dall'art. 12 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «C».

Art. 47.

Modificazioni all'art. 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 relativo al personale insegnante e supplenze brevi

1. All'art. 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica e pos-

sono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione alla sovrintendenza scolastica provinciale.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore di questo comma, nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta agli esoneri e semiesoneri previsti dall'art. 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994.».

Art. 48

Assolvimento dell'obbligo scolastico

1. L'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico, in alternativa alla frequenza della scuola secondaria, può essere compiuto all'interno della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), come da ultimo modificata dal decreto del presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. A tal fine sono garantiti l'insegnamento delle materie fondamentali comuni alle scuole secondarie e il rispetto degli obblighi formativi definiti dalla legge 10 febbraio 2000, n. 30 (Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione). Spetta al sovrintendente scolastico la validazione della certificazione di assolvimento dell'obbligo, rilasciata dalla formazione professionale di base.

Art. 49.

Modificazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) e abrogazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero)

1. All'art. 17-*bis* della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come modificato dall'art. 55 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Per applicare il comma 2 i comuni e la provincia assegnano alle istituzioni scolastiche i fondi necessari a provvedere agli interventi relativi agli arredi e alle attrezzature d'ufficio, alle spese per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento, con esclusione dei relativi impianti, nonché per la manutenzione ordinaria. La giunta provinciale definisce, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente comma, criteri e modalità per la sua applicazione. Questo comma entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione dei predetti criteri e modalità.»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti infine i seguenti:

«6-*bis*. Gli enti proprietari possono concedere l'utilizzo degli edifici scolastici, ivi compresi le palestre e gli impianti e attrezzature ad uso scolastico, al di fuori dell'orario del servizio scolastico, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche d'interesse collettivo.

6-*ter*. Al fine dell'ottimale coordinamento delle attività di cui al comma 6-*bis* gli enti proprietari determinano le modalità organizzative e i criteri per il rimborso dei costi da sostenere per l'utilizzo delle strutture e delle attrezzature di loro competenza. Il dirigente scolastico, nel rispetto delle predette modalità, provvede alla concessione diretta delle strutture e delle attrezzature.».

2. All'art. 17-*ter* della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, come inserito dall'art. 70 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni mobili acquistati, anche anteriormente all'attribuzione della personalità giuridica di cui all'art. 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), dalle istituzioni scolastiche con fondi provinciali o direttamente dalla provincia, qualora assegnati a dette istituzioni, entrano a far parte del loro patrimonio.».

3. La legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, l'art. 23 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 e i commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 sono abrogati. Fino all'approvazione delle modalità organizzative di cui al comma 6-ter dell'art. 17-bis, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, restano in vigore i regolamenti di cui all'art. 2 della legge provinciale n. 27 del 1978, come modificato dall'art. 8 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 50.

Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori)

1. All'art. 7 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, come sostituito dall'art. 86 del legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado fino al compimento dell'obbligo scolastico i libri di testo sono forniti agli alunni in comodato gratuito; i libri, ivi compresi quelli utilizzabili dagli studenti oltre il periodo dell'obbligo scolastico, possono essere trattenuti in proprietà previo pagamento di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina. Per le scuole superiori, in relazione all'obbligo scolastico, in alternativa al comodato gratuito, secondo i criteri e le modalità definiti dalla giunta provinciale, può essere rimborsato fino all'80 per cento della spesa sostenuta e ritenuta ammissibile per l'acquisto diretto dei libri di testo.»;

b) al comma 3 dopo le parole: «a favore degli studenti» sono aggiunte le seguenti: «che hanno assolto l'obbligo scolastico».

2. Dopo l'art. 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Spese di convitto). — 1. Alle famiglie di alunni frequentanti istituti di istruzione secondaria superiore in comuni diversi da quello di residenza della famiglia sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di convitto.

2. La giunta provinciale stabilisce i criteri per l'attribuzione degli assegni con particolare riguardo all'entità dell'assegno stesso e al merito scolastico.».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 51.

Modifica all'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione)

1. All'art. 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come sostituito dall'art. 52 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli atti adottati dal sovrintendente scolastico, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera c), ivi compresi quelli in materia di personale anche per la ricostruzione delle carriere e a fini previdenziali, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.».

Art. 52.

Modificazioni all'art. 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola

1. All'art. 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «al cinque per cento del fondo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le prestazioni retribuite con il fondo di istituto nei termini stabiliti contrattualmente,»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazioni della giunta provinciale sono determinate:

a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche, secondo parametri definiti in base alle relative dimensioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse;

b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla provincia;

c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significative ai fini della qualificazione scolastica, individuate dalla giunta provinciale e proposte alle istituzioni scolastiche per la loro attuazione.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La giunta provinciale definisce criteri e modalità per la gestione contabile, per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative.».

2. Per i soggetti di cui all'art. 13 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati e integrano quelli previsti dall'art. 15 della medesima legge provinciale.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 53.

Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri

1. Nelle scuole con alunni provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri come individuati dall'art. 1 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento), come inserito dall'art. 1 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 321, al fine dell'attuazione di progetti approvati dalle istituzioni scolastiche e mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, il sovrintendente scolastico assegna i docenti necessari, anche prescindendo dalle graduatorie provinciali del personale docente, scegliendoli tra docenti in possesso di idonea formazione e con disponibilità alla permanenza triennale nella sede. A tal fine la giunta provinciale determina i requisiti per la copertura dei posti avuto riguardo in particolare alla conoscenza della cultura mochena e di quella cimbra e della lingua tedesca, e definisce i criteri per l'accertamento di tali requisiti; promuove inoltre un progetto di formazione selettivo al termine del quale è predisposta un'apposita graduatoria.

Art. 54.

Modifica all'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento)

1. All'art. 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'art. 15 del decreto del Presidente della giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., al primo periodo del comma 2, dopo le parole: «e di contributi previdenziali ed assistenziali» sono aggiunte le seguenti: «nonché gli eventuali oneri derivanti dalla copertura assicurativa presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 55.

Modificazioni all'art. 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore)

1. All'art. 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come da ultimo modificato dall'art. 21 del decreto del Presidente della giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della giunta provinciale anche in ordine ai vincoli di destinazione dei beni immobili e mobili alle finalità di cui al presente articolo, fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.»;

b) al comma 2-bis le parole: «nella misura del 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del 70 per cento».

2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella «A» allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Capo XX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 56.

Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale)

1. All'art. 24 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La provincia promuove la partecipazione dei soggetti portatori di handicap alle attività di formazione professionale, attraverso la creazione d'idonee condizioni didattiche e organizzative, il supporto alle iniziative d'inserimento nelle attività formative ordinarie, l'adozione d'idonei servizi di sostegno.».

2. All'art. 25 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato dall'art. 32 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico all'interno dei corsi di base della formazione professionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 3 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni comprensori). Alla fornitura dei libri di testo necessari per l'espletamento delle attività formative provvede il centro di formazione professionale e le relative spese sono riconosciute dalla provincia. Al termine della frequenza dell'anno di obbligo scolastico gli allievi medesimi possono trattenere i libri in proprietà, previo rimborso al centro di formazione professionale di una quota pari al 20 per cento del prezzo di copertina.».

3. I commi da 2 a 5 dell'art. 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 sono abrogati.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XXI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

Art. 57.

Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara)

1. All'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le entrate del Centro sono costituite da entrate derivanti dalle attività e dai servizi resi, da finanziamenti delle attività, delle manifestazioni e delle iniziative affidati al Centro, dal concorso agli oneri di gestione e da assegnazioni per progetti culturali, per programmi di

investimento, per la costituzione di un fondo di dotazione da parte della provincia e degli enti proprietari delle strutture e dalle altre entrate e contributi a qualsiasi titolo affluiti al bilancio del Centro.».

2. All'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, come modificato dall'art. 16 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10, al comma 1-bis le parole: «ai programmi di investimento da parte» sono sostituite dalle seguenti: «ai programmi d'intervento».

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XXII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMIGRAZIONE

Art. 58.

Modifica all'art. 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti)

1. All'art. 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 al comma 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le associazioni già iscritte ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 sono iscritte d'ufficio nel registro delle associazioni degli emigrati trentini all'estero di cui all'art. 6 della presente legge.».

Capo XXIII

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI NORME COMUNITARIE

Art. 59.

Modifica all'art. 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 relativo all'attuazione di programmi di interesse comunitario

1. All'art. 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come da ultimo modificato dall'art. 7 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, qualora necessario ai fini della gestione delle somme assegnate dall'Unione europea per la realizzazione di progetti comunitari, gli interessi bancari maturati sugli anticipi riscossi dalla provincia sono distintamente contabilizzati e costituiscono incremento dello stanziamento da destinare all'attuazione degli interventi medesimi.».

Capo XXIV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORESTE

Art. 60.

Modifica all'art. 8-bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30)

1. All'art. 8-bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, come da ultimo modificato dall'art. 39 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1 le parole: «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Art. 61.

Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse)

1. All'art. 12-bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'art. 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 6-bis le parole: «fino al 31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2005».

2. All'art. 20 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come modificato dall'art. 18 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Il servizio foreste è autorizzato a realizzare, di norma in economia e senza limiti di importo, opere e infrastrutture forestali in armonia con le previsioni del piano di cui all'art. 2, nonché a provvedere alla loro manutenzione. Nei casi stabiliti dalla giunta provinciale, qualora sussistano particolari condizioni per la difesa del suolo, il riequilibrio o la stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani, oppure per aree che presentano condizioni di produttività marginale in rapporto alla superficie boscata e al volume delle possibili utilizzazioni, nonché nell'ambito del patrimonio provinciale, i relativi interventi sono a totale carico del bilancio provinciale. Negli altri casi le spese sono ripartite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria a carico del bilancio della provincia e dei proprietari dei terreni. In particolare il servizio foreste può provvedere:».

3. All'art. 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'art. 38 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma è sostituito dal seguente:

«4. Le eventuali spese spettanti ai proprietari dei terreni per l'attuazione da parte della struttura provinciale competente alla realizzazione dei lavori e degli interventi di cui ai capi IV e V possono essere anticipate con fondi del bilancio provinciale. In tal caso i proprietari, o per essi la commissione forestale provinciale, utilizzando i fondi accantonati ai sensi dell'art. 27, rimborsano alla provincia le quote di sua spettanza; tali somme sono introitate nel bilancio provinciale.».

4. Il presente articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella «B».

Capo XXV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 62.

Inserimento dell'art. 7-bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982 n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura)

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Controlli e certificazioni). — 1. Nell'ambito del territorio provinciale il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri di cui al capo VII della legge 25 novembre 1971 n. 1096 (Disciplina dell'attività sementiera), come modificato dall'art. 29 della legge 29 aprile 1976, n. 195, sono esercitati dalla provincia sulla base dei criteri e con le modalità definite dalla giunta provinciale.».

Art. 63.

Disposizioni per la prima applicazione della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente «Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28. (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39. (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)»

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale nomina il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige secondo quanto disposto dall'art. 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'art. 5 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11. Fino a tale data continuano a operare, secondo la disciplina previgente, il consiglio d'amministrazione e il comitato esecutivo in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sessanta giorni dalla nomina il nuovo consiglio d'amministrazione adotta il regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto e lo trasmette alla giunta provinciale per l'approvazione.

3. Dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto, il personale in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), ivi compreso quello dirigenziale, è trasferito all'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Dalla stessa data il consiglio d'amministrazione conferisce gli incarichi dirigenziali dell'Istituto ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'art. 14 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11; fino a tale data continuano a essere svolti gli incarichi affidati al personale dell'istituto ai sensi della normativa previgente, fermo restando quanto disposto dai contratti a tempo determinato.

4. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige subentra all'ESAT nei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compreso quello del direttore, per la durata residua dei contratti.

5. Il rapporto di lavoro del personale trasferito è regolato dai contratti collettivi del personale della provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 2, lettera c), della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'art. 15 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

6. La giunta provinciale può impartire direttive all'agenzia per la rappresentanza negoziale perché siano approvate disposizioni sul personale già in servizio presso l'ESAT, in relazione al suo trasferimento all'istituto agrario di San Michele all'Adige.

7. Entro un anno dalla data di trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige del personale dell'ESAT sono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le eventuali unità di personale relative al personale proveniente dall'ESAT in esubero rispetto alle dotazioni di personale stabilite dall'Istituto. Le unità di personale in esubero sono poste in mobilità in applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento).

8. Con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione da parte della giunta provinciale del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige l'ESAT è soppresso. Dalla medesima data l'Istituto esercita le funzioni di assistenza e consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'ESAT.

9. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ESAT decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che rimane in carica per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi dell'art. 65. Il direttore provvede all'ordinaria amministrazione fino alla soppressione dell'ente.

10. A seguito della soppressione dell'ESAT i riferimenti all'ESAT contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige e rispettivamente alla provincia autonoma di Trento in relazione alle competenze in materia di registro delle imprese agricole ad essa attribuite dalla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11.

Art. 64.

Modifica all'art. 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige)

1. All'art. 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, come sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, al comma 1, alla lettera b) sono aggiunte le seguenti parole:

«nonché di documentazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari del Trentino, attraverso ricerche di tipo chimico, fisico-chimico, biochimico, microbiologico e nutrizionale.».

Art. 65.

Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11

1. Il direttore dell'ESAT in carica fino al giorno in cui, ai sensi dell'art. 63, comma 8, della presente legge, interviene la soppressione dell'ESAT, entro i successivi trenta giorni e con riferimento alla data di soppressione redige il rendiconto generale finale dell'ente. Il rendiconto generale finale è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di soppressione, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione delle attività e delle passività dell'ente alla medesima data, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'Ente o, in mancanza, alle norme provinciali in materia; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige integra il proprio bilancio d'esercizio con le risultanze del conto finanziario finale dell'ESAT.

2. Per consentire il subentro nei rapporti giuridici e l'integrazione del bilancio dell'Istituto, la provincia è autorizzata ad assegnare una somma massima di lire un miliardo a favore dell'Istituto medesimo. Per l'assegnazione della predetta somma l'Istituto presenta apposita richiesta alla provincia, evidenziando i valori attivi e passivi relativi riscontrati liquidabili entro il termine dell'esercizio finanziario; la richiesta è assoggettata al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. La somma è assegnata dalla provincia entro il limite massimo dello squilibrio fra i valori passivi e i valori attivi.

3. Per i fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire un miliardo a carico dell'esercizio finanziario 2001; alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi per nuove leggi - spese in conto capitale - riportati all'unità di base 95.1.210.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente articolo, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento), articolo come da ultimo modificato dall'art. 7 della presente legge.

5. Per i fini di cui al comma 2 del presente articolo, con la tabella «A» allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'anno 2001.

Art. 66.

Abrogazione della legge provinciale 31 gennaio 1978 n. 10 (Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche)

1. La legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 è abrogata.

Art. 67.

Modificazioni all'art. 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura)

1. All'art. 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'art. 40 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche, con particolare riguardo alle grandinate, mediante l'attuazione della difesa passiva delle produzioni agricole intensive o pregiate, ai consorzi di cui all'art. 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale), alle cooperative e loro consorzi, autorizzati dalla provincia e ai singoli produttori può essere concesso un contributo fino alla misura massima del 25 per cento a copertura delle spese sostenute per il pagamento del premio delle polizze stipulate relativamente ai contratti di assicurazione di cui all'art. 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

b) ai commi secondo e terzo le parole: «consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti»;

c) al terzo comma dopo le parole: «legge 14 febbraio 1992, n. 185,» sono aggiunte le seguenti: «per i danni derivanti da epizootie e fitopatie in grado di incidere negativamente sulla produzione lorda vendibile»;

d) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

«La provincia può concedere un contributo fino alla misura massima del 25 per cento, entro i limiti di stanziamento di bilancio, a copertura delle spese sostenute dai soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, per le azioni di mutualità e solidarietà a favore degli associati.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, i soggetti di cui al primo comma, ad esclusione dei singoli produttori, possono contrarre mutui di durata quinquennale, pari allo scoperto di rischio a carico dei produttori agricoli, con il limite del 35 per cento del premio assicurativo annuale. Il concorso provinciale nel pagamento degli interessi, per tutta la durata del mutuo, non potrà superare il 50 per cento della spesa determinata in relazione al tasso di riferimento individuato dalla giunta provinciale, nel rispetto della legislazione vigente in materia. La provincia, nel caso in cui per tre anni consecutivi l'importo dei risarcimenti dei danni sia superiore ai premi pagati, potrà concedere un contributo fino al 50 per cento del mutuo di cui sopra. La provincia potrà altresì prestare fidejussione, nei limiti di cui all'art. 9 della presente legge, a garanzia delle iniziative previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale)»;

e) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con la deliberazione di cui all'art. 4, la giunta provinciale determina le modalità di applicazione degli interventi di cui ai commi terzo, quarto e quinto, nonché le modalità di erogazione del contributo per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal produttore secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale, come previsto dall'art. 127, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

f) al quinto comma le parole: «Per le medesime finalità di cui al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «Allo scopo di diminuire i danni provocati dalle avversità atmosferiche mediante l'attuazione della difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale».

2. Il quinto comma dell'art. 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

3. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella «A» allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 2002 e 2003.

Capo XXVI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 68.

Riferimento delle spese e copertura degli oneri

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella «A», la medesima tabella riporta le nuove spese come autorizzate nei relativi articoli.

2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella «B», le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni richiamate nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003 indicati nella medesima tabella «B» in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

3. Per il triennio 2001-2003 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella «C». Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 69.

Variazioni di bilancio

1. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'art. 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dall'art. 7 della presente legge.

Art. 70.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 marzo 2001

DELLAI

Visto per la promulgazione ad eccezione dell'art. 4 comma 2 e dell'art. 44, commi 3, 4, 5 scondo le osservazioni del consiglio dei Ministri nella seduta del 21 marzo 2001.

Il commissario del Governo per la provincia di Trento: DE MURO

01R0418

LEGGE PROVINCIALE 22 marzo 2001, n. 4.

Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile), alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi) e abrogazione di disposizioni connesse.

(Pubblicata nel supplemento n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 13 del 27 marzo 2001)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. (Organizzazione degli interventi della provincia in materia di protezione civile)

1. All'art. 1 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 3 è aggiunto in fine il seguente:

«3-bis. In ordine alla sussistenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno ai sensi del comma 2 nonché degli eventi di cui al comma 3, provvede la giunta provinciale su parere del dirigente generale competente in materia di protezione civile.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. L'art. 2 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Attività consultiva in materia di protezione civile del comitato tecnico-amministrativo*). — 1. Le funzioni consultive in materia di protezione civile previste da questa legge, e in particolare quelle indicate dall'art. 4, sono svolte dal comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come da ultimo modificato dall'art. 53 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3. A tal fine il comitato tecnico-amministrativo è integrato, nello svolgimento delle predette funzioni, dai dirigenti preposti ai dipartimenti e alle altre strutture competenti in materie attinenti alla protezione civile, individuati dalla giunta provinciale.».

Art. 3.

Modificazioni all'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. All'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'art. 34 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni in materia di protezione civile spettanti al comitato tecnico-amministrativo di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26»;

b) al comma 1, le parole: «di cui all'art. 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 55 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26»;

c) la lettera g) del comma 1, è abrogata.

Art. 4.

Introduzione dell'art. 4-bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. Dopo l'art. 4 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Organizzazione provinciale della protezione civile*). — 1. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i loro ordinamenti e le loro competenze, la provincia, i comuni, l'azienda provinciale per i servizi sanitari nonché le organizzazioni di volontariato, secondo quanto previsto da questa legge.

2. Costituiscono strutture operative dell'organizzazione provinciale di protezione civile:

a) il corpo permanente dei vigili del fuoco di cui all'art. 14 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), come modificato dall'art. 21 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il corpo forestale provinciale di cui all'art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'art. 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, e le altre strutture organizzative della provincia a cui sono attribuiti, in base alle disposizioni ordinamentali della provincia medesima, le funzioni e i compiti di cui all'art. 1, comma 1;

b) le strutture competenti dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

c) i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco di cui all'art. 1 della legge regionale 2 settembre 1978, n. 17 (Ordinamento del servizio antincendi e delega delle funzioni alle province autonome di Trento e di Bolzano);

d) le strutture operative del servizio provinciale del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

e) le strutture operative della croce rossa italiana operanti in ambito provinciale;

f) le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 10.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. L'art. 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Partecipazione del volontariato all'attività di soccorso*).

— 1. Per consentire la più ampia partecipazione dei cittadini e dei gruppi organizzati alle attività di protezione civile, la provincia può stipulare convenzioni con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, con le strutture operative provinciali della Croce rossa italiana e con le organizzazioni di volontariato operanti nel campo della protezione civile o in attività strumentali. Le convenzioni disciplinano le modalità d'uso dei soggetti in questione e definiscono i rapporti finanziari.

2. Nell'ambito della convenzione con il servizio provinciale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico è disciplinato, inoltre, il soccorso degli infortunati, dei pericolanti e il recupero dei caduti sul territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie della provincia, la prevenzione degli infortuni nell'attività di frequentazione di tali ambienti, anche nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 2 e 3.

3. Restano ferme le competenze spettanti all'azienda provinciale per i servizi sanitari in ordine all'attività di soccorso sanitario.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. All'art. 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 al comma 2 le parole: «relativamente a beni pubblici o di uso pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente a beni del demanio o del patrimonio o a beni d'uso pubblico».

2. All'art. 23 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 2 è aggiunto in fine il seguente:

«2-bis. In caso di pubblica calamità che colpisce i patrimoni boschivi, sia di proprietà pubblica che privata, la giunta provinciale può concedere contributi in misura superiore al limite massimo di spesa annuale previsto dal piano di sviluppo rurale della provincia, fermi restando i limiti di intervento, le condizioni e gli obblighi previsti dalle disposizioni di settore vigenti.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. La rubrica dell'art. 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di pubblica utilità e di espropriazioni».

2. All'art. 24 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per l'espropriazione di immobili occorrenti per la realizzazione delle attività di soccorso e di prima assistenza di cui al capo III della presente legge, per l'esecuzione degli interventi di ripristino e di ricostruzione di cui alla presente sezione nonché di quelli di prevenzione urgente di cui all'art. 7, comma 1-ter, l'indennità di espropriazione di cui al capo III della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità) è determinata con riferimento allo stato di fatto e di diritto degli immobili sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso. In tal caso per gli immobili interessati dall'espropriazione non possono essere concesse, e se concesse sono revocate, le provvidenze previste dalla presente legge.»

Art. 8.

Modificazioni all'art. 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. All'art. 27 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per riattivare l'attività produttiva, alle imprese industriali, commerciali, artigianali, alberghiere e turistiche che, per effetto di pubblica calamità, abbiano subito danni rilevanti in rapporto alla struttura aziendale, possono essere concesse le seguenti agevolazioni:

a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile per riparare o ricostruire, anche in economia, o riacquistare i beni danneggiati ovvero distrutti ovvero dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi; a tal fine gli immobili dichiarati inagibili sono ceduti a titolo gratuito al comune ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime. L'ammontare del contributo non può essere superiore a un miliardo di lire;

b) un contributo in conto capitale nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'espianto, il trasporto e la reinstallazione di impianti, macchinari e attrezzature da trasferire in seguito a provvedimenti adottati dalle competenti autorità per la pubblica calamità o per situazioni di pericolo suscettibili di provocare una pubblica calamità;

c) un contributo *una tantum* nella misura massima dell'8 per cento dei ricavi delle vendite o delle prestazioni conseguiti nell'anno precedente la pubblica calamità per l'interruzione dell'attività produttiva o per la riduzione del volume degli affari a seguito della calamità pubblica per un periodo superiore a un mese, o anche per un periodo inferiore se i ricavi per la mancata attività produttiva nel periodo di riferimento rappresentano una percentuale superiore all'8 per cento annuo. L'ammontare del contributo non può essere superiore a 100 milioni di lire; con la deliberazione di cui all'art. 25, comma 3, la giunta provinciale determina i livelli minimi di contributo concedibile.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse anche ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile, nella misura complessiva non superiore a 500 milioni ed in ogni caso con una riduzione pari a 2 milioni di lire.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 19 giugno 2000, n. 7.»;

d) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: «; qualora l'immobile sia distrutto ovvero dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente a causa dell'evento calamitoso, la giunta provinciale, su richiesta del proprietario dell'immobile, è autorizzata a concedere allo stesso un indennizzo in misura non superiore al 50 per cento del valore dell'immobile allo stato di fatto e di diritto sussistente al momento antecedente al verificarsi dell'evento calamitoso, stabilita tenendo conto del reddito del proprietario; in tali casi l'area di sedime su cui insiste l'immobile distrutto o dichiarato inagibile è ceduta a titolo gratuito al comune»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. I contributi di cui al comma 1 spettanti complessivamente alla medesima impresa non possono essere concessi in misura superiore a quella stabilita dalla lettera a) del medesimo comma 1 e il relativo ammontare è in ogni caso ridotto di un importo pari al 2 per cento dell'attivo patrimoniale netto risultante dal bilancio dell'impresa riferito all'anno precedente a quello in cui è avvenuta la calamità.»

Art. 9.

Modificazioni all'art. 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. All'art. 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificato dall'art. 20 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, al comma 5 le parole: «nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata o distrutta, anche la costruzione o l'acquisto di altra abitazione» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, qualora l'abitazione sia stata gravemente danneggiata ovvero distrutta in conseguenza dell'evento calamitoso, anche l'acquisto, la costruzione o il risanamento di altra abitazione».

2. All'art. 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Qualora gli interventi previsti da quest'articolo riguardino edifici ricadenti nelle zone per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui all'art. 14, la misura del contributo previsto dal comma 1, lettera a), n. 1) è elevata fino al 95 per cento, anche con riferimento a quelli di cui all'art. 31 in favore delle cooperative edilizie.

7-ter. Gli immobili, anche non distrutti, dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità competente a causa di eventi calamitosi, sono assimilati, ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, agli immobili distrutti; in tal caso essi sono ceduti a titolo gratuito al comune, ovvero, in caso di demolizione, è ceduta allo stesso comune la relativa area di sedime.».

Art. 10.

Introduzione dell'art. 37-bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. Dopo l'art. 37 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

«Art. 37-bis (Veicoli). — 1. Per la sostituzione dei veicoli ad uso privato distrutti o resi inservibili a causa di una calamità o delle connesse operazioni di soccorso, per la quale sia stato emanato il decreto di dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 14, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore a lire 10 milioni per i veicoli di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), a lire 35 milioni per le autovetture e a lire 50 milioni per gli altri autoveicoli di cui all'art. 54 del medesimo decreto legislativo.

2. Per la riparazione dei veicoli di cui al comma 1 danneggiati dalla calamità o dalle connesse operazioni di soccorso, può essere concesso a favore dei rispettivi proprietari un contributo pari all'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta e documentata; a tal fine la predetta spesa è riconosciuta nel limite del valore di mercato attribuibile al veicolo stesso al momento della calamità. In ogni caso il contributo non può essere superiore ai valori di cui al comma 1.».

Art. 11.

Introduzione dell'art. 39-bis nella legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

1. Dopo l'art. 39 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 è inserito il seguente:

«Art. 39-bis (Disposizioni particolari per la ricostruzione di muri di sostegno e contenimento). — 1. Le autorizzazioni edilizie di cui all'art. 83, comma 1, lettera g), della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, per la ricostruzione totale o parziale di muri di sostegno e contenimento di terrazzamenti coltivati, danneggiati o distrutti a seguito di calamità, per i fini di tutela del paesaggio sono rilasciate dai comuni in deroga ai limiti di cui all'art. 99, comma 1, lettera d), della medesima legge provinciale n. 2 del 1991, come sostituito dall'art. 65 della legge provinciale n. 10 del 1998.

2. I comuni, previa delimitazione di zone omogenee interessate da calamità, possono acquisire direttamente la perizia geologica riferita all'intera zona delimitata, in sostituzione delle perizie geologiche richieste ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione urbanistica per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.».

Art. 12.

Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi)

1. All'art. 5 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come modificato dall'art. 15 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) adotta il piano pluriennale delle dotazioni strumentali necessarie per il funzionamento del corpo permanente, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;».

2. All'art. 8 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La scuola, sulla base di specifiche convenzioni volte a regolare i rapporti giuridici e finanziari, può altresì svolgere le attività formative e addestrative di cui al comma 2 in favore di altre amministrazioni nonché di organizzazioni operanti al di fuori della provincia aventi per scopo il soccorso e la protezione civile.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per lo svolgimento delle attività formative e addestrative dei soggetti di cui ai commi 2 e 2-bis nonché dei formatori dei medesimi, la scuola si avvale di docenti e di istruttori, anche esterni alla provincia sulla base di contratti di collaborazione o convenzioni, in possesso di idonea professionalità ed esperienza come specificate con deliberazione della giunta provinciale.».

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 23, 27, 30 e 37-bis della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come modificati dalla presente legge, si applicano con riferimento alle pubbliche calamità verificatesi successivamente al 10 settembre 2000.

2. In relazione alle predette calamità, in deroga a quanto previsto dall'art. 28 della legge provinciale n. 2 del 1992, le domande per la concessione dei contributi previsti dalla stessa legge, ivi compresi quelli introdotti dalle modificazioni apportate alla medesima legge dalla presente legge, sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; mantengono validità le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, ferma restando la possibilità di integrazione delle stesse, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla giunta provinciale.

Art. 14.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) art. 3 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2;

b) comma 3 dell'art. 50 (Soppressione di organi collegiali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

c) legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia);

d) art. 23 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»).

2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento cessano di avere efficacia la legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione) e la legge regionale 9 gennaio 1962, n. 4.

Art. 15.

Riferimento delle spese

1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella «A», le spese sono poste a carico delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003, indicati nella medesima tabella «A» in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 22 marzo 2001

DELLAI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia di Trento*: DE MURO

01R0419

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5.

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige n. 16 del 17 aprile 2001*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica in provincia di Trento e opera in riferimento agli articoli 21, 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

Art. 2.

Istituzione di posti a tempo indeterminato

1. Ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole a carattere statale di ogni ordine e grado della provincia di Trento, sono istituiti posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica, distinti per grado di scuola, rientranti nel ruolo di cui all'art. 38 (Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola) della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come modificato dall'art. 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

2. Al docenti di religione cattolica di cui al comma 1 si applicano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le norme di stato giuridico ed il trattamento economico previsti per il personale docente del corrispondente ordine e grado di scuola della provincia di Trento.

Art. 3.

Accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente

1. Per l'accesso ai posti a tempo indeterminato del personale docente di religione cattolica di cui all'art. 2 trova applicazione l'art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

2. I titoli di qualificazione professionale per partecipare alle procedure concorsuali sono quelli stabiliti al punto 4 (Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 (Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche), come modificato dall'intesa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202. Ai docenti di cui alla lettera b) del punto 4.4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985 è richiesto anche il possesso di un diploma di formazione teologica o di scienze religiose riconosciuto dall'ordinario diocesano di Trento.

3. Ai candidati dei concorsi previsti dal comma 1 è richiesto, oltre ai titoli di cui al comma 2, anche il possesso del riconoscimento di idoneità previsto dal protocollo addizionale, punto 5, lettera a), reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), rilasciato dall'ordinario diocesano di Trento.

4. Almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice devono essere in possesso di titoli specifici riferiti al concorso, stabiliti dalla giunta provinciale d'intesa con l'ordinario diocesano. La giunta provinciale definisce altresì i programmi d'esame, d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, nonché le ulteriori modalità e criteri di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1.

5. L'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato è disposta dal sovrintendente scolastico d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento, ai sensi del protocollo addizionale, punto 5, lettera a) reso esecutivo con la legge n. 121/1985, e del punto 2.5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 751/1985.

Art. 4.

Assunzione di personale docente a tempo determinato

1. Per tutti i posti non coperti da docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti a tempo determinato stipulati dalla competente autorità scolastica d'intesa con l'ordinario diocesano di Trento. Analogamente si provvede per le sostituzioni dei docenti assenti, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di sostituzioni.

2. Qualora per la copertura dei posti di cui al comma 1 venga assunto personale docente di religione cattolica già incaricato stabilizzato ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola), allo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di stato giuridico ed economico previste per detto personale.

Art. 5.

Revoca dell'idoneità

1. Ferme restando le norme vigenti sulla mobilità del personale docente della scuola a carattere statale, il personale docente di religione con contratto a tempo indeterminato al quale viene revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, può fruire, a domanda e previa verifica della disponibilità dei posti, della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, purché in possesso dei prescritti titoli professionali.

2. Nel caso in cui il docente al quale sia stata revocata l'idoneità dall'ordinario diocesano non fruisca della mobilità di cui al comma 1, e abbia almeno dieci anni di servizio, lo stesso può essere utilizzato per i fini di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 49 (Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento) della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, articolo come da ultimo modificato dall'art. 66 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

3. Qualora non trovino applicazione i commi 1 e 2, ai motivi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni si aggiunge la revoca dell'idoneità da parte dell'ordinario diocesano, divenuta esecutiva a norma dell'ordinamento canonico.

Art. 6.

Incarichi ispettivi

1. Al fine dello svolgimento delle funzioni ispettive relative all'insegnamento della religione cattolica, il sovrintendente scolastico conferisce, per la durata di cinque anni, rinnovabili, un incarico ispettivo ad uno dei docenti di religione cattolica ritenuto idoneo dall'ordinario diocesano di Trento.

2. Per i fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). La nomina è disposta previo collocamento in aspettativa senza assegni, con diritto al mantenimento del posto, per la durata dell'incarico.

3. Per quanto riguarda il trattamento economico si fa riferimento a quello previsto per il personale ispettivo dai contratti collettivi statali e provinciali di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433.

4. A richiesta della giunta provinciale, il personale di cui al comma 1 può esercitare funzioni ispettive anche nei corsi della formazione professionale di base di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

Art. 7.

Norme transitorie

1. In prima applicazione della presente legge hanno titolo all'assunzione nei posti a tempo indeterminato di cui all'art. 2, comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno otto anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per soli titoli.

2. Hanno titolo altresì ad essere immessi nei predetti posti a tempo indeterminato, fino alla concorrenza dei posti a tale fine disponibili e successivamente all'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1, i docenti di religione in servizio con incarico nelle scuole a carattere statale della provincia di Trento in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, commi 2 e 3, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto servizio di insegnamento della religione cattolica per almeno quattro anni, anche non continuativi, previo superamento di un concorso riservato per titoli integrato da un colloquio.

3. Al fine del riconoscimento degli anni di servizio di cui ai commi 1 e 2 si intendono gli anni di servizio comunque prestati con incarico annuale.

4. Le modalità e i criteri di svolgimento dei concorsi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con provvedimento della giunta provinciale.

5. In prima applicazione l'incarico ispettivo è confermato al personale che abbia svolto da almeno dieci anni in provincia di Trento funzioni ispettive per l'insegnamento della religione cattolica. Allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'art. 6. Nel caso di mancato rinnovo dell'incarico, il personale di cui al presente comma è inquadrate, anche in soprannumero e purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 2 e 3, tra il personale docente di religione cattolica di cui all'art. 2.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con i fondi di cui all'unità previsionale di base 10.6.110 (capitolo 21876/001) del bilancio provinciale annuale 2001 e pluriennale 2001-2003.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 aprile 2001

DELLAI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia di Trento*
vice prefetto: IUNI

01R0420

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 13 aprile 2001, n. 11.

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 17 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Capo I
FINALITÀ E INDIRIZZI GENERALI

Art. 1.
O g g e t t o

1. La presente legge regionale, individua, nelle materie relative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e disciplina il conferimento delle rimanenti funzioni amministrative alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali.

2. Tali funzioni sono esercitate e conferite in conformità ai principi stabiliti dall'art. 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni e dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modifiche e integrazioni.

3. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in applicazione del principio di sussidiarietà; conseguentemente tutte le funzioni regionali che non attengono ad esigenze unitarie per la collettività ed il territorio regionale, sono conferite alle province, ai comuni, alle comunità montane secondo le rispettive dimensioni territoriali associative ed organizzative.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 attengono, in particolare, ai seguenti ambiti:

- a) sviluppo economico ed attività produttive;
- b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
- c) servizi alla persona e alla comunità;
- d) polizia amministrativa.

5. Salvo diversa espressa disposizione della presente legge, il conferimento di funzioni comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni conferite.

6. Tutte le funzioni amministrative non espressamente conservate allo Stato dal decreto legislativo n. 112 del 1998, spettano alla Regione, alle province, ai comuni, alle comunità montane ed alle autonomie funzionali, secondo quanto disposto dalla presente legge.

Art. 2.

Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.

3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza; può interessare tutti gli ambiti indicati dall'art. 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.

Art. 3.

Principio della concertazione

1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il principio della concertazione con gli enti locali e con le parti sociali.

2. Le modalità di partecipazione delle parti sociali nel tavolo di concertazione regionale sono individuate dalla giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

RUOLO DELLA REGIONE E DEGLI ENTI LOCALI

Art. 4.

Funzioni della Regione

1. Nelle materie oggetto della presente legge la Regione esercita funzioni di legislazione, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

2. Qualora la presente legge attribuisca alla giunta regionale funzioni amministrative senza una specifica competenza all'adozione del provvedimento finale, si intende fatta salva la previsione di cui all'art. 28, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione» e successive, modifiche e integrazioni, secondo il quale è competente, ai fini dell'adozione del provvedimento finale nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria, il dirigente responsabile della struttura organizzativa competente in materia.

3. Con riferimento alle materie di rilievo sovraregionale o che richiedono l'intervento congiunto dello Stato, degli enti locali, delle autonomie funzionali nonché dei soggetti privati, la Regione si avvale degli accordi di cui all'art. 2; comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e successive modifiche e integrazioni, nonché delle altre forme convenzionali previste dalle leggi vigenti.

4. Per agevolare lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, la Regione, anche in applicazione dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, promuove la cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione stessa, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite.

5. Alla Regione competono, nelle materie oggetto della presente legge, le funzioni di vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni conferite, con particolare riferimento alle funzioni ed ai compiti per i quali, ai sensi dell'art. 8, comma 1, è definito il livello ottimale di esercizio.

6. Ove lo richiedano particolari esigenze determinate da eventi calamitosi o da situazioni di grave insufficienza delle infrastrutture indispensabili allo sviluppo economico e sociale, la Regione può intervenire, in via eccezionale, assumendo ogni idonea iniziativa anche in ambiti riguardanti funzioni amministrative conferite agli enti locali e non espressamente attribuite alla competenza regionale.

Art. 5.

Funzioni delle province

1. Le province, esercitano funzioni di programmazione in riferimento alle materie e competenze proprie, attribuite o delegate.

2. Le province esercitano, altresì, funzioni di tipo gestionale in riferimento agli interessi relativi a vaste zone intercomunali o all'intero territorio provinciale.

3. Al fine di valorizzare la specificità delle condizioni socio-economiche del proprio territorio, su iniziativa della provincia interessata, con legge regionale previo parere della Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui all'art. 18, ulteriori funzioni amministrative possono essere attribuite alle province; in particolare viene riconosciuta la specificità alla provincia di Belluno in relazione alle convenzioni comunitarie per le zone transfrontaliere.

Art. 6.

Funzioni dei comuni

1. È attribuita ai comuni, singoli o associati, secondo le modalità di cui all'art. 8, la generalità delle funzioni, in particolare nei settori dei servizi alla persona, dei servizi sociali, dello sviluppo economico nonché dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio, con l'eccezione di quelle espressamente riservate alla Regione e alle province o conferite alle comunità montane e alle autonomie funzionali.

Art. 7.

Funzioni delle città metropolitane

1. Alle città metropolitane, ove costituite, sono attribuite le funzioni amministrative di cui agli articoli 5 e 6 che richiedono l'esercizio unitario nell'ambito del proprio territorio.

Art. 8.

Esercizio associato di funzioni da parte dei comuni

1. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni, definisce, per materia, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni conferite ai comuni, al fine di garantire la possibilità di esercizio in forma associata con le modalità di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, fatto salvo quanto già disciplinato dalla legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 «Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36» e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni.

2. I livelli ottimali di cui al comma 1 sono individuati, anche con riferimento all'art. 4, comma 3, lettere e), f) e g) della legge n. 59/1997 ed in applicazione del principio di leale collaborazione tra enti locali, in ragione dei seguenti elementi:

- a) dimensione demografica, caratteristiche geografiche, morfologiche e orografiche dei territori dei comuni interessati;
- b) classi di popolazione dei comuni interessati, con particolare attenzione alle esigenze delle componenti infantile, femminile, studentesca, produttiva e anziana;
- c) tipologia ed articolazione delle attività produttive e commerciali presenti nei comuni interessati al fine di assicurare un congruo sviluppo dell'economia e dell'occupazione locali;
- d) vocazioni e tradizioni delle popolazioni interessate;
- e) caratteristiche dei servizi da assicurare ai cittadini, in modo che il loro esercizio associato risulti maggiormente efficace ed economico;

f) contiguità territoriale, salvo casi eccezionali, fra i comuni interessati.

3. Entro i successivi centoventi giorni, i comuni interessati, anche con il concorso delle province oppure, nel caso di comuni montani, delle comunità montane, individuano i soggetti, le forme e le metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

4. All'interno del territorio provinciale, le funzioni di tipo gestionale di vaste aree intercomunali di cui all'art. 5, comma 2, sono esercitate dai soggetti individuati ai sensi del comma 3.

5. Qualora i comuni, entro il termine di cui al comma 3 ed in applicazione del principio di adeguatezza di cui all'art. 4, comma 3, lettera g), della legge n. 59/1997, dichiarino, nelle forme previste dai rispettivi statuti, l'impossibilità di garantire l'esercizio in forma associata delle funzioni conferite, entro i successivi novanta giorni tali funzioni sono temporaneamente delegate alla provincia competente per territorio oppure, nel caso di comuni montani, alla comunità montana, fino all'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per l'esercizio associato delle funzioni e dei compiti trasferiti o delegati.

6. Per favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni la Regione individua appositi strumenti di incentivazione nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali».

Capo III

TUTELA DEL TERRITORIO MONTANO

Art. 9.

Ruolo delle comunità montane

1. Le comunità montane promuovono la valorizzazione e lo sviluppo dei territori montani nel quadro della programmazione regionale e in attuazione delle leggi regionali.

2. Le comunità montane, in particolare, esercitano le funzioni amministrative nei settori della tutela e valorizzazione dello spazio agro-forestale e della manutenzione del territorio, nell'ambito della programmazione regionale e secondo le indicazioni contenute nei piani territoriali provinciali.

Art. 10.

Funzioni delle comunità montane

1. Fermo restando le competenze già attribuite dalla legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 «Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani» e successive modifiche ed integrazioni, le comunità montane, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, possono esercitare direttamente gli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale n. 2/1994, e in particolare:

a) il mantenimento delle aree prative;

b) lo sfalcio dei prati incolti, prioritariamente di quelli prossimi alle aree urbane e turistiche;

c) il controllo della vegetazione infestante nelle superfici abbandonate;

d) la manutenzione delle sistemazioni idraulico-agrarie dei terreni;

e) il recupero e la manutenzione delle infrastrutture interaziendali, della sentieristica e della viabilità interpoderale, ivi compresa la sistemazione delle scarpate e ogni altro intervento atto ad assicurarne la transitabilità;

f) le cure colturali ai soprassuoli boschivi o comunque arborati, ivi compresa la pulizia del sottobosco e gli interventi fitosanitari nelle formazioni di interesse turistico-ricreativo;

g) la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;

h) la manutenzione ordinaria dei torrenti, secondo un programma definito in accordo con le strutture regionali competenti, cui resta in capo il procedimento autorizzatorio, mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini;

i) la costruzione, sistemazione e manutenzione della viabilità rurale di uso pubblico.

2. Nell'ambito delle linee guida contenute nel Piano regionale antincendi boschivi di cui all'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 «Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi», e salvo quanto previsto dall'art. 108, sono delegati alle comunità montane negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, i seguenti interventi:

a) manutenzione territoriale finalizzata alla riduzione del rischio di incendio di vegetazione quali la ripulitura del sottobosco, le cure colturali ed i diradamenti, lo sfalcio dei prati, la ripulitura degli incolti e delle aree marginali;

b) progettazione, realizzazione e manutenzione delle infrastrutture di supporto all'attività antincendio quali la viabilità di servizio, i punti di approvvigionamento idrico, le piazzole per gli elicotteri, i depositi di materiali e attrezzature;

c) vigilanza delle aree maggiormente a rischio anche attraverso il coordinamento operativo dei corpi di volontari antincendio convenzionati con la Regione;

d) diffusione delle informazioni ai cittadini per favorire comportamenti prudenti e responsabili da parte dei frequentatori delle aree boscate, nonché realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di educazione ambientale, in particolare, in ambito scolastico.

3. Le comunità montane esercitano gli interventi di cui ai commi 1 e 2 direttamente o nel rispetto delle norme vigenti, mediante affidamento ad imprese oppure ai soggetti previsti dall'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane».

4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2, con la specificazione della loro tipologia, si intendono autorizzati ove, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, non sia intervenuto, da parte degli uffici regionali competenti, un provvedimento motivato di diniego.

5. Nell'ipotesi di abbandono dei terreni da oltre due anni da parte di soggetti privati, le comunità montane, nell'ambito delle azioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente rurale montano, anche ai fini del contenimento dei fenomeni di degrado ambientale connessi all'abbandono del territorio, oltre alle funzioni attribuite dalle normative comunitarie, statali e regionali, attuano, direttamente o tramite i comuni, gli interventi di tutela di cui ai commi 1 e 2 e quelli di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua non demaniali mediante lavori di decespugliamento in alveo, sghiaimento e ricomposizione degli argini.

6. Gli interventi di tutela di cui al comma 5, vengono attuati mediante accordi o apposite convenzioni con i soggetti proprietari delle aree interessate, salve le competenze e le procedure disciplinate dalle leggi vigenti nei casi di indifferibilità ed urgenza.

7. Fatte salve le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, è delegata alle comunità montane l'istruttoria tecnico-economica degli interventi previsti dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 «legge forestale regionale».

8. La consegna e riconsegna delle malghe di proprietà dei comuni e degli enti pubblici è delegata alle comunità montane, che vi provvedono sulla base di specifico disciplinare; per le malghe di proprietà regionale continua a provvedervi l'azienda regionale Veneto agricoltura.

9. I finanziamenti regionali relativi alla gestione ed esecuzione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono imputati annualmente agli specifici capitoli del bilancio regionale afferente alla legge regionale n. 2/1994 e alla legge regionale n. 52/1978. Il riparto dei finanziamenti tra le comunità montane è effettuato con i criteri di cui all'art. 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 «Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane» come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 39.

10. Le comunità montane nel riparto dei fondi di cui al comma 9 sono tenute ad osservare le seguenti priorità:

a) interventi per la riattivazione delle malghe;

b) interventi effettuati dai proprietari per la manutenzione del territorio.

11. Fatta salva l'attività di controllo sugli interventi di cui ai commi 1 e 2, i servizi forestali regionali assicurano alle comunità montane l'attività di supporto e di collaborazione tecnico-amministrativa e, ove necessaria, l'eventuale attività di progettazione.

12. La Regione coordina la formazione professionale del personale delle comunità montane.

13. Le comunità montane, sulla base dei propri programmi annuali di intervento, provvedono alla destinazione dei fondi assegnati e alla rendicontazione finale.

Capo IV

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E POTERI SOSTITUTIVI

Art. 11.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si provvede con le risorse trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 59/1997, ai sensi di quanto stabilito negli articoli 3, comma 3, e 7 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La giunta regionale, con le disponibilità determinate ai sensi del comma 1, provvede all'esercizio delle funzioni richiedenti l'unitario esercizio a livello regionale avvalendosi contestualmente del personale statale trasferito e delle risorse strumentali, immobili e mobili, attribuite secondo modalità e termini definiti di concerto con le amministrazioni dello Stato interessate.

3. L'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti agli enti locali ai sensi della presente legge è assicurato anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali loro attribuite direttamente dallo Stato in attuazione degli accordi tra Governo e Regioni in materia.

4. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali e la competente commissione consiliare, determina le attribuzioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali relativamente alle funzioni proprie della Regione, attribuite o delegate agli enti locali con la presente legge.

5. Ove successivamente all'entrata in vigore della presente legge si proceda a conferire, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, agli enti locali ulteriori funzioni e compiti amministrativi, con le relative leggi di conferimento sono contestualmente individuate e trasferite le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie a garantirne l'esercizio previa concertazione con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali.

6. I beni immobili e i diritti reali parziali sugli stessi, nonché i beni mobili e strumentali, necessari per l'esercizio delle nuove funzioni conferite agli enti locali sono trasferiti secondo modalità e termini definiti di concerto con gli enti destinatari.

7. Al bilancio regionale sono allegati:

a) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali e trattenute dalla Regione in base ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri definiti in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

8. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse già nel corso del 2001, la giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione 2001 le conseguenti variazioni.

9. Per le funzioni proprie della Regione, conferite agli enti locali ai sensi della presente legge e comportanti l'esercizio delle stesse a partire dal 2002, si provvede alla definizione delle occorrenti risorse finanziarie nella legge di approvazione del bilancio 2002 ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 «Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335», e successive modificazioni.

10. La quantificazione delle risorse finanziarie di cui ai commi 8 e 9, non potrà essere inferiore alla media della spesa sostenuta per le stesse finalità nel triennio precedente.

Art. 12.

Individuazione delle risorse umane

1. La giunta regionale procede all'inquadramento nei ruoli regionali del personale statale trasferito entro sei mesi dall'effettiva messa a disposizione.

2. L'impiego del personale statale trasferito avviene nel rispetto delle norme di stato giuridico e di trattamento economico di ciascun dipendente come definito dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore al momento della effettiva messa a disposizione.

Art. 13.

Trattamento economico del personale trasferito

1. In assenza di specifica normativa, la giunta regionale determina l'equiparazione delle qualifiche tra il personale dello Stato e il personale del comparto «Regioni-autonomie locali».

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti da disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento.

3. Al personale trasferito è garantito il trattamento economico fisso e continuativo in godimento relativo a stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione di anzianità.

4. Il personale trasferito dallo Stato esercita, qualora consentito, il diritto di opzione per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente al trasferimento entro sessanta giorni dall'inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.

5. Trascorso il termine di cui al comma 4, in assenza di opzione, il dipendente viene iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) con decorrenza dalla data di inquadramento nel ruolo dell'ente di assegnazione.

6. Al personale regionale trasferito, a seguito di delega o trasferimento di funzioni, viene corrisposta, in base al periodo utile computabile alla data del trasferimento stesso, la differenza tra l'indennità premio di fine servizio calcolata con le modalità di cui all'art. 111 della legge regionale 10 gennaio 1991, n. 12 «Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione» e quella determinata in base alle disposizioni previdenziali stabilite dall'INPDAP. Il pagamento del differenziale di cui al citato art. 111 della legge regionale n. 12/1991 avviene entro nove mesi dall'avvenuto trasferimento, mentre non viene corrisposta l'indennità premio di fine servizio. La presente disposizione non è applicabile nell'ipotesi di trasferimento volontario.

7. Al personale coinvolto in processi di mobilità correlati al trasferimento o alla delega di funzioni vengono corrisposti gli specifici compensi di cui all'art. 17, comma 7 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni-autonomie locali 1998-2001.

8. All'atto del passaggio di personale in mobilità a seguito di delega o trasferimento di funzioni viene assegnata all'ente di destinazione la corrispondente quota del fondo per il trattamento accessorio di cui all'art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro Regioni-autonomie locali 1998-2001, al fine di garantire, secondo modalità da definire in sede di accordo con le organizzazioni sindacali, una equa corresponsione del trattamento economico variabile in godimento.

9. Il personale inquadrato nel ruolo dell'ente di assegnazione a seguito del processo di delega, non può essere comandato o trasferito nel ruolo regionale per almeno cinque anni dalla data di inquadramento nel nuovo ente.

Art. 14.

Modificazioni organizzative

1. La giunta regionale provvede, in conseguenza delle attribuzioni delle deleghe e delle funzioni, all'adeguamento degli organici, garantendo comunque l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento e di vigilanza e controllo, in ordine alle funzioni trasferite o delegate.

Art. 15.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni

1. Il termine di decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo n. 112/1998, da parte della Regione e degli enti locali è fissato al 21 febbraio 2001.

2. Fatta salva l'esplicita diversa previsione, l'esercizio delle funzioni proprie della Regione conferite agli enti locali nei titoli che seguono, decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono, dal medesimo termine di cui al comma 2 decorre l'abrogazione di ogni disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 16.

Poteri sostitutivi

1. Fatta salva l'esplicita diversa previsione nei titoli che seguono e fermo restando quanto stabilito dall'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», nel caso siano accertati una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti dalla presente legge alle province, ai comuni, alle comunità montane e alle autonomie funzionali, il presidente della giunta regionale, previa comunicazione alla conferenza permanente Regione-autonomie locali, assegna agli enti inadempienti un congruo termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere, salvo deroga motivata da ragioni di urgenza. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della giunta regionale sentiti gli enti inadempienti, nomina un commissario *ad acta* che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e dei compiti amministrativi già conferiti.

2. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla normativa regionale vigente.

*Capo V*SISTEMA INFORMATICO REGIONALE, SERVIZI
DI CONSULENZA E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17.

Sistema informatico e coordinamento delle informazioni

1. La Regione e gli enti locali garantiscono la circolazione delle informazioni e delle conoscenze concernenti le funzioni di rispettiva competenza mediante l'utilizzo di sistemi informatici comuni.

2. Con successiva legge regionale, sentita la conferenza permanente Regione-autonomie locali, è disciplinato il sistema informatico, di rilevazione statistica e della rete informatica, compatibilmente con quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e successive modifiche e integrazioni e nel rispetto delle norme concernenti il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni. Tale sistema è realizzato tenuto conto dei sistemi informatici già operanti nelle autonomie locali.

Art. 18.

Modifica dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 «Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali» e successive modifiche e integrazioni

1. L'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Funzioni*). — 1. La Conferenza è organo concertativo, consultivo e di raccordo della Regione con gli enti locali. Formula proposte ed esprime pareri sulle questioni relative all'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreti legislativi di attuazione della stessa, e ai rapporti con il sistema regionale delle autonomie locali.

2. La conferenza esprime parere sugli schemi di disegni di legge e sulle proposte di legge di delega e attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali.

3. La conferenza concerta inoltre:

a) sui criteri per la ripartizione dei fondi regionali tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate;

b) sugli schemi delle direttive per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 2.

4. La Conferenza esprime i pareri di cui ai commi 1, 2 e 3 nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

5. La Conferenza può formulare proposte sulle normative regionali da semplificare e razionalizzare e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. La Conferenza, inoltre, può formulare, alla giunta regionale, proposte relative alle autonomie locali da trasmettere alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed al comitato delle Regioni, di cui agli articoli 263, 264, 265 del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam.

7. Le proposte di cui ai commi 5 e 6 sono comunicate al Consiglio regionale.

8. La Conferenza sottopone semestralmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo.».

2. La novellazione disposta dal comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi già iniziati alla data di cui all'art. 15 conservano la loro validità e sono portati a termine secondo i criteri e le modalità stabilite dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

2. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di attribuire alla Regione funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti agli enti locali ed alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Capo I

AMBITO DI INTERVENTO

Art. 20.

Ambito di intervento

1. Il presente titolo, in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, disciplina le funzioni amministrative di competenza regionale che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, nonché il conferimento delle altre funzioni amministrative agli enti locali ed alle autonomie funzionali nel settore sviluppo economico e attività produttive.

2. Il settore sviluppo economico e attività produttive attiene, in particolare, alle materie dell'artigianato, industria, turismo, imprese, cooperative, fiere e sostegno dell'internazionalizzazione, sportello unico e agevolazioni alle imprese, energia, miniere e risorse geotermiche, vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, carburanti.

3. Nelle materie oggetto del presente titolo la Regione, gli enti locali e le autonomie funzionali esercitano le funzioni organizzative, nonché tutte le attività strettamente connesse all'esercizio delle funzioni amministrative.

Capo II

ARTIGIANATO

Art. 21.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza regionale le funzioni concernenti:

a) la ricerca applicata e l'innovazione;

b) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea;

e) la formazione per gli imprenditori artigiani;

d) l'osservatorio dell'artigianato;

e) la concessione ed erogazione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici comunque denominati.

2. Per l'attivazione degli incentivi e la realizzazione delle iniziative programmate, la Regione, in attuazione dell'art. 2, può avvalersi dei soggetti privati e delle loro forme associative.

3. Fermi restando le funzioni e i compiti già conferiti agli enti locali dalla normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge e non modificata dalle disposizioni del presente capo, fino all'emanazione della legge regionale di riordino del complesso delle funzioni amministrative in materia di artigianato, restano, altresì, di competenza regionale le funzioni e compiti attualmente gestiti dalla Regione.

Art. 22.

Funzioni delle province

1. Sono delegate alle province, con decorrenza 1° gennaio 2002, le funzioni relative agli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano» e successive modificazioni, relativi al completamento, all'ampliamento, alla realizzazione di nuove aree e di infrastrutture atte a garantire servizi alle imprese artigiane.

Art. 23.

Funzioni dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni:

a) gli atti di istruzione, verifica e certificazione ai fini dell'iscrizione o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane;

c) l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia di artigianato;

d) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base delle indicazioni della Regione.

2. Sono delegati ai comuni con decorrenza 1° gennaio 2002 gli interventi di incentivazione previsti dalla legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 «Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano» e successive modificazioni relativi all'acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all'acquisto e recupero di immobili dismessi da riutilizzare nelle attività artigiane.

3. È abrogato l'art. 12 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 «Disciplina dell'artigianato» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 24.

Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura

1. È delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la gestione dei seguenti interventi:

a) tutela e promozione della denominazione di origine dei prodotti artistici e tipici artigianali veneti;

b) organizzazione e funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato;

c) funzioni connesse alla tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Capo III

INDUSTRIA

Art. 25.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza regionale le funzioni amministrative concernenti:

a) l'attuazione di interventi finanziati dall'Unione europea;

b) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998, secondo la disciplina di cui all'art. 26 ed agli articoli del capo XII;

c) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo, non di competenza dello Stato, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, anche avvalendosi di enti, società o agenzie regionali;

d) la determinazione delle modalità di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali, anche in ordine alle competenze da affidare ai soggetti attuatori;

e) la proposta di adozione di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito regionale, delle misure di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 438 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive.»;

f) l'erogazione dei fondi trasferiti con leggi dello Stato nella materia, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lettere n), o), p), q), r), s), z), aa), bb) del decreto legislativo n. 112/1998, assegnati ad un fondo unico regionale ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e disciplinato dal capo XII.

Art. 26.

Disciplina delle funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria

1. I benefici all'industria sono attribuiti, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, in una delle seguenti forme: credito di imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

2. Sono subdelegate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti all'accertamento di speciali qualità delle imprese specificatamente richieste dalla legge ai fini della concessione dei benefici.

3. La giunta regionale esercita le funzioni inerenti la concessione di benefici all'industria nelle forme del bonus fiscale e del credito d'imposta anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. La giunta regionale, anche avvalendosi dei confidi, esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nella forma della concessione di garanzia.

5. La giunta regionale esercita le funzioni inerenti alla concessione di benefici all'industria nelle forme del contributo in conto capitale, contributo in conto interessi e finanziamento agevolato avvalendosi della «Veneto Sviluppo» o di enti, società, agenzie regionali e altri organismi.

6. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e dell'art. 56 limitatamente alle ipotesi di approvazione di programmi integrati di sviluppo che individuino un diverso soggetto gestore del pacchetto di interventi definito dallo strumento di programmazione negoziata.

Art. 27.

Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali

1. Sono di competenza dei comuni le funzioni in materia di impianti produttivi e sportello unico di cui al capo VII.

2. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative relative alla produzione di mangimi, in conformità alla previsione di cui all'art. 19, comma 9, del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo IV

COOPERAZIONE

Art. 28.

Funzioni della Regione

1. Il presente capo disciplina l'esercizio da parte della Regione delle funzioni in materia di cooperazione conferite dall'art. 19 del decreto legislativo n. 112/1998.

2. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

- a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei suoi settori di intervento;
- b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;
- c) le agevolazioni per gli investimenti derivanti da iniziative destinate a programmi di innovazione;
- d) le agevolazioni per programmi ed investimenti destinati a sostenere l'occupazione nel comparto della cooperazione;
- e) le agevolazioni alle cooperative per l'accesso al credito;
- f) gli interventi finalizzati all'accrescere di attività d'impresa in forma cooperativa ed alla sua capitalizzazione.

3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.

Capo V
TURISMO

Art. 29.

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle funzioni conferite dagli articoli 48 e 49 del decreto legislativo n. 112/1998, le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale sono le seguenti:

- a) il concorso alla definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico spettante allo Stato ai sensi dell'art. 44, del decreto legislativo n. 112/1998;
- b) il monitoraggio delle fasi attuative del documento di cui alla lettera a), comma 1, art. 44, del decreto legislativo n. 112/1998, relativamente agli aspetti regionali;
- c) la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l'adozione e l'attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento;
- d) la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;
- e) la programmazione e il coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
- f) la promozione in Italia e all'estero dei singoli settori che compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del turismo veneto;
- g) il coordinamento del sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- h) l'attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché la funzione di incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;
- i) la proposta di adozione dei criteri differenziati per l'attuazione in ambito regionale delle misure di cui alla legge n. 488/1992.

Art. 30.

Funzioni delle autonomie funzionali e locali

1. Sono trasferite alle province le funzioni amministrative relative a:

- a) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base degli standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
- b) pubblicità dei prezzi delle strutture ricettive;
- c) requisiti oggettivi e soggettivi delle agenzie di viaggio, degli organismi ed associazioni senza fini di lucro e dei direttori tecnici d'agenzia;
- d) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione alle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;

e) attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea come individuati dall'art. 2 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «Organizzazione turistica della Regione» e successive modificazioni;

- f) rilevazione e trasmissione dei dati statistici relativi al territorio di competenza al sistema informativo turistico regionale (SIRT);
- g) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro-loco;
- h) incentivazione in ordine ai consorzi delle associazioni pro-loco e loro comitati provinciali.

2. È delegata alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'attribuzione dei marchi e delle certificazioni di qualità così come individuati dalla Regione sulla base dei parametri e modalità da questa definiti.

3. È delegata alle province la funzione di incentivazione delle sezioni del Club alpino italiano (CAI) operanti sul territorio provinciale di cui all'art. 15 della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52 «Norme in materia di turismo d'alta montagna» e successive modificazioni.

4. È delegata alle province la funzione amministrativa di incentivazione dei sentieri alpini, dei bivacchi e delle vie ferrate di cui alla legge regionale 18 dicembre 1986, n. 52.

5. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative:

- a) sul demanio marittimo a finalità turistico-ricreativa così come disciplinate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi e concessioni demaniali marittime» e successive modifiche relative alle concessioni;
- b) di incentivazione in ordine alle associazioni pro-loco.

Art. 31.

Disposizioni transitorie in materia di turismo

1. Il trasferimento alle province ed ai comuni delle funzioni rispettivamente previste ai commi 1 e 5 dell'art. 30 decorre dal 1° gennaio 2002.

2. La delega alle camere di commercio e alle province delle funzioni rispettivamente previste ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, sono soppresse le aziende di promozione turistica istituite ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13. Fino a tale data i commissari straordinari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono alla gestione delle aziende. I commissari entro il 31 dicembre 2001 predispongono per ciascuna azienda lo stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni mobili ed immobili nonché una relazione sulle situazioni giuridiche attive e passive pendenti ivi comprese quelle relative al personale dipendente. Le province territorialmente competenti subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende soppresse. I beni immobili sono trasferiti con un vincolo di destinazione ventennale per le finalità di promozione e incentivazione turistica.

4. Il personale di ruolo in servizio alla data del 31 dicembre 2001 presso le aziende soppresse è trasferito alla provincia territorialmente competente.

5. Le province hanno facoltà di subentrare nel contratto di lavoro dei direttori delle aziende di promozione turistica in servizio presso le medesime alla data del 31 dicembre 2001.

6. Ove le province non si avvalgano della facoltà di cui al comma 5, coloro che alla data d'entrata in vigore della presente legge ricoprono le funzioni di direttore presso le aziende di promozione turistica, provenienti dai ruoli della Regione o degli enti strumentali della stessa, hanno facoltà di riammissione presso gli enti di provenienza, con attribuzione della posizione giuridica ed economica acquisita prima del transito alle singole aziende di promozione turistica.

7. Al fine di cui all'art. 30, comma 1, lettera g), la giunta regionale, entro il 31 dicembre 2001, trasferisce alle province la documentazione relativa alla tenuta dell'albo regionale delle associazioni pro-loco.

8. A partire dall'esercizio finanziario 2002 la Regione concorre al finanziamento delle funzioni trasferite e delegate mediante l'istituzione di un apposito stanziamento nel bilancio annuale e pluriennale denominato «Trasferimento alle province per il funzionamento ed il finanziamento delle attività di promozione ed informazione locale», finanziato mediante devoluzione delle autorizzazioni già disposte sui capitoli 31054 e 31022 del bilancio pluriennale 2001-2003.

9. La Regione concorre inoltre dall'entrata in vigore della presente legge, al finanziamento delle funzioni trasferite e delegate mediante:

a) l'istituzione di un capitolo denominato «Trasferimento alle province per la promozione dell'alpinismo di cui all'art. 15 della legge regionale n. 52/1986 e successive modificazioni» dotato di uno stanziamento di 100 milioni, finanziato dalla riduzione di pari importo del capitolo n. 31044 del bilancio per l'esercizio 2001 e pluriennale 2001-2003;

b) l'istituzione di un capitolo denominato «Trasferimento alle province per l'incentivazione di bivacchi, sentieri alpini e vie ferrate di cui alla legge regionale n. 52/1986 e successive modificazioni» dotato di uno stanziamento di 250 milioni finanziato mediante devoluzione dell'autorizzazione già disposta sul capitolo 31040 del bilancio 2001 e pluriennale 2001-2003.

Art. 32.

Modifica della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 «Organizzazione turistica della Regione» e successive modifiche e integrazioni

1. Alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) sono soppressi i riferimenti alle aziende di promozione turistica:

- 1) nell'art. 1, comma 2;
- 2) nell'art. 5, comma 3;
- 3) nell'art. 24, comma 2;

b) nell'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera d) del comma 1 la parola «raccolta» è sostituita dalle parole «coordinamento della raccolta»;

2) nel comma 2 le parole «i presidenti delle aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle parole «gli assessori al turismo delle province»;

3) sono abrogate le lettere c) ed e) del comma 1 ed il comma 3;

c) l'art. 9 è così sostituito:

«Art. 9 (*Funzioni delle province*) — 1. La provincia svolge le seguenti funzioni:

a) presentazione, entro il 31 marzo dell'anno antecedente il triennio di riferimento, di proposte per la predisposizione del programma triennale di cui al comma 3, dell'art. 5;

b) verifica nel quadro della legislazione regionale dei livelli di servizi offerti dagli operatori turistici;

c) attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione locale in ciascuno degli ambiti territoriali a tipologia di offerta turistica omogenea come individuati all'art. 2 rilevazione e trasmissione dei dati statistici relativi al territorio di competenza al sistema informativo turistico regionale (SIRT).

2. Sino all'attuazione della nuova legge regionale in materia di turismo le province esercitano distintamente le funzioni di cui alla lettera c) del comma 1 in ciascun ambito territoriale attraverso specifiche modalità gestionali distinte per ciascun ambito.»

d) sono abrogati:

- 1) l'art. 6, comma 1-bis ed 1-ter;
- 2) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 16-bis;
- 3) l'art. 18, comma 8 e comma 9;
- 4) gli articoli 19, 20, 21 e 22;
- 5) l'art. 23, comma 2, comma 4 e comma 5;
- 6) gli articoli 26, 27, 28 e 29;
- 7) l'art. 31, comma 1, lettere a) e b);

e) nell'art. 10 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera a) del comma 1 le parole «all'azienda di promozione turistica» sono sostituite con le parole «alla provincia»;

2) nella lettera b) del comma 1 le parole «con l'azienda di promozione turistica» sono soppresse;

f) nell'art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nel comma 1 le parole «nell'ambito territoriale di competenza, presso ogni azienda è istituita la conferenza permanente del turismo» sono sostituite dalle parole «in ogni ambito territoriale di cui all'art. 2 è istituita la conferenza permanente del turismo»;

2) nella lettera a) del comma 2 le parole «nel territorio di competenza dell'azienda» sono sostituite dalle parole «nell'ambito territoriale» e le parole «convocati dal sindaco del comune ove ha sede l'azienda» sono sostituite dalle parole «convocati dal presidente della provincia o dall'assessore provinciale al turismo suo delegato»;

3) nella lettera b), del comma 2 le parole «convocate dal presidente della comunità ove ha sede l'azienda» sono sostituite dalle parole «dal presidente della provincia o dall'assessore al turismo»;

4) nelle lettere e), f), g), m) ed n) del comma 2, le parole «dell'azienda» sono sostituite dalle parole «dell'ambito»;

5) il comma 4 è così sostituito:

«4. La conferenza è costituita con decreto del presidente della provincia e dura in carica 5 anni.»;

6) nel comma 5 le parole «presidente della giunta regionale» sono sostituite dalle parole «presidente della provincia»;

7) nella lettera a) del comma 9 le parole «indicando al consiglio di amministrazione» sono sostituite con le parole «indicando alla provincia» e sono soppresse le parole «in ordine ai programmi annuali e triennali posti in essere dall'azienda»;

g) nell'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è così sostituito:

«1. In ciascuno degli ambiti di cui all'art. 2 le funzioni di informazione, accoglienza turistica; rilevazione e trasmissione dei dati statistici sono svolte dalla provincia di norma attraverso l'istituzione degli uffici IAT»;

2) nel comma 6 le parole «per il tramite dell'azienda di promozione turistica» sono sostituite dalle parole «per il tramite del comune» e le parole «alla Regione» sono sostituite dalle parole «alla provincia»;

3) nel comma 7 le parole «la giunta regionale» sono sostituite dalle parole «la provincia»;

h) nell'art. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

1) nella lettera a) del comma 1 le parole «APT-IAT regionali» sono sostituite dalle parole «degli IAT provinciali»;

2) nella lettera b) del comma 1 le parole «promozione APT» sono sostituite dalle parole «promozione svolta negli ambiti territoriali di cui all'art. 2 dalle provincie»;

3) all'inizio del comma 3 le parole «le singole aziende» sono sostituite dalle parole «le provincie»;

4) nella lettera a) del comma 3 sono soppresse le parole «ai carichi di lavoro accertati e alla pianta organica»;

5) nel numero 2 della lettera b) del comma 3 sono soppresse le parole «inclusi nel piano di attività annuale di promozione»;

i) nell'art. 24 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è così sostituito:

«1. Per conferire maggiore efficacia alla promozione dell'offerta turistica regionale in Italia e all'estero per i settori di cui all'art. 8, la Regione favorisce ed incentiva la costituzione per uno o più ambiti territoriali di cui all'art. 2, di una struttura associata tra le imprese:

a) degli operatori di cui alle leggi regionali 9 agosto 1998, n. 37, 16 dicembre 1999, n. 56, 27 giugno 1997, n. 26, 22 ottobre 1999, n. 49;

b) degli esercenti di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287;

c) degli operatori delle tipologie di cui alle leggi regionali 7 aprile 2000, n. 13, 30 dicembre 1997, n. 44, dei concessionari di linee funiviarie e di piste da sci di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18, e dei concessionari di beni demaniali marittimi di cui all'art. 01, lettere a) e c) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.»;

2) nel comma 3 le parole «l'ambito territoriale di una sola azienda di promozione turistica» sono sostituite dalle parole «un solo ambito territoriale» e le parole «gli ambiti territoriali di due o più aziende di promozione turistica» sono sostituite dalle parole «più ambiti territoriali della provincia»;

1) nell'art. 25 comma 3 le parole «previa intesa con l'azienda di promozione turistica di riferimento» sono sostituite dalle parole «previa intesa con la provincia interessata».

2. Le modifiche e le abrogazioni di cui al comma 1 decorrono dal 1° gennaio 2002.

Art. 33.

Modifica della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45 «Nuova disciplina relativa all'albo regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco»

1. L'art. 6 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Per poter accedere ai contributi provinciali le pro-loco iscritte all'albo formulano, all'inizio di ogni esercizio, programmi annuali di attività con l'indicazione della relativa spesa.

2. Le domande di contributo, con allegati i programmi di cui al comma 1, sono presentate entro il 31 marzo al sindaco del comune competente per territorio, che provvede ad inoltrare la domanda di contributo alla provincia entro il 31 maggio.

3. La provincia, entro il successivo 31 luglio provvede a predisporre il piano di riparto ed il trasferimento dei relativi fondi ai comuni che provvedono alla liquidazione dei contributi alle pro-loco ai sensi degli articoli 8 e 8-bis, entro il 30 settembre dell'anno medesimo.

4. Le associazioni pro-loco che beneficiano dei contributi della provincia trasmettono al sindaco del comune competente per territorio il conto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui lo stesso conto si riferisce.

2. L'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Gli organi associativi regionali e provinciali e le altre forme consortili di pro-loco sono ammessi ai contributi di cui all'art. 6 esclusivamente per la realizzazione di iniziative di cui all'art. 1. A tale fine gli stessi devono presentare entro il 31 marzo di ciascun anno al Presidente della provincia il programma annuale di attività con l'indicazione della relativa spesa, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo il conto consuntivo.»

3. L'art. 8 della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Il riparto dei contributi a favore delle associazioni pro-loco iscritte all'albo provinciale e degli organismi di cui all'art. 7, sentiti gli organi associativi regionali delle pro-loco, viene disposto, rispettivamente, con deliberazione del comune competente per territorio o con deliberazione della provincia.»

4. L'art. 8-bis della legge regionale 31 agosto 1983, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Art. 8-bis. — 1. I contributi concessi a decorrere dall'anno 2002 di cui agli articoli 6 e 7 sono liquidati dal comune e dalla provincia sulla base di una relazione dell'attività svolta, corredata dai documenti giustificativi delle spese sostenute per un importo pari al doppio dell'ammontare dei singoli contributi concessi (capitolo n. 31010).

5. La novellazione disposta dal presente articolo decorre dal 10 gennaio 2002.

Capo VI

COMMERCIO, FIERE E SOSTEGNO ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 34.

Funzioni della Regione

1. In attuazione degli articoli 41 e 48 del decreto legislativo n. 112/1998 la giunta regionale provvede:

a) al riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale;

b) al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, sentiti i comuni interessati;

c) alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» e successive modifiche ed integrazioni;

d) ad esercitare le funzioni relative all'Ente Fiera di Verona, d'intesa con il comune di Verona;

e) al coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, d'intesa con le altre regioni e sentiti i comuni interessati;

f) all'organizzazione e alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali;

g) alla promozione, al sostegno e alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane ad esclusione di quelli a carattere multi-regionali, così come individuati dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole, e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane»;

h) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri paesi dei prodotti agroalimentari;

i) alla promozione ed al sostegno della costituzione di consorzi agroalimentari di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane» e successive modifiche e integrazioni;

l) alla promozione ed al sostegno finanziario di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane con sede legale e con la maggioranza delle strutture produttive nell'ambito del territorio regionale veneto;

m) ad esercitare le funzioni in materia di associazionismo e cooperazione nel settore del commercio, nonché l'assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel medesimo settore;

n) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese;

o) all'organizzazione di corsi di formazione per gli operatori commerciali con l'estero in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

2. La Regione avvalendosi dei fondi a ciò destinati dalle leggi statali esercita altresì le funzioni relative alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere anche tramite i soggetti privati e le loro forme associative.

3. Spetta inoltre alla giunta regionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, determinare le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione di ulteriori benefici economici nella materia fiere e mercati.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettere f), g), h), i), l) e o) la giunta regionale può avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro organismi operativi, e delle rappresentanze sociali di settore.

Art. 35.

Funzioni dei comuni

1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni:

a) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) programmazione e rilascio delle autorizzazioni ai punti vendita delle edicole.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale.

3. Ai sensi dell'art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 112/1998 sono, inoltre, trasferite ai comuni, che le esercitano anche in forma associata e, nelle zone montane, anche attraverso le comunità montane, le funzioni concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento, secondo le modalità previste dalla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 e successive modificazioni ed i criteri fissati dalla giunta regionale.

4. Ai fini della redazione dell'anagrafe delle manifestazioni fieristiche di cui all'art. 11, comma 5, della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, i comuni e le comunità montane, entro il mese di dicembre, inviano alla giunta regionale un prospetto annuale delle manifestazioni fieristiche locali autorizzate.

Art. 36.

Funzioni delle camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, delega alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei consumatori, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'ambiente e tutela degli interessi economici e giuridici di carattere generale;
- b) promozione e attuazione di una politica di formazione, educazione e informazione del consumatore;
- c) promozione e sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori.

2. Sono delegate alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura le funzioni concernenti la vigilanza sull'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio e presentazione dei prodotti commercializzati.

Art. 37.

Modifica alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 «Disciplina delle manifestazioni fieristiche» e successive modifiche e integrazioni

1. Dopo il numero 3) del comma 3 dell'art. 10 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 è aggiunto il seguente numero:

«3-bis. Il parere del comune nel cui ambito territoriale ricade la manifestazione, da esprimersi entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

Capo VII

SPORTELLO UNICO E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Art. 38.

Funzioni di competenza regionale in materia di servizi e assistenza alle imprese

1. La giunta regionale coordina le attività di servizio e di assistenza alle imprese, di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998, in particolare attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli enti e società istituiti dalla stessa Regione o di cui essa sia socia.

2. La raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel territorio regionale, con particolare riferimento agli strumenti agevolativi e all'attività delle unità organizzative di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 112/1998, sono assicurate dalla giunta regionale.

3. Allo scopo di adeguare il sistema informativo-statistico (SIRV) e la rete telematica regionale alle esigenze di assistenza alle imprese, la giunta regionale definisce, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma per il potenziamento dello stesso sistema e per la prioritaria connessione in rete dei comuni singoli o associati nonché degli enti e società di cui al comma 1.

Art. 39.

Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni comunali in materia di insediamenti produttivi e di assistenza alle imprese

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di attività produttive attribuite ai comuni ai sensi degli articoli 24 e 25 del decreto legislativo n. 112/1998, i comuni, nel rispetto del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 «Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» attivano una struttura che:

a) costituisca l'unica struttura responsabile dei procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione, ampliamento, rilocalizzazione, trasformazione, cessazione e riattivazione di impianti produttivi;

b) coordini l'attività, anche tramite l'installazione e la gestione di un'adeguata strumentazione informatica e telematica, degli uffici pubblici incaricati di svolgere gli atti istruttori relativi ai procedimenti autorizzativi all'insediamento sul territorio di competenza;

c) offra ai soggetti interessati tutte le informazioni necessarie per le decisioni localizzative delle imprese nonché per lo svolgimento dei collegati procedimenti amministrativi concernenti l'autorizzazione all'insediamento;

d) fornisca assistenza e servizi alle imprese già insediate o che intendono insediarsi, con particolare riferimento agli strumenti di agevolazione finanziaria a favore delle diverse attività produttive.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), la struttura di cui al comma 1 si avvale di uno sportello informativo in grado di garantire a tutti gli interessati l'accesso ai dati e alle informazioni riguardanti gli adempimenti e le procedure di autorizzazione all'insediamento.

3. Al fine di conseguire livelli adeguati di efficienza e di efficacia per l'esercizio delle funzioni di assistenza alle imprese, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 anche tramite le forme associative previste dal decreto legislativo n. 267/2000.

4. Il livello ottimale per l'esercizio in forma associata delle funzioni di cui al presente articolo è definito dalla giunta regionale con i provvedimenti di cui all'art. 8.

5. In alternativa alle forme associative di cui al comma 3, i comuni possono realizzare e gestire la struttura unica di cui al comma 1 tramite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oppure la comunità montana di appartenenza.

6. Possono infine proporsi come assuntori dei compiti di cui al comma 1, lettere c) e d), i centri servizi e i soggetti del mondo associativo operanti nel Veneto, con i quali i comuni possono stipulare apposite convenzioni.

7. Qualora i comuni non istituiscano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la struttura prevista dal comma 1, la giunta regionale, nei successivi quarantacinque giorni, provvede, previa diffida, a nominare commissari ad acta aventi come compito quello di procedere a stipulare apposita convenzione con i comuni contermini, singoli o associati, oppure con la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente affinché assicurino i servizi e l'assistenza alle imprese in luogo dei comuni inadempienti.

8. L'intervento sostitutivo di cui al comma 7, attuato attraverso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, rimane valido e operante fino alla data di istituzione ed attivazione della struttura di cui al comma 1 da parte dei comuni.

9. I servizi e l'assistenza di cui al presente articolo concernono sia le imprese industriali, sia le imprese commerciali non diversamente disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche e integrazioni, che le imprese artigianali e le imprese cooperative.

Art. 40.

Funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in materia di servizi e di assistenza alle imprese

1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono attivare specifiche strutture di servizio ed assistenza alle imprese, in grado di assolvere anche i compiti previsti dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1998, anche avvalendosi della struttura di cui all'art. 39.

Art. 41.

Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998.

Capo VIII

ENERGIA

Art. 42.

Funzioni della Regione

1. Nell'ambito delle funzioni relative alla materia energia, come definite dall'art. 28 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione promuove e incentiva la riduzione dei consumi energetici e l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

2. Salvo quanto disposto dagli articoli 43 e 44, la giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'art. 30, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 112/1998, con riferimento alla concessione di contributi ed incentivi relativi a:

- a) contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale e terziario;
- b) risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate;
- c) progetti dimostrativi;
- d) incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
- e) riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici.

Art. 43.

Funzioni dei comuni

1. Sono delegati ai comuni le funzioni e i compiti in materia di certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» e per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti anche il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici.

Art. 44.

Funzioni delle province

1. Sono sub-delegate alle province le funzioni relative alla concessione ed erogazione dei contributi in conto capitale a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia, di cui all'art. 8 della legge n. 10/1991.

2. Le province esercitano inoltre, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, le funzioni di cui all'art. 31, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, relative:

- a) alla redazione e adozione dei programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
- b) all'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia, inferiori a 300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» per i quali la competenza al rilascio delle autorizzazioni relative alla costruzione, installazione ed esercizio resta disciplinata dall'art. 4, comma 1, lettera f), numero 2 e dall'art. 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3; in tal caso, il provvedimento che approva il progetto ed autorizza la costruzione dell'impianto costituisce anche autorizzazione alla produzione di energia;
- c) al controllo sul rendimento energetico degli impianti termici nei comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti.

Capo IX

MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE

Art. 45.

Disposizioni generali e di rinvio

1. Le funzioni amministrative in materia di miniere e risorse geotermiche delegate dallo Stato con l'art. 34 del decreto legislativo n. 112/1998 riguardano i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione dei minerali solidi e le risorse geotermiche sulla terraferma.

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina:

- a) l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1;
- b) le funzioni organizzative e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, quali, fra le altre, la programmazione, da esercitarsi nell'osservanza degli indirizzi della politica nazionale nel settore minerario e dei programmi nazionali di ricerca e l'accesso al credito.

3. Fino all'emanazione della corrispondente normativa, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 46.

Ausili finanziari

1. La Regione, con la legge di cui all'art. 45, comma 2, disciplina altresì:

- a) le procedure per la concessione e l'erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato a favore dei titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di risorse minerali e di risorse geotermiche;
- b) la concessione e l'erogazione degli speciali contributi, contemplati dalla legislazione statale, destinati alla realizzazione dei progetti di riassetto ambientale concernenti aree interessate a processi di riconversione delle attività minerarie.

Art. 47.

Diritti, canoni, contributi e tariffe

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 112/1998, il titolare di un permesso di ricerca o di una concessione di coltivazione corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo determinato in ragione di ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area oggetto di permesso o concessione, secondo la vigente normativa.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'emanazione del provvedimento dello Stato di fissazione dei limiti massimi di cui all'art. 33, comma 1, lettere c) e i), del decreto legislativo n. 112/1998, determina l'ammontare dei diritti, canoni, contributi e tariffe da corrispondere alla Regione e la quota da devolvere ai comuni interessati e alle province.

Art. 48.

Funzioni delle province

1. Le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma sono sub-delegate alle province.

2. Sono, altresì, delegate alle province le funzioni di cui alla legge regionale 21 marzo 1983, n. 15 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di polizia delle cave e delle acque minerali e termali» e successive modifiche e integrazioni, limitatamente alla polizia delle cave.

3. Per la decorrenza e l'effettivo esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 si applica quanto previsto agli articoli 11 e 15.

Art. 49.

Informazioni

1. Il ricercatore ed il concessionario, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere alla giunta regionale e, per conoscenza, alle province e ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti.

2. Ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale invia al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato una relazione riferita ai dati ricevuti ai sensi del comma 1.

Capo X

VIGILANZA SULLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

Art. 50.

Funzioni della Regione

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale esercita la funzione di controllo sugli organi delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura così come individuati dall'art. 9 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» e successive modifiche e integrazioni.

2. Al fine di esercitare la vigilanza in ordine al corretto funzionamento degli organi camerali, le camere di commercio trasmettono alla giunta regionale entro trenta giorni dall'approvazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché entro due mesi una relazione sulle attività svolte contenente i programmi attuati e gli interventi realizzati nel corso dell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.

3. Sulla base della documentazione acquisita dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la giunta regionale predispone la relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998 da trasmettere al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato.

Art. 51.

Scioglimento degli organi camerali

1. La giunta regionale, nell'esercizio della funzione di controllo di cui all'art. 50, dispone lo scioglimento del consiglio camerale provvedendo contestualmente a nominare un commissario straordinario che esercita le funzioni conferitegli, fino alla nomina del nuovo organo, nei casi di:

a) gravi e persistenti violazioni di legge, esclusi i gravi motivi di ordine pubblico la cui competenza permane in capo al Ministero competente in materia di industria, commercio e artigianato ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 112/1998;

b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento del consiglio camerale;

c) nel caso di mancata elezione del presidente del consiglio camerale.

2. Nell'ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio preventivo o del conto consuntivo, determinata dalla mancata predisposizione da parte della giunta camerale del relativo progetto, il presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di predisporre il progetto stesso per sottoporlo al consiglio camerale.

3. Qualora il consiglio camerale non approvi nei termini il bilancio preventivo o il conto consuntivo, il Presidente della giunta regionale assegna al consiglio un termine non superiore a trenta giorni per l'approvazione, decorso il quale la giunta regionale dispone lo scioglimento.

Art. 52.

Revisori dei conti

1. Spetta al Presidente della giunta regionale la designazione di un membro effettivo e di un membro supplente in seno al collegio dei revisori dei conti nominato ai sensi dell'art. 17 della legge n. 580/1993.

Capo XI CARBURANTI

Art. 53.

Funzioni della Regione

1. In attuazione dell'art. 41, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998 sono mantenute in capo alla Regione i criteri e le linee generali di indirizzo e programmazione nella materia carburanti secondo le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 «Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di carburanti» e successive modifiche e integrazioni, del provvedimento del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3 e dei conseguenti atti programmatici regionali per quanto non in contrasto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

2. Sono, inoltre, di competenza della giunta regionale, secondo i criteri emanati dalla stessa entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di rifornimento di carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali ai sensi dell'art. 105, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 54.

Funzioni degli enti locali

1. Sono esercitate dagli enti locali le funzioni già ad essi attribuite dal decreto legislativo n. 32/1998 nel rispetto delle norme attuative e degli atti programmatici della Regione di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33 e al provvedimento del Consiglio regionale n. 3/1998.

Capo XII

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Art. 55.

Disciplina del fondo unico regionale per lo sviluppo economico

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali individuate con i provvedimenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative a qualunque titolo conferite alle regioni ai sensi degli articoli 19, comma 6 e 47, comma 4, del decreto legislativo n. 112/1998.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. Alla giunta regionale è demandata, per gli interventi di cui al presente capo, sentita la competente commissione consiliare, la ripartizione e la determinazione delle modalità e dei criteri di erogazione, nonché la concessione ed erogazione dei fondi confluiti nel fondo unico regionale di cui al comma 3. La competente commissione consiliare si esprime nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorso inutilmente tale termine si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assessamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000». Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

Art. 56.

Convenzioni

1. La Regione subentra alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni di cui al decreto legislativo n. 112/1998 e stipula, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

2. Le modalità di subentro della Regione alle amministrazioni statali nelle convenzioni di cui al comma 1 sono deliberate dalla giunta regionale.

TITOLO III

TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Capo I

AMBITO DI INTERVENTO

Art. 57.

Ambito di intervento

1. In attuazione del decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento di funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia territorio, ambiente e infrastrutture.

2. Il settore territorio, ambiente e infrastrutture attiene, in particolare, alle materie territorio e urbanistica, beni ambientali, edilizia residenziale pubblica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, lavori pubblici, viabilità, trasporti, protezione civile.

Capo II

TERRITORIO ED URBANISTICA

Sezione I

URBANISTICA

Art. 58.

Funzioni della Regione

1. Sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni:

a) adozione ed approvazione del piano territoriale regionale di coordinamento, dei piani di settore e dei piani d'area di livello regionale nonché delle relative varianti;

b) approvazione dei piani territoriali provinciali e loro varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e successive modifiche e integrazioni;

c) monitoraggio dell'attuazione della pianificazione di livello regionale e degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali anche ai fini di predisporre la revisione e l'aggiornamento dei medesimi;

d) attività di indirizzo e coordinamento della pianificazione comunale e provinciale;

e) approvazione, in via transitoria ai sensi dell'art. 108 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni dei piani regolatori generali e loro varianti, approvazione di varianti urbanistiche conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche di cui all'art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 «Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali», nonché il parere e l'eventuale decisione definitiva sulle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali dei comuni ai sensi dell'art. 50, comma 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni, fatte salve, in ogni caso, le competenze attribuite ai comuni ai sensi del medesimo art. 50 della legge regionale n. 61/1985;

f) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di misure di salvaguardia al piano territoriale regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 61/1985;

g) adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale regionale di coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale n. 61/1985;

h) esercizio del potere sostitutivo spettante al Presidente della giunta regionale ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

i) nomina del commissario ad acta nella procedura di rilascio della concessione edilizia ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia» e successive modifiche e integrazioni;

l) determinazione dell'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e della quota del costo di costruzione ai sensi degli articoli 82 e 83 della legge regionale n. 61/1985;

m) predisposizione ed adempimenti relativi alla carta tecnica regionale ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 «Formazione della carta tecnica regionale»;

n) concessione di contributi a province e comuni per l'adozione di strumenti urbanistici ai sensi delle singole leggi di finanziamento o per l'esercizio di funzioni attribuite;

o) funzioni relative al funzionamento della Commissione per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 16 aprile 1973 n. 171 «Interventi per la salvaguardia di Venezia» e successive modifiche e integrazioni;

p) competenze relative alla localizzazione di opere pubbliche di amministrazioni diverse dalla Regione e dagli enti locali, anche in variante agli strumenti urbanistici e territoriali, ai sensi dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 «Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

q) attività in materia di basi informative territoriali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 «Modifiche alla legge regionale n. 61 del 1985 «Norme per l'assetto e l'uso del territorio» e disposizioni in materia di basi informative territoriali».

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia urbanistica, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, tenendo conto dei seguenti principi:

a) flessibilità delle norme generali per governare la diversa morfologia locale;

b) valorizzazione dell'autonomia locale;

e) riduzione dei termini di approvazione degli strumenti generali;

d) ulteriore semplificazione amministrativa per l'approvazione delle varianti urbanistiche relative ad interventi di opere pubbliche o di pubblica utilità.

3. Qualora la Regione non abbia disciplinato l'intera materia urbanistica, con l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali, entro il termine previsto dal comma 2, alla scadenza del termine sono abrogati il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 108 della legge regionale n. 61/1985 e le funzioni previste dal penultimo comma del medesimo art. 108 sono esercitate dalla provincia.

Art. 59.

Funzioni delle province

1. Sono attribuite alle province, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:

a) adozione del progetto preliminare e del piano territoriale provinciale nonché delle relative varianti ai sensi degli articoli 37 e 39 della legge regionale n. 61 del 1985;

b) approvazione dei piani di settore di livello provinciale e loro varianti in conformità alle disposizioni dei piani territoriali provinciali approvati;

c) approvazione ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 108 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, dei piani regolatori generali e loro varianti, fatte salve le competenze attribuite ai comuni dalla legislazione vigente;

d) esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Presidente della provincia ai sensi degli articoli 69 e 100 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

e) emanazione del nulla-osta per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici generali comunali nei casi previsti dall'art. 80 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;

f) annullamento dei provvedimenti comunali illegittimi nei casi previsti dall'art. 98 della legge regionale n. 61/1985;

g) competenze in materia di formazione e funzionamento della commissione urbanistica provinciale di cui all'art. 114 della legge regionale n. 27 giugno 1985, n. 61;

h) adozione dei provvedimenti di sospensione dei lavori di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti in itinere ai sensi dell'art. 71, comma 4 della legge regionale n. 61/1985;

i) pronuncia sui ricorsi presentati contro i provvedimenti del sindaco in materia di salvaguardia al piano territoriale provinciale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;

l) adozione del provvedimento di sospensione dei lavori che siano in contrasto con le prescrizioni del piano territoriale provinciale o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa l'attuazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 61/1985;

m) esercizio delle funzioni di cui all'art. 57 della legge regionale n. 61/1985;

n) individuazione dei comuni tenuti all'approvazione del programma pluriennale di attuazione ai sensi dell'art. 64 della legge regionale n. 61/1985.

Art. 60.

Funzioni dei comuni

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le disposizioni vigenti in materia, le seguenti funzioni:

a) adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti;

b) adozione della variante allo strumento urbanistico generale conseguente all'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 1/1978;

c) approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali ai sensi dell'art. 50, commi 4 e 9, della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

d) adozione ed approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 52 legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

e) approvazione di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 61/1985 e successive modificazioni;

f) attuazione d'ufficio di piani urbanistici attuativi o di comparti edilizi ai sensi degli articoli 61 e 62 della legge regionale n. 61/1985;

g) formazione ed approvazione dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi del capo VII della legge regionale n. 61/1985;

h) approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali per strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere o di impianti pubblici ai sensi dell'art. 74 della legge regionale n. 61/1985;

i) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

l) rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie in deroga alle previsioni urbanistiche generali nei limiti di cui all'art. 80 della legge regionale n. 61/1985;

m) determinazione e riscossione dei contributi per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie;

n) vigilanza e controllo dell'attività edilizia compreso l'esercizio delle funzioni sanzionatorie ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

o) rilascio del certificato di abitabilità e di agibilità ai sensi della vigente normativa statale e regionale;

p) formazione e funzionamento della commissione edilizia comunale ai sensi dell'art. 113 legge regionale n. 61/1985;

q) applicazione di misure di salvaguardia ai sensi degli articoli 35, 38, 48 della legge regionale n. 61/1985.

Sezione II

BENI AMBIENTALI

Art. 61.

Funzioni della Regione

1. Sono di competenza della Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le seguenti funzioni già delegate dallo Stato ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977:

a) individuazione delle aree inedificabili di cui all'art. 1-ter; del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616», nonché l'elenco dei corsi d'acqua esclusi di cui all'art. 146, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»;

b) rilascio di autorizzazioni, funzioni di vigilanza e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori in materia di beni ambientali relativi ad opere o lavori:

1) di competenza dello Stato o della Regione;

2) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;

3) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 «Norme per la subdelega delle funzioni concernenti la materia dei beni ambientali»;

c) approvazione, revoca e modifica dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

d) esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento nelle materie delegate dei beni ambientali ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

e) le funzioni ad essa attribuite dal decreto legislativo n. 490/1999.

2. Le funzioni di cui al presente articolo sono svolte dalla giunta regionale o dalle direzioni regionali secondo le rispettive competenze. Sulle funzioni di cui alle lettere a), c) e d) la giunta regionale provvede sentita la competente commissione consiliare.

Art. 62.

Funzioni delle province

1. Sono subdelegate alle province, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

a) compilazione degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 31 ottobre 1994, n. 63;

b) competenze in materia di funzionamento della commissione provinciale per apposizione e revisione vincoli paesaggistici.

Art. 63.

Funzioni dei comuni

1. Sono subdelegate ai comuni, secondo le disposizioni vigenti, le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera *b)*, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrante, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali;

b) competenze in materia di nomina e funzionamento delle commissioni edilizie comunali integrate con esperti in bellezze naturali ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63.

Art. 64.

Funzioni degli enti parco regionali

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali, con esclusione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 «Norme per l'istituzione del parco delle Dolomiti d'Ampezzo» e successive modifiche e integrazioni, e nelle aree di protezione esterne ai parchi, vincolate ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 490/1999, le funzioni di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 63 sono esercitate dagli enti parco.

2. L'ente parco trasmette l'autorizzazione di cui al comma 1 alla sovrintendenza ed al comune il quale rilascia la concessione edilizia ove non sia intervenuto l'annullamento ministeriale ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo n. 490/1999.

3. È delegato al consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei il rilascio del parere di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 29 novembre 1971, n. 1097 «Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei».

4. Per gli enti parco che già non le esercitano, l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti decorre dal novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Sezione III

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Art. 65.

Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale ed in particolare quelle concernenti:

a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilità di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;

b) la formazione, con la partecipazione degli enti locali, dei piani e dei programmi di intervento;

c) l'individuazione degli obiettivi di settore e delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi complessi, tra cui quelli integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;

d) la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie categorie di operatori;

e) il monitoraggio del fabbisogno, della attuazione degli interventi programmati e della spesa;

f) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi di edilizia residenziale;

g) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici;

h) la fissazione dei criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa nonché alla determinazione dei relativi canoni;

i) l'individuazione delle modalità di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti;

l) la disciplina normativa delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) istituite con legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche e integrazioni;

m) l'autorizzazione alla vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica realizzato, a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e della Regione, dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) con l'obbligo per le stesse di reinvestire i proventi nella costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica;

n) la promozione di iniziative di ricerca e sperimentazione nel settore edilizio;

o) la vigilanza sulla gestione amministrativa e finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruente di contributi pubblici. Entro il mese di febbraio di ogni anno la giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sui risultati di tale attività, riferita all'anno precedente.

2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere *b)*, *i)* e *m)* provvede il Consiglio regionale, su proposta della giunta regionale; alle funzioni di cui alle lettere *a)*, *c)*, *e)*, *f)*, *n)* ed *o)* provvede la giunta regionale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 67; alle funzioni di cui alla lettera *d)*, provvede la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Le materie di cui alle lettere *g)*, *h)* e *l)* sono disciplinate con legge.

Art. 66.

Funzioni dei comuni

Sono delegate ai comuni le funzioni concernenti:

a) il rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica;

b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3 e 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457 «Norme per l'edilizia residenziale» e successive modificazioni ed integrazioni nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della Regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi;

c) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici;

d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia;

e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa.

2. Rimangono ferme le funzioni e compiti attribuiti ai comuni, in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 «Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche e integrazioni.

Art. 67.

Strumenti di programmazione e pianificazione

1. Gli strumenti di pianificazione dell'edilizia residenziale pubblica sono:

a) il programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a cadenza triennale, approvato dal consiglio regionale, che costituisce il documento di riferimento per il coordinamento degli interventi e della spesa e determina:

1) le linee di intervento nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, secondo gli obiettivi della programmazione socio-economica regionale, con particolare riferimento al soddisfacimento del fabbisogno abitativo, per singoli ambiti territoriali e per tipologie di intervento;

2) le modalità di incentivazione;

3) i criteri generali per la ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari settori di intervento;

4) i criteri generali per la scelta delle categorie di operatori;

b) il programma annuale di attuazione del programma di cui alla lettera a), approvato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

Art. 68.

Modifiche delle leggi regionali 7 dicembre 1979, n. 95 «Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457» e successive modifiche e integrazioni e 9 marzo 1995, n. 10 «Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche ed integrazioni

1. L'art. 6 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 «Norme per l'attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 457», è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Approvazione dei programmi esecutivi di intervento*). — 1. Per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale sovvenzionata, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) competente per territorio e il consiglio comunale provvedono, per i fondi agli stessi assegnati, all'approvazione del programma esecutivo di interventi di cui agli articoli 7 e 8.

2. I comuni e le ATER trasmettono gli atti e la documentazione relativi al programma approvato alla Regione.».

2. L'art. 10 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Nuove costruzioni*). — 1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di nuova costruzione di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio, per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.».

3. L'art. 11 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Recupero*). — 1. I soggetti incaricati della realizzazione di interventi di recupero di edilizia agevolata-convenzionata trasmettono all'ATER competente per territorio per l'esercizio del controllo di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni:

a) il progetto approvato con la concessione edilizia e il piano di sicurezza;

b) il quadro tecnico economico (QTE) redatto sull'apposito modello.

4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera h-bis):

«h-bis) ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia residenziale fruente di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi, mediante rilascio di apposita attestazione;».

Art. 69.

Applicazione di norme vigenti

1. Le disposizioni previste dalla legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata finanziati dallo Stato e/o dalla Regione in attuazione degli articoli 60 e 61 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 70.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente capo ed in particolare:

a) l'art. 2, comma primo, lettere b), c), d) ed e), l'art. 3, comma primo, lettere c) ed e) e l'art. 5 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 95;

b) l'art. 3, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l'art. 4 e l'art. 7 della legge regionale 19 luglio 1983, n. 40 «Norme per la scelta dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia agevolata convenzionata».

Capo III

PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL'AMBIENTE TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI E GESTIONE DEI RIFIUTI

Sezione I

FUNZIONI E SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 71.

Disposizioni generali e di rinvio

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi, nelle materie disciplinate dal presente capo resta ferma la ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali prevista dalla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modificazioni dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 «Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti» e successive modificazioni.

2. La Regione con propria legge disciplina:

a) l'esercizio delle nuove funzioni e dei nuovi servizi, di competenza regionale, non disciplinati dalla presente legge;

b) le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi, quali, fra gli altri, quelle di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa e l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dalla legge, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

3. La Regione e gli enti locali realizzano le opere per la tutela della natura e dell'ambiente, rientranti nelle funzioni e servizi di rispettiva spettanza, direttamente ovvero avvalendosi di altri enti interessati.

4. Ai sensi dell'art. 69, comma 1, lettere f) ed h), del decreto legislativo n. 112/1998, alla giunta regionale spettano l'acquisto; il noleggio e l'utilizzazione di navi ed aerei speciali per interventi di tutela dell'ambiente di rilievo regionale.

Art. 72.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modifiche e integrazioni

1. L'art. 33, primo comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 «Norme per la tutela dell'ambiente» e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

«Quando si verifichi sul territorio regionale uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l'igiene e la salute pubblica o per l'ambiente, nel suo complesso o in singoli settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e urgente, il sindaco, il Presidente della provincia o il Presidente della giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari.».

2. L'art. 34 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, è così sostituito:

«Art. 34 (*Competenza del sindaco, del presidente della provincia e del presidente della giunta regionale*). — 1. L'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 33 spetta al sindaco, quando l'evento si verifichi nel territorio del proprio comune e lo stato di pericolo o di danno sia

limitato alla stessa circoscrizione; al presidente della provincia quando l'evento interessi il territorio sovracomunale all'interno di una sola provincia; in caso diverso la competenza appartiene al presidente della giunta regionale.».

«Art. 73 (*Procedimento per l'emanazione dei programmi attuativi in materia di tutela della natura e dell'ambiente*). — 1. Tutti i programmi regionali esecutivi e di gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e dell'ambiente, previsti nel presente capo, nonché nella vigente normativa statale e regionale, sono emanati dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde dal parere».

Sezione II

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Art. 74.

Valutazione di impatto ambientale

1. Gli adeguamenti, e le integrazioni degli allegati della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 «Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale» e successive modifiche e integrazioni, da attuare in esecuzione di provvedimenti dello Stato sono disposti con provvedimento della giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

2. L'agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) realizza e gestisce l'archivio degli studi di impatto ambientale previsto all'art. 4, comma 5, lettera b) della legge regionale n. 10/1999.

Sezione III

CONTROLLO DEI PERICOLI DI INCIDENTI RILEVANTI

Art. 75.

Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti

1. Ferme restando le competenze già attribuite allo Stato ed agli enti locali, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 «Attuazione della direttiva 96/1982/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose» e del decreto legislativo n. 112/1998 sono di competenza:

a) della Regione:

1) l'individuazione e perimetrazione, sentiti gli enti locali interessati, sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 334/1999, delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del citato decreto legislativo;

2) l'adozione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un piano regionale di intervento nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999, nel caso in cui tali stabilimenti siano assoggettati anche alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale ai sensi della legge regionale n. 10/1999 e successive modificazioni;

b) della provincia:

1) l'adozione dei provvedimenti conclusivi derivanti dall'istruttoria tecnica relativa agli stabilimenti di cui all'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 334/1999;

2) l'adozione, sulla base del piano regionale di cui al numero 2, della lettera a), di appositi piani attuativi nelle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti soggetti alla disciplina del decreto legislativo n. 334/1999;

3) il coordinamento dello scambio di informazioni fra i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del decreto legislativo n. 334/1999 e della predisposizione da parte dei medesimi soggetti, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area;

4) il ricevimento della documentazione relativa agli stabilimenti industriali di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 334/1999 e dei relativi aggiornamenti;

c) dell'ARPAV:

1) la partecipazione allo svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza;

2) lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

2. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria tecnica relativa ai rapporti di sicurezza il gestore invia la documentazione prevista dal decreto legislativo n. 334/1999 alla provincia o alla Regione nei casi di cui al comma 1, lettera a), la quale provvede ad inviarne copia al comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi». All'istruttoria tecnica, che si svolge con le modalità ed i tempi previsti dagli articoli 9 e 21 del decreto legislativo n. 334/1999, provvede il sopracitato comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, integrato da:

a) il comandante provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, nel caso in cui non sia già componente del comitato;

b) due rappresentanti dell'ARPAV;

c) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) territorialmente competente;

d) un rappresentante della Regione;

e) un rappresentante della provincia territorialmente competente;

f) un rappresentante del comune territorialmente competente.

3. L'esame preistruttorio del rapporto di sicurezza viene svolto congiuntamente dall'ARPAV e dal comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. Per il funzionamento del comitato si applicano le disposizioni dell'art. 19, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo n. 334/1999. Conclusa l'istruttoria tecnica il presidente del comitato tecnico regionale sopracitato invia il parere tecnico conclusivo alla provincia, o alla Regione, che nei dieci giorni successivi adotta il provvedimento conclusivo.

4. In caso di progetti sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 26 marzo 1999 n. 10 e relativi ad attività soggette all'obbligo di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, il soggetto proponente può chiedere all'autorità competente per le procedure di VIA il rilascio del nulla osta di fattibilità ai sensi del sopracitato decreto legislativo contestualmente al giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 19 della legge regionale n. 10/1999. In tal caso il proponente deve allegare alla domanda per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale, oltre alla documentazione prevista dalla legge regionale n. 10/1999, il rapporto preliminare di sicurezza previsto dal decreto legislativo n. 334/1999. A tali fini la commissione VIA viene integrata dal Presidente del comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi previsto dall'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

Sezione IV

TUTELA DELL'AMBIENTE COSTIERO E DELLE ZONE COSTIERE

Art. 76

Funzioni della Regione

1. In materia di tutela dell'ambiente costiero, per effetto dell'art. 69, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 112/1998, alla giunta regionale spettano, in via concorrente con lo Stato, le funzioni ed i servizi esercitati da quest'ultimo, tra cui il controllo, la sorveglianza e la gestione da terra della navigazione marittima nelle zone costiere e nei porti.

2. In materia di tutela delle zone costiere, per effetto dell'art. 70, lettera a), del decreto legislativo n. 112/1998, alla giunta regionale spettano le funzioni ed i servizi prima esercitati dallo Stato, in particolare:

a) la sorveglianza delle attività che si svolgono lungo le coste e l'effettuazione degli interventi, al fine di controllare e prevenire l'inquinamento delle coste;

b) in caso di incidenti, l'effettuazione di azioni di pronto intervento per la difesa delle zone costiere dagli inquinamenti;

c) in caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare suscettibili di arrecare danni al litorale, l'imposizione di tutte le misure necessarie allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli;

d) in caso di avarie o di incidenti ad una nave o ad un impianto situati sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, suscettibili di arrecare danni al litorale, previa o meno intimazione all'interessato, l'esecuzione, a spese dell'interessato, di tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento o per eliminare gli effetti già prodotti.

Sezione V

TUTELA DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 77.

Funzioni della Regione

1. Per effetto dell'art. 78 del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale:

a) identifica, sulla base della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 «legge quadro sulle aree protette» e successive modifiche e integrazioni, in relazione al territorio regionale, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali;

b) riceve, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge n. 394/1991, l'informazione sulle forme di protezione naturalistica delle aree, attuate dai soggetti pubblici e privati;

c) emana un programma per le aree naturali protette, basato sulle indicazioni di cui alla lettera a), e sulle disponibilità finanziarie previste dal bilancio regionale i cui contenuti sono individuati nella specifica normativa regionale in materia di parchi e riserve naturali.

2. La giunta regionale individua il soggetto cui affidare la gestione delle riserve statali, non ricomprese in parchi nazionali, di cui all'art. 78, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998.

Sezione VI

TUTELA DELLE ACQUE

Art. 78.

Tutela delle acque

1. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'intera materia della tutela delle acque dall'inquinamento di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole» e successive modificazioni, ivi compresa l'individuazione delle funzioni amministrative di competenza regionale e quelle da ripartire tra gli enti locali interessati e gli altri enti pubblici previsti dal succitato decreto legislativo n. 152/1999.

Sezione VII

TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO, LUMINOSO, ATMOSFERICO ED ELETTROMAGNETICO

Art. 79.

Disposizioni generali e di rinvio

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, nelle materie, disciplinate dalla presente sezione resta ferma la ripartizione delle competenze fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali vigenti.

2. La Regione con propria legge da approvare entro due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento approva un testo unico che disciplina in modo organico la materia della presente sezione.

3. È di competenza della Regione l'espressione del parere di cui all'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183», previsto esclusivamente per gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza uguale o superiore a 300 MW termici.

4. Per gli impianti di produzione di energia termoelettrica di potenza inferiore a 300 MW termici il provvedimento di autorizzazione alla installazione ed esercizio vale anche quale autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

Art. 80.

Funzioni della provincia

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 79, comma 1, sono delegate alla provincia le seguenti funzioni:

a) l'abilitazione alla conduzione degli impianti termici e l'istituzione dei relativi corsi di formazione;

b) la formazione e l'aggiornamento del registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici;

c) la decisione dei ricorsi contro i dinieghi delle autorizzazioni comunali all'installazione degli impianti termici, nonché contro l'esito negativo del collaudo.

2. Le province sono tenute a comunicare all'ARPAV i provvedimenti relativi alle autorizzazioni degli impianti e all'attività di controllo adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988.

Art. 81.

Funzioni dell'ARPAV

1. L'ARPAV esercita le funzioni relative:

a) alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco regionale delle fonti di emissione;

b) alla predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988, da trasmettere alla Regione e alle province;

c) la predisposizione dei criteri di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 «Norme in materia di inquinamento acustico»;

d) la formazione e l'aggiornamento dell'elenco dei tecnici competenti di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 «legge quadro sull'inquinamento acustico».

Capo IV

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 82.

Oggetto

1. Le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo trasferite dallo Stato con il decreto legislativo n. 112/1998 sono disciplinate dal presente capo nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dallo Stato nonché dei principi di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», e alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 «Disposizioni in materia di risorse idriche» al fine di garantire l'unitarietà della gestione e tutela delle risorse idriche di ciascun bacino idrografico.

2. La giunta regionale, con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge procede, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1, alla riorganizzazione delle strutture regionali centrali e periferiche, tenendo conto del personale appartenente alle strutture statali individuate ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, trasferito alla Regione e alle province.

Art. 83.

Canoni

1. La giunta regionale definisce con proprio provvedimento i canoni dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio idrico, tenendo conto della qualità e della quantità delle acque utilizzate e degli usi cui sono destinate.

2. I canoni di cui al comma 1 sono introitati dalla Regione che li destina al finanziamento di interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico ed idrogeologico.

3. Una quota non inferiore al dieci per cento della somma introitata ai sensi del comma 2, viene attribuita alle province, con provvedimento della giunta regionale, per interventi su centri abitati interessati a fenomeni franosi e di dissesto idrogeologico di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 «Nuove disposizioni in materia di interventi per il trasferimento ed il consolidamento degli abitati».

4. La giunta regionale, sentite le province, definisce entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo, l'entità dei canoni e le modalità di applicazione relative alle concessioni di cui al comma 1; in mancanza di diversa determinazione da parte della giunta regionale in via provvisoria per l'anno 2001 continuano ad applicarsi i canoni già in vigore per l'anno 2000.

Art. 84.

Funzioni della regione

1. La giunta regionale, al fine di garantire l'esercizio unitario a livello regionale e di bacino idrografico, tenuto conto delle peculiarità relative alla tutela del vincolo idrogeologico e dei territori montani, sentite le province esercita le funzioni di pianificazione in materia di difesa del suolo e risorse idriche nonché di programmazione degli interventi di cui al presente articolo.

2. La giunta regionale esercita le funzioni relative:

a) alla gestione delle risorse idriche e alla pulizia delle acque di cui al Testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in particolare relativamente alle derivazioni di acque pubbliche, utilizzazione delle acque sotterranee, nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, e tutela del sistema idrico;

b) alla gestione dei beni e delle pertinenze del demanio idrico di cui al testo unico approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, con esclusione delle funzioni di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 89 del decreto legislativo 112/1998;

c) alla programmazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura e classifica;

d) alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli ambienti costieri;

e) al servizio di piena e di pronto intervento;

f) all'approvazione tecnica dei progetti delle dighe che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di metri cubi, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 10, comma 4, della legge 183/1989 e vigilanza sulle stesse, fatta salva la possibilità di delega da parte della giunta regionale secondo quanto previsto dal citato art. 91, comma 2.

3. La giunta regionale promuove le opportune intese con le regioni che partecipano alla gestione unitaria delle funzioni conferite ai sensi dell'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998 al fine di individuare ed attuare le opportune soluzioni interregionali comuni, con particolare riferimento al riordino del Magistrato del Po, in attuazione dell'art. 92, comma 1, lettera b) del decreto legislativo medesimo.

Art. 85.

Funzioni delle province

1. Sono conferite alle province le funzioni relative:

a) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi di difesa idrogeologica nonché di rilevati e manufatti, funzionali alla prevenzione di dissesti e alla messa in sicurezza della rete viaria della provincia;

b) alla programmazione, progettazione, approvazione ed esecuzione degli interventi per il consolidamento degli abitati e all'attuazione dei piani di trasferimento ai sensi della legge regionale 12 aprile

1999, n. 17, nei limiti dei finanziamenti disponibili e di linee guida delle classificazioni predisposte dalla giunta regionale, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale citata;

c) alla realizzazione di pronti interventi relativamente alle opere di cui alle lettere a) e b);

d) alla realizzazione di interventi di sistemazione di rive e sponde lacuali;

e) alle concessioni di sponde e di spiagge lacuale, di superficie e di pertinenze dei laghi nonché alla relativa pulizia idraulica ivi compresa l'estrazione di materiali inerti;

f) alla vigilanza in materia di acquacoltura, già attribuita alla Regione, di cui all'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».

2. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, con proprio provvedimento, individua le risorse strumentali dei servizi e degli uffici delle unità periferiche del genio civile nonché il personale regionale da trasferire alle province per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi del comma 1, tenuto conto anche del personale appartenente alle strutture statali già destinato alle province.

Art. 86.

Monitoraggio

1. La giunta regionale al fine di preservare dagli sprechi le acque pubbliche, effettua il monitoraggio degli usi delle stesse, compreso il censimento delle fontane a getto continuo, promuovendo a tal fine in collaborazione con le autorità di bacino interessate l'organizzazione dei dati acquisiti e la corretta conoscenza delle disponibilità e degli usi in atto delle risorse nonché delle caratteristiche qualitative delle falde e delle acque superficiali.

2. I comuni e le province, a seguito di apposita convenzione assicurano il supporto al censimento di cui al comma 1.

Art. 87.

Ulteriori funzioni conferite

1. In relazione al processo di riorganizzazione delle strutture regionali periferiche di cui all'art. 82, comma 2, sono conferite agli enti locali le funzioni e le risorse di seguito indicate, già espletate dalle unità periferiche del genio civile regionale.

2. Sono conferite alle province:

a) le funzioni istruttorie, autorizzative e operative in materia di impianti a fune, piste da sci e innevamento programmato di cui alla legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 «Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato»;

b) le funzioni relative alla partecipazione ai seguenti organi consultivi:

1) commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo a norma dell'art. 141 del Regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

2) commissione provinciale di controllo delle materie esplosive a norma dell'art. 89 del Regolamento di pubblica sicurezza n. 635/1940;

3) commissione tecnica permanente per i gas tossici a norma dell'art. 24 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

4) commissione tecnica dell'Istituto autonomo case popolari, presso gli ATER, di cui agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 «Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alla legge 17 agosto 1942, n. 1150; legge 18 aprile 1962, n. 167; legge 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata».

3. Sono conferite ai comuni:

a) le funzioni in materia di edilizia abitativa agevolata, ai sensi della vigente normativa, ai fini del rilascio dei requisiti tecnici oggettivi e dei requisiti soggettivi per la concessione dei mutui agevolati o di altri benefici;

b) le funzioni relative alla denuncia di opere in conglomerato cementizio, armato, normale o precompresso e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 «Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica»;

c) le funzioni relative all'istruttoria e alla liquidazione dei contributi a favore di privati per danni causati da fenomeni meteorologici rilevanti o da altri eventi calamitosi, di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 «Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali».

4. Le funzioni relative alla stima di danno ambientale, derivante dall'esecuzione di interventi di competenza non regionale, sono conferite all'ente locale che ha rilasciato l'autorizzazione ambientale.

Capo V
LAVORI PUBBLICI

Art. 88.
Funzioni della Regione

1. Sono mantenute in capo alla Regione le seguenti funzioni:

a) coordinamento e responsabilità di attuazione dei programmi regionali di opere pubbliche, dei programmi operativi e dei quadri di sostegno con cofinanziamento dell'Unione europea e dello Stato, escluse la realizzazione e la gestione degli interventi;

b) fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 1° marzo 1983, n. 9 «Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica», programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle opere pubbliche riguardanti il patrimonio e il demanio regionale e delle opere pubbliche definite di competenza regionale ai sensi della vigente normativa regionale in materia;

c) ferme restando le competenze degli enti pubblici sul territorio aventi specifica competenza nel settore, programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di grandi reti infrastrutturali e di altre opere pubbliche di rilevanza regionale, così definite con provvedimento di giunta regionale;

d) individuazione delle zone sismiche, nonché formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

e) valutazione tecnico-amministrativa e attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di competenza regionale e di rilevanza regionale;

f) programmazione e individuazione degli interventi in materia di edilizia di culto;

g) valutazione tecnico-amministrativa e approvazione delle opere pubbliche di interesse regionale ai sensi delle specifiche normative di settore.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è approvata una legge di riforma organica della disciplina dei lavori pubblici in attuazione dei principi e degli indirizzi della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «legge quadro in materia di lavori pubblici» e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 89.
Funzioni degli enti locali

1. Le funzioni relative alla programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione di tutte le opere pubbliche, non espressamente mantenute alla competenza regionale ai sensi dell'art. 88, sono trasferite ai comuni, alle province e alle comunità montane, secondo la rispettiva competenza.

2. La valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui progetti di opere pubbliche di interesse regionale sono effettuate dagli enti nella cui rispettiva competenza rientra la relativa esecuzione fatto salvo quanto disposto dall'art. 88, comma 1, lettera g).

3. Le funzioni di progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria di cui all'art. 94, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1998, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 88, sono delegate alle province.

4. Ai comuni sono trasferite le competenze relative al ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, nonché alla realizzazione esecutiva di interventi in materia di edilizia di culto.

5. Per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, gli enti locali possono avvalersi dell'attività consultiva della struttura regionale competente in materia di lavori pubblici e del genio civile competente per territorio.

6. I progetti di opere di edilizia socio-sanitaria che modificano anche parzialmente la destinazione funzionale già approvata, sono soggetti al parere della commissione tecnica regionale sezione opere pubbliche, di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 «Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e successive modifiche e integrazioni.

7. È altresì delegata alle province l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotti con tensione nominale sino a 150 KV ai sensi della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»; nel caso di elettrodotti interprovinciali la predetta autorizzazione è rilasciata d'intesa tra le province interessate.

Art. 90.
Monitoraggio e indirizzi

1. Allo scopo di dare uniformità e celerità ai procedimenti in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori di interesse regionale, la giunta regionale, d'intesa con la conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20, in armonia con gli indirizzi statali, approva linee guide e norme di indirizzo ed individua criteri generali e standard tecnici, con riferimento alle varie fasi amministrative e alle diverse categorie di opere.

2. Ai fini di valutare l'efficacia dall'azione amministrativa regionale, relativamente alle opere di competenza regionale e a quelle assite da contributo a carico del bilancio regionale, la giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri, modalità e strumenti per il monitoraggio e il controllo tecnico-economico degli interventi e dei programmi di opere.

Art. 91.
Realizzazione degli interventi

1. I lavori pubblici di cui al presente capo sono eseguiti in conformità alla vigente normativa statale e regionale.

2. Con la legge di cui all'art. 88, comma 2, sono individuati i lavori che possono eseguirsi in economia.

Capo VI
VIABILITÀ

Art. 92.
Programmazione della rete viaria

1. Sulla rete viaria trasferita ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo n. 112/1998 la Regione provvede:

a) alla pianificazione degli interventi sulla rete viaria mediante l'approvazione di un piano di settore sulla grande viabilità nell'ambito del Piano regionale trasporti e secondo le medesime procedure di formazione; il piano di settore individua, in particolare, il grafo della rete viaria regionale, tale da assicurare adeguate condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale della Regione;

b) alla programmazione pluriennale degli interventi sulla rete viaria, coordinata con le previsioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale e sulla base delle risorse finanziarie disponibili;

c) all'attività di coordinamento delle funzioni trasferite agli enti locali;

d) alla definizione di criteri, direttive e prescrizioni in materia di progettazione, manutenzione, gestione e sicurezza relativamente alla rete viaria e alle reti telematiche.

Art. 93.

Rete viaria provinciale

1. La rete viaria di cui all'art. 92 è trasferita al demanio delle province territorialmente competenti.

2. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le province provvedono alla determinazione dei criteri e alla fissazione e riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo o in vista di tali strade.

3. La rete viaria di cui al comma 1 rientra tra le opere pubbliche di urbanizzazione ed infrastrutture di interesse regionale, di cui all'art. 3, lettera f) della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, e successive modificazioni, e ad esse si applicano le procedure relative.

Art. 94.

Funzioni amministrative degli enti locali

1. Sulla rete viaria di cui all'art. 93 le province esercitano le funzioni relative alla gestione, alla manutenzione ed alla vigilanza, nonché alla progettazione e costruzione, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 95, comma 4, 96 e 97.

2. Sono delegate alle province ed ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza.

3. Alla classificazione e declassificazione della rete viaria interprovinciale provvede il Presidente della giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni.

4. È, altresì, trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più province, di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara, previa intesa con le altre province interessate. Del provvedimento è data tempestiva comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

Art. 95.

Funzioni amministrative della Regione

1. Il Consiglio regionale, sentita la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, sulla base delle risorse finanziarie annualmente assegnate alla Regione per gli interventi di gestione, adeguamento e sviluppo della viabilità provvede a:

a) definire il piano triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria di cui all'art. 92, aggiornato annualmente in ragione della evoluzione degli stati di fabbisogno;

b) determinare, sentite le province, i criteri valevoli per il triennio per il riparto delle risorse da destinare agli enti locali per la gestione della rete viaria di cui all'art. 93.

c) determinare, in sede di approvazione del primo piano triennale di cui alla lettera a), sentite le province, la rete viaria d'interesse regionale;

d) individuare le concessioni di costruzione e di esercizio e determinare le modalità per la predisposizione dei piani finanziari delle società concessionarie.

2. La giunta regionale, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio regionale, determina, annualmente, le risorse finanziarie da attribuire alle province per la gestione della rete viaria di cui all'art. 93.

3. La giunta regionale svolge, inoltre, le funzioni relative:

a) al rilascio delle concessioni di cui all'art. 53, comma 2;

b) all'erogazione di contributi per l'attuazione del programma urbano dei parcheggi, di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, recante norme in materia di parcheggi, e all'approvazione di eventuali modifiche al medesimo. Qualora le modifiche comportino la necessità di apportare variazioni agli strumenti urbanistici vigenti, si procede ai sensi della vigente normativa regionale in materia urbanistica.

4. Il Presidente della giunta regionale, in caso di competenza territoriale prevalente, promuove gli accordi di programma con le regioni interessate per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere viarie di interesse interregionale.

Art. 96.

Rete viaria di interesse regionale

1. La progettazione e l'esecuzione degli interventi sulla rete viaria d'interesse regionale di cui all'art. 95, comma 1, lettera c), sono eseguiti dalla Regione.

2. La Regione può inoltre, se richiesta, collaborare con le province per la progettazione e l'esecuzione della rete viaria di cui all'art. 93, nonché con l'Ente nazionale per le strade (ANAS) per la progettazione della rete viaria e autostradale di competenza statale.

3. La rete viaria d'interesse regionale rientra tra le opere pubbliche di competenza regionale e ad essa si applicano le procedure della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 e successive modificazioni.

4. La giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale un apposito disegno di legge sulle modalità di organizzazione per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 97.

Ulteriori funzioni della Regione

1. Relativamente alle nuove tratte autostradali interamente comprese nel territorio regionale e non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, provvede a:

a) approvare le concessioni di costruzione e di esercizio;

b) approvare i piani finanziari delle società concessionarie;

c) determinare e adeguare le tariffe di pedaggio;

d) progettare, eseguire, assicurare la manutenzione e gestire le autostrade regionali mediante concessioni;

e) controllare le società concessionarie di tratte autostradali regionali relativamente al rispetto delle convenzioni di costruzione e di esercizio;

f) determinare annualmente le tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicità.

Art. 98.

Disposizioni finanziarie

1. La giunta regionale, sentite le province, provvede, annualmente, in coerenza con la propria programmazione, alla ripartizione delle risorse finanziarie tenuto conto del complessivo chilometraggio delle strade provinciali e dell'eventuale presenza di strade montane ed a elevato flusso turistico. Parte delle risorse disponibili sono annualmente accantonate per interventi di somma urgenza derivanti da eventi calamitosi.

Art. 99.

Abrogazioni di norme

1. È abrogata la legge regionale 14 marzo 1980, n. 17 «Disposizioni per la classificazione, la manutenzione e la sistemazione di strade provinciali».

2. L'abrogazione di cui al comma 1 decorre dall'entrata in vigore della presente legge.

*Capo VII**TRASPORTI*

Art. 100.

Funzioni della Regione

1. Fermo restando quanto disposto in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, è disciplinato con le modalità indicate nei commi che seguono.

2. La giunta svolge le seguenti funzioni:

a) attività in materia di estimo navale, sulla base della vigente normativa statale;

b) programmazione e pianificazione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti classificati di rilievo regionale o interregionale ai sensi dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale» e successive modifiche e integrazioni, nonché delle opere edilizie a servizio dell'attività dei medesimi, previo parere della competente commissione consiliare, utilizzando, per la progettazione ed esecuzione di tali interventi, anche il personale del soppresso servizio escavazione porti, trasferito ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998;

c) gestione del servizio idroviario padano-veneto, sulla base di apposita convenzione con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, ai sensi della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23 «Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione delle leggi regionali 10 agosto 1979, n. 50 e 28 gennaio 1982, n. 7»;

d) rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;

e) rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e da quelle di cui all'art. 30, comma 5, lettera a). Sono escluse le aree demaniali individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;

f) escavazione del fondale dei porti, in mancanza delle autorità portuali;

g) programmazione e coordinamento dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. I provvedimenti di concessione di cui al comma 1, sono assoggettati alla tassa sulle concessioni regionali ai sensi della vigente normativa.

4. Il Consiglio regionale, nell'ambito del piano regionale dei trasporti, provvede alla programmazione degli interporti e delle intermodalità, con esclusione di quelli classificati di rilievo internazionale.

5. In materia di navigazione interna, fermo il richiamo alla normativa di cui al comma 1, si provvede ai sensi della vigente normativa.

6. La giunta regionale relaziona annualmente alla competente commissione consiliare sulle attività di cui al comma 2.

Art. 101.

Funzioni delle province

1. Oltre alle funzioni trasferite o delegate sulla base della vigente normativa statale e regionale spetta alle province:

a) la sub-delega in materia di funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e delle infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade;

b) la delega in materia di funzioni relative alla gestione dei corsi di formazione professionale previsti dalla normativa vigente in materia di accesso all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 è svolto sulla base di specifiche direttive stabilite con provvedimento della giunta regionale da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 102.

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi relativi agli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, già iniziati alla data di cui all'art. 15, conservano la loro validità e sono portati a termine dai competenti organi della Regione secondo le modalità previste dalle norme in vigore alla data in cui hanno avuto inizio.

Capo VIII

PROTEZIONE CIVILE

Art. 103.

Sistema regionale veneto di protezione civile

1. La giunta regionale individua le strutture della propria amministrazione e degli enti amministrativi regionali, facenti parte del sistema regionale veneto di protezione civile, indicando le forme di partecipazione allo stesso nelle attività di previsione e prevenzione dei rischi, di attuazione di interventi in emergenza e per il superamento dell'emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché di comunicazione e di informazione in materia di protezione civile.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le organizzazioni e i gruppi di volontariato di protezione civile, riconosciuti ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58, «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni, sono componenti operative fondamentali del sistema regionale veneto di protezione civile articolato su scala provinciale.

3. Le province promuovono, sulla base di indirizzi approvati dalla giunta regionale, forme di coordinamento intercomunale delle componenti operative del sistema regionale di protezione civile, con riferimento ad ambiti territoriali omogenei.

Art. 104.

Attività programmatica della Regione

1. La Regione, nell'ambito della legislazione statale e regionale di settore, svolge le funzioni di coordinamento, indirizzo, pianificazione nei confronti degli enti locali e degli enti amministrativi regionali, nonché di direzione unitaria di emergenza e di partecipazione ai relativi interventi qualora l'emergenza interessi il territorio di più province.

2. In particolare la giunta regionale:

a) approva linee guida, schemi di piano e direttive tecniche per la predisposizione, da parte degli enti locali, dei rispettivi strumenti di pianificazione di protezione civile;

b) sulla base degli indirizzi nazionali, in applicazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni e sentiti il Comitato regionale di protezione civile (CRPC), e la competente commissione consiliare, approva i programmi regionali di previsione e prevenzione relativi alle varie ipotesi di rischio e ne cura l'aggiornamento con cadenza triennale;

c) approva, anche sulla base dei piani di emergenza provinciali e sentita la competente commissione consiliare, il piano regionale di emergenza, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni, contenente le procedure e le modalità organizzative ed operative finalizzate ad affrontare situazioni di emergenza, nonché gli indirizzi per la redazione dei piani provinciali di emergenza, in particolare per fronteggiare gli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del servizio nazionale della protezione civile» e successive modifiche ed integrazioni le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione regionale di protezione civile di cui alle lettere a) e b), costituiscono elementi vincolanti di analisi per la redazione e l'aggiornamento del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) e degli altri piani urbanistici e di settore di competenza regionale;

d) individua gli indirizzi ed i criteri per l'organizzazione, la formazione nonché per l'utilizzo, diretto o da parte degli enti locali, delle organizzazioni e dei gruppi di volontariato di protezione civile, fermo restando quanto disposto dall'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. La giunta regionale promuove, altresì, direttamente attraverso il centro istituito con la legge regionale 26 gennaio 1994, n. 5 «Adesione alla costituzione del centro regionale di studio e formazione per la previsione in materia di protezione civile in Longarone», oppure con la collaborazione di altre strutture convenzionate, la formazione di specifiche figure professionali per la gestione di situazioni di crisi e per il coordinamento delle attività di soccorso, nonché di responsabili e capigruppo appartenenti al volontariato di protezione civile;

e) entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di dare attuazione all'attività programmatica in materia di lotta agli incendi boschivi di cui alla legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 «Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi», provvede all'integrazione delle funzioni svolte rispettivamente dal centro di coordinamento regionale in emergenza (Co.R.Em.) di cui all'art. 4 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, e dal Centro operativo regionale (COR), nonché alla suddivisione del territorio in distretti di protezione civile e antincendio boschivo, precisandone, sentite le province, le comunità montane e i comuni interessati, la struttura organizzativa e funzionale. La giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare il servizio aereo di prevenzione, di ricognizione, di estinzione degli incendi boschivi, nonché di protezione civile, mediante l'utilizzo di aeromobili ad ala rotante, ferme restando le competenze statali di cui all'art. 107, comma 1, lettera f), numero 3, del decreto legislativo n. 112/1998;

f) individua gli enti locali e le province che devono curare la predisposizione, anche di intesa con la struttura regionale competente in materia di protezione civile, dei «piani urgenti di emergenza per fronteggiare il rischio idraulico e idrogeologico» ai sensi dell'art. 1, comma 4, decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, predisponendo a tal fine specifiche direttive per la formulazione dei piani stessi.

Art. 105.

Attività di soccorso e di ripristino e modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 «Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile» e successive modifiche e integrazioni

1. All'attuazione degli interventi urgenti, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi calamitosi, si provvede secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, al comma 1 dell'art. 17 della medesima legge regionale, dopo le parole «o di Comunità montane,» si aggiungono le parole «o di province,»; al comma 2 del medesimo articolo, le parole «e le Comunità montane» sono sostituite dalle parole «le Comunità montane e le Province». Nel comma 1 e 2 dell'art. 18 della medesima legge regionale, le parole «i Comuni singoli o associati e le Comunità montane» sono sostituiti dalle parole «i Comuni singoli o associati, le Comunità montane e le province».

2. Salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 112/1998, la giunta regionale individua le strutture e gli enti attuatori degli interventi in relazione alla specifica competenza e alle finalità di efficacia e celerità dell'azione amministrativa.

3. La giunta regionale provvede all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, con le medesime modalità di cui ai commi 1 e 2.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 la giunta regionale ai sensi dell'art. 108, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legislativo n. 112/1998, si avvale anche del Corpo nazionale dei vigili dal fuoco, previa stipula di apposita convenzione, intesa a regolare gli aspetti del rapporto.

Art. 106.

Eccezionale calamità o avversità atmosferica

1. Al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, si provvede con le seguenti modalità:

a) il Presidente della giunta regionale o l'Assessore delegato, anche su richiesta dei sindaci dei comuni colpiti e informate le province interessate, dichiara l'esistenza di stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica allo scopo di attivare tutte le componenti utili per interventi di protezione civile. Tale provvedimento sostituisce, nei casi citati, il provvedimento previsto all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4 «Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali» e costituisce declaratoria di evento eccezionale;

b) la giunta regionale provvede all'individuazione dei territori danneggiati, anche ai fini delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Disciplina del fondo di solidarietà nazionale» e successive modifiche e integrazioni;

c) qualora, per fronteggiare l'evento, si renda necessario l'intervento dello Stato, il Presidente della giunta regionale ne fa richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche al fine di ottenere la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 107, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

d) il personale volontario, iscritto all'albo di cui all'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, chiamato dalla Regione o dalle province o dalle comunità montane o dai comuni per le attività di protezione civile di rispettiva competenza, usufruisce, ove ne ricorrano i presupposti, dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613 «Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile» e successive modifiche e integrazioni; il relativo onere è a carico dell'ente che effettua la chiamata nei limiti di disponibilità di un apposito fondo istituito a bilancio anche sulla base dei trasferimenti finanziari effettuati in materia e fermo restando, in caso di emergenza e di esaurimento delle risorse finanziarie, l'obbligo dell'ente subordinato a concorrere alla spesa.

Art. 107.

Funzioni delle province

1. Le province, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'art. 108, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) a suddividere il proprio territorio, in ragione della natura dei rischi attesi, in ambiti territoriali omogenei, sui quali organizzare, anche in collaborazione con comuni e comunità montane le attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e informazione della popolazione, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali;

b) alla verifica della compatibilità dei piani comunali e intercomunali di emergenza di cui all'art. 108, comma 1, lettera c), numero 3 del decreto legislativo n. 112/1998, redatti in base agli indirizzi ed alle direttive regionali.

c) al coordinamento e allo svolgimento, in collaborazione con gli enti locali, delle attività di formazione dei volontari appartenenti alle organizzazioni e ai gruppi di volontariato di protezione civile di cui all'art. 10 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, in armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 104, comma 2, lettera d), fatta salva la riserva di competenza disposta in tale norma;

d) ad istituire la Consulta provinciale del volontariato di protezione civile;

e) a predisporre le strutture tecnico-amministrative, gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso di emergenze di rilevanza provinciale, anche previa apposita intesa con i rispettivi comandi provinciali dei vigili del fuoco, nei modi e nelle forme indicati dal programma regionale di previsione e prevenzione, nonché dalla pianificazione regionale e provinciale di emergenza.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei piani territoriali provinciali (PTP) e degli altri piani di settore di livello provinciale.

Art. 108.

Funzioni delle comunità montane

1. Le comunità montane, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, provvedono:

a) alla raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile, con particolare riguardo al rischio idrogeologico, al rischio incendi boschivi e al rischio valanghe, sulla base degli indirizzi regionali;

b) a promuovere e supportare le attività di protezione civile svolte dai comuni appartenenti alla comunità stessa, con particolare riferimento a quelle afferenti il volontariato di protezione civile, con il coordinamento delle province;

c) a predisporre le strutture, le attrezzature e le risorse necessarie per assolvere alle funzioni del presente articolo.

Art. 109.

Funzioni dei comuni

1. I comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'art. 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112/1998, provvedono:

a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, e le province interessate, una specifica struttura di protezione civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;

b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) ad incentivare e sostenere la costituzione di gruppi comunali di volontariato di protezione civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore.

2. Le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del territorio e di uso del suolo contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale.

Art. 110.

Fondo regionale di protezione civile

1. È istituito il fondo regionale di protezione civile la cui dotazione è annualmente stabilita con legge di bilancio.

2. Il fondo è prioritariamente utilizzato per fronteggiare gli eventi di cui all'art. 106 sulla base di quanto disposto con il decreto di cui alla lettera a) del medesimo articolo.

TITOLO IV

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

Capo I

AMBITO DI INTERVENTO

Art. 111.

Ambito di intervento

1. In attuazione al decreto legislativo n. 112/1998 il presente titolo, previa individuazione delle funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento delle funzioni agli enti locali ed alle autonomie funzionali nella materia servizi alla persona e alla comunità.

2. Il settore servizi alla persona ed alla comunità attiene, in particolare, alle materie tutela della salute, servizi sociali, formazione professionale, istruzione scolastica e beni e attività culturali.

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE, SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Sezione I

TUTELA DELLA SALUTE

Art. 112.

Tutela della salute, servizi sociali e integrazione socio-sanitaria

1. La Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina la materia relativa alla tutela della salute, ai servizi sociali e all'integrazione socio-sanitaria ivi compresa l'individuazione delle funzioni di competenza regionale e di quelle da ripartire tra gli enti locali, le autonomie funzionali e le unità locali socio sanitarie.

2. Fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 1, in attesa del provvedimento di riordino del servizio sanitario regionale in attuazione al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modifiche ed integrazioni e di attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 «legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali», si applica la vigente normativa regionale nelle materie sanitaria, servizi sociali e integrazione socio sanitaria.

Art. 113.

Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria

1. È istituita la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria che, nello svolgimento delle attività, si raccorda con la Conferenza permanente Regione-autonomie locali, prevista dall'art. 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.

2. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria esprime parere:

a) sulla proposta di piano socio sanitario regionale;

b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio sanitaria;

c) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'art. 3-bis comma 7 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ULSS;

d) sulle proposte di legge e di regolamento in materia sanitaria e sociale;

e) sui provvedimenti regionali laddove sia previsto dall'art. 3-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle aziende ospedaliere.

3. Nell'esposizione del parere di cui al comma 2, lettera a), la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:

a) gli standard qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;

b) i servizi essenziali da garantire alle persone;

c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione e assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;

d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;

e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;

f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.

4. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la giunta regionale provvede a trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 115. Copia dei documenti di valutazione è trasmessa al Consiglio regionale.

5. Limitatamente a quanto previsto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria può chiedere alla Regione di revocare i direttori generali delle aziende ospedaliere o di non disporre la conferma.

6. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria elegge al suo interno il proprio Presidente. Essa ha la seguente composizione:

a) i presidenti delle Conferenze dei sindaci;

b) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sezione regionale;

c) un rappresentante dell'Unione regionale delle province del Veneto (URPV);

d) un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCSEM).

7. Per la trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle amministrazioni provinciali, la Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria è integrata dai Presidenti delle province.

8. I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 6 sono nominati con decreto del Presidente della giunta regionale su designazione delle rispettive associazioni.

9. La Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria provvede alla designazione del componente del collegio sindacale spettante all'organismo di rappresentanza dei comuni nelle aziende ospedaliere.

10. La Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria si insedia entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, organizza i propri lavori nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo.

Art. 114.

Piano attuativo locale

1. Il piano generale triennale di cui all'art. 6, comma 3, lettera *a)*, della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 «Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale di attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria», così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517» costituisce il piano attuativo locale proposto dal direttore generale e, previo parere della Conferenza dei sindaci, è approvato dalla Regione.

Art. 115.

Relazione sanitaria regionale

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, la giunta regionale presenta al Consiglio regionale tramite la competente commissione consiliare, la relazione sanitaria regionale comprensiva della valutazione sullo stato dell'organizzazione e dell'efficacia dei servizi di cui al comma 4 dell'art. 113.

Art. 116.

Valutazione dei direttori generali delle aziende U.L.S.S. ed aziende ospedaliere

1. La giunta regionale nel corso degli adempimenti di cui all'art. 41, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 «Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)», acquisito il parere della commissione consiliare competente, determina l'eventuale aggiornamento degli obiettivi dei direttori generali, nonché i parametri e i criteri di valutazione per il raggiungimento degli stessi.

2. Nell'occasione di cui al comma 1, la giunta regionale presenta, altresì, alla competente commissione consiliare, una relazione sulla valutazione dei risultati conseguiti in base alla previsione di cui al medesimo comma 1, riferiti all'anno precedente.

Art. 117.

Poteri sostitutivi della Regione

1. Ferme restando le funzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale, la Regione, attraverso le aziende sanitarie, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 502/1992.

2. In caso di accertate e gravi inadempienze, segnalate anche dai sindaci del territorio interessato, nell'adozione di atti per la realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-sanitaria regionale già fissati in provvedimenti regionali o in provvedimenti aziendali sottoposti a visto di congruità, il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, diffida il direttore generale stabilendo un termine entro il quale l'atto deve essere adottato.

3. In caso di urgenza o quando l'atto non sia stato emanato nel termine fissato ai sensi del comma 2, il Presidente della giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle politiche sanitarie, nomina un commissario *ad acta*.

Art. 118.

Ruolo dei comuni nella programmazione regionale e locale

1. Ad integrazione di quanto già previsto dalla legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, ed ai sensi della legge n. 328/2000 i comuni:

a) concorrono alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso la loro rappresentanza nella Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio sanitaria istituita dall'art. 113;

b) esercitano, in forma associata, le funzioni di indirizzo e valutazione di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo n. 502/1992 nell'ambito territoriale di ciascuna U.L.S.S., tramite la rappresentanza della Conferenza dei sindaci;

e) si raccordano alla Regione ed alle aziende unitarie locali socio sanitarie, attraverso gli organismi di rappresentanza, previsti dalla legge vigente.

2. La Conferenza dei sindaci dei comuni compresi nel territorio dell'U.L.S.S.:

a) partecipa alla programmazione socio sanitaria regionale attraverso il proprio rappresentante nella Conferenza regionale permanente di cui all'art. 113;

b) programma, nell'ambito del territorio di competenza, le linee di indirizzo sociosanitario per raggiungere gli obiettivi di salute definiti dalla programmazione regionale;

c) verifica che vengano raggiunti gli obiettivi fissati dalla programmazione nel territorio di competenza.

Art. 119.

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56

1. All'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, il comma 3 è così sostituito:

«3. La conferenza di cui al comma 2 adotta apposito regolamento per disciplinare lo svolgimento della propria attività nonché della rappresentanza di cui all'art. 3, comma 14 del decreto legislativo n. 502/1992 che assume la denominazione di esecutivo, mediante il quale la conferenza stessa esercita le proprie funzioni di indirizzo e valutazione. La Conferenza dei sindaci adegua il proprio regolamento alle disposizioni della presente legge. Il regolamento individua le modalità per la scelta del presidente della conferenza e per la formazione dell'esecutivo.

2. Dopo la lettera *e)* del comma 7 sono aggiunte le seguenti:

«*e-bis)* nell'ambito delle disposizioni del piano sanitario regionale, degli indirizzi generali impartiti dalla giunta regionale e degli indirizzi specifici impartiti dall'esecutivo della stessa conferenza, esprimere parere obbligatorio, entro trenta giorni dalla sua trasmissione, sul piano attuativo locale disposto dai direttori generali;

e-ter) esprimere, attraverso l'esecutivo, per le aziende U.L.S.S., il parere previsto dall'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

e-quater) limitatamente ai casi previsti dall'art. 3-*bis*, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992, chiedere, per le aziende ULSS, alla Regione di revocare il direttore generale o di non disporre la conferma;

e-quinquies) deliberare l'adozione dei provvedimenti in base ai quali le aziende U.L.S.S. e le aziende ospedaliere assicurano le prestazioni e i servizi contemplati dai livelli aggiuntivi di assistenza finanziati dai comuni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *l)* della legge 30 novembre 1998, n. 419, concernente la delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, previo parere favorevole della giunta regionale che lo esprime in base alla verifica della congruità degli specifici finanziamenti a ciò destinati dagli stessi comuni e della compatibilità con gli obiettivi generali della programmazione regionale.

3. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti commi:

«8-*bis*. La Conferenza dei sindaci si riunisce in sede plenaria almeno in occasione dell'esame degli atti di bilancio, dell'emanazione degli indirizzi per l'elaborazione del piano attuativo locale e dell'espressione del relativo parere, in occasione della espressione del parere previsto dall'art. 3-*bis*, comma 6, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

8-ter. Il direttore generale assicura i rapporti tra l'azienda U.L.S.S. e la Conferenza dei sindaci. Il direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute dell'esecutivo e della conferenza su invito del presidente.

8-quater. L'azienda U.L.S.S. mette a disposizione idonei locali per le conferenze dei sindaci. Le conferenze dei sindaci dispongono in ordine alla propria organizzazione interna. È fatto obbligo al direttore generale, d'intesa con il presidente della Conferenza dei sindaci, di dare attuazione per quanto di competenza a quanto previsto dal presente comma entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 120.

Comitato dei sindaci di distretto

1. In ogni distretto socio sanitario dell'unità locale socio sanitaria, di cui all'art. 22 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56, è costituito il Comitato dei sindaci di distretto, previsto dal comma 4, dell'art. 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Comitato dei sindaci di distretto è composto dai sindaci dei comuni il cui territorio rientra nell'area del distretto socio sanitario. Nel caso di presenza di comuni facenti parte di comunità montana, alle riunioni del Comitato dei sindaci di distretto può partecipare il Presidente della stessa comunità montana.

3. Nei comuni il cui ambito territoriale coincide con quello del distretto socio sanitario o lo supera, il Comitato dei sindaci di distretto è sostituito dal Comitato dei presidenti di circoscrizione.

4. Il Comitato dei sindaci di distretto concorre alla verifica del raggiungimento dei risultati di salute definiti dal Programma delle attività territoriali previsto dal comma 3, dell'art. 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. Svolge tali funzioni formulando nei limiti delle risorse assegnate, al direttore del distretto socio sanitario, il proprio parere in merito alla proposta di Programma delle attività territoriali, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. Limitatamente alle attività socio sanitarie esprime, al direttore generale dell'Unità locale socio sanitaria, l'intesa prevista dalla lettera c), del comma 3, dell'art. 3-quater, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di Programma delle attività territoriali.

5. Gli organi dell'Unità locale socio sanitaria sono tenuti a rendere disponibili al Presidente del Comitato dei sindaci di distretto, i dati informativi necessari allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4.

6. Il sindaco del comune con il maggior numero di abitanti residenti nell'area del distretto socio sanitario, è il presidente del Comitato dei sindaci di distretto. Il presidente convoca il Comitato dei sindaci di distretto.

7. Il Comitato dei sindaci di distretto si riunisce presso gli uffici del comune di cui al comma 6.

8. Gli oneri per l'esercizio delle funzioni del Comitato dei sindaci di distretto sono a carico dei comuni interessati.

Art. 121.

Ricepimento nell'atto aziendale delle norme concernenti il ruolo dei comuni nella programmazione locale socio-sanitaria

1. La giunta regionale nell'approvare le disposizioni contenenti i principi e criteri per l'adozione da parte delle singole aziende sanitarie dell'atto aziendale ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, definisce le modalità con cui i comuni esercitano la funzione di cui al comma 7, lettera e-quinquies), dell'art. 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56 così come modificata ed integrata dall'art. 119, comma 2.

Art. 122.

Funzioni amministrative dei comuni

1. Sono delegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1997, n. 514 «Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 «Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie»;

c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

2. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate previste dal comma 1.

3. Sino all'approvazione dei provvedimenti di giunta regionale di cui al comma 2, l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

Art. 123.

Funzioni amministrative delle Unità locali sociosanitarie

1. Sono delegate alle Unità locali sociosanitarie, (U.L.S.S.) le funzioni amministrative concernenti:

a) la proposta al prefetto dell'elenco degli addetti alla attività di polizia giudiziaria per l'assunzione della relativa qualifica prevista dall'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 «Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro» e successive modificazioni;

b) l'autorizzazione alla fecondazione artificiale di cui agli articoli 6 e seguenti della legge regionale 28 agosto 1986, n. 44 «Disciplina della riproduzione animale».

2. Sono delegate alle unità locali sociosanitarie da individuarsi con provvedimento della giunta regionale le funzioni, in precedenza esercitate dal Ministero della sanità, in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 recante norme in materia di indennizzi e successive modificazioni e integrazioni nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria di cui all'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 «Disposizioni urgenti in materia sanitaria».

3. Sono sub-delegate alle U.L.S.S. le funzioni amministrative concernenti l'abilitazione all'impiego dei gas tossici di cui all'art. 4, lettera c), del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147.

4. La giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa i criteri per l'esercizio delle funzioni delegate e sub-delegate alle U.L.S.S.

5. Sino all'approvazione dei provvedimenti di giunta regionale di cui al comma 3, l'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo resta disciplinato dalla normativa regionale vigente.

6. Ai fini dell'esercizio della funzione di cui al comma 2, la giunta regionale dispone annualmente le risorse finanziarie da trasferire all'Unità locale sociosanitaria individuata, da reperire nel capitolo n. 60011 del bilancio annuale di competenza.

Sezione II

SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Art. 124.

Oggetto e finalità

1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all'art. 22 della legge n. 328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona.

3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l'efficienza degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l'obiettivo dell'integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.

4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l'attività di quest'ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 4 della legge n. 59/1997.

5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.

Art. 125.

Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari delle attività e degli interventi di cui al sistema dei servizi sociali, nel rispetto delle norme dello Stato e, senza distinzione di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso, tutti i cittadini residenti e i cittadini domiciliati nel Veneto per ragioni di lavoro, nonché gli apolidi residenti nel Veneto.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assicurati, nei limiti di legge, anche alle persone temporaneamente presenti nel territorio regionale che versino in condizioni di necessità e difficoltà contingenti.

Art. 126.

Diritti degli utenti

1. I servizi sociali sono garantiti agli utenti dagli enti erogatori nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente capo e delle disposizioni contenute nelle carte dei servizi adottate in attuazione dell'art. 13 della legge n. 328/2000.

Art. 127.

Qualità dei servizi

1. Gli enti pubblici e i soggetti privati per poter erogare servizi sociali devono ottenere l'idoneità strutturale relativa alla conformità dei locali di servizio agli standard qualitativi e l'idoneità organizzativa relativa alla qualità delle prestazioni, alla qualificazione del personale e all'efficienza operativa richieste dalla vigente normativa.

2. Nel rispetto degli standard dei servizi sociali essenziali e degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati determinati dallo Stato, in base all'art. 129, comma 1, lettere e) ed i), del decreto legislativo n. 112/1998, come coordinato con le disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la giunta regionale:

a) definisce i livelli qualitativi minimi dei servizi e i relativi indicatori per la realizzazione di un omogeneo e qualificato sistema di servizi sociali;

b) individua modalità e procedure per il rilascio delle idoneità di cui al comma 1 e per lo svolgimento dell'attività di vigilanza al fine di attuare un sistema di controllo fondato su standard ed indicatori di qualità determinati per ciascuna tipologia di servizio;

e) fissa gli ulteriori requisiti qualitativi necessari ai soggetti pubblici e privati per l'esercizio e la gestione di servizi sociali con l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche, nonché i relativi criteri e modalità di accreditamento.

Art. 128.

Programmazione dei servizi sociali

1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, e nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 4 della legge n. 59/1997 e, delle disposizioni di cui alla legge n. 328/2000, la Regione provvede alla programmazione dei servizi sociali attraverso i comuni, le province, le ULSS e con la partecipazione degli altri enti pubblici e dei soggetti di cui al comma 5, dell'art. 1 della medesima legge n. 328/2000.

2. Con legge regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, sono indicati i principi della cooperazione dei comuni e delle province tra loro e la Regione, gli obiettivi generali della programmazione, le forme e i modi di partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e sono indicati i criteri e fissate le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione dei comuni e delle province rilevanti ai fini dei programmi regionali.

3. I comuni e le province svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione regionale che persegue l'obiettivo dell'integrazione socio-sanitaria assicurata nel territorio dalle ULSS.

4. La dimensione territoriale ottimale di esercizio dei servizi, per rispondere alle esigenze di omogeneità di erogazione degli stessi e di contenimento della frammentazione locale e per favorire la programmazione degli interventi, il miglior utilizzo delle risorse, nonché l'integrazione sociosanitaria, è individuata nel territorio di competenza di ciascuna ULSS. Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci in armonia con l'articolazione in distretti delle ULSS, individua con riferimento al piano di zona particolari modalità di attuazione della rete dei servizi e di erogazione delle relative prestazioni.

5. Il piano di zona, di cui all'art. 8 della legge regionale n. 56/1994 e agli articoli 4 e 5 della legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5, nonché previsto dall'art. 19 della legge n. 328/2000, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione socio-sanitaria.

6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate dai soggetti interessati in armonia con la programmazione del piano di zona, al fine di conseguire un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria e di realizzare un miglior coordinamento degli interventi nel territorio.

7. La giunta regionale individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici regionali del piano di zona da parte della Conferenza dei sindaci ed in caso di mancata elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti termini, la giunta regionale interviene nominando in via sostitutiva un commissario *ad acta* per la realizzazione di tali adempimenti.

8. La giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al piano di zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.

9. La realizzazione, il potenziamento, l'adattamento e la trasformazione di strutture per lo svolgimento di servizi sociali sono subordinate a preventiva autorizzazione. Tali autorizzazioni sono rilasciate dal sindaco del comune territorialmente competente previa acquisizione del provvedimento rilasciato dalla struttura regionale attestante la compatibilità del progetto con la programmazione regionale.

10. Nell'ipotesi d'intervento sostitutivo di cui al comma 7, le quote del fondo sociale regionale non attribuite per la mancata elaborazione, approvazione e realizzazione del piano di zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in conformità alle iniziative contenute nel piano di zona approvato in via sostitutiva.

11. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nonché ai sensi dell'art. 21 della legge n. 328/2000 assume rilevanza strategica l'organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione informatica dei dati che consenta l'approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle risorse disponibili e l'equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in termini di rendimento e di verifica dei benefici.

12. Per le finalità di cui al comma 11 la giunta regionale organizza di conseguenza le proprie strutture con apposito personale e strumenti e promuove l'utile apporto degli enti locali e delle ULSS per la gestione di un patrimonio comune di informazioni.

Art. 129.

Funzioni della Regione

1. Nelle more dell'attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge n. 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni:

a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato;

b) individuazione dei criteri e delle modalità per accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;

c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche privata, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;

d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell'ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all'interno dell'apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;

e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali.

2. La giunta regionale, nell'attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.

Art. 130.

Funzioni dei comuni

1. In attuazione dell'art. 131 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché del decreto legislativo n. 267/2000, è attribuita ai comuni la generalità delle funzioni e dei compiti relativi all'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), comma 1 dell'art. 132 del decreto legislativo n. 112/1998, nonché di quelle previste dall'art. 6 della legge n. 328/2000 ad eccezione delle funzioni attribuite alle ULSS dall'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

2. In attuazione dell'atto d'indirizzo e coordinamento di cui all'art. 3-septies, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni la giunta regionale definisce le prestazioni socio-sanitarie di specifica competenza dei comuni.

3. Allo scopo di perseguire pienamente l'integrazione sociosanitaria, la giunta regionale promuove la delega da parte dei comuni alle ULSS anche mediante l'utilizzo delle risorse nel fondo sociale regionale, delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché della gestione dei servizi sociali.

4. Nelle materie proprie o conferite i comuni svolgono funzioni e compiti di programmazione e di gestione nonché esercitano poteri di iniziativa e di proposta. Nelle stesse materie svolgono funzioni di promozione e di coordinamento operativo dei soggetti di cui al comma 5, dell'art. 1, della legge n. 328/2000 con i quali, per la realizzazione e la gestione della rete dei servizi sociali, possono concludere accordi e programmi nonché stipulare convenzioni nel rispetto delle norme vigenti.

5. I comuni, per quanto di loro competenza, esercitano poteri di controllo e di vigilanza sui servizi sociali secondo la disciplina adottata in merito dalla Regione ai sensi del comma 2, dell'art. 6, della legge n. 328/2000.

Art. 131.

Funzioni delle province

1. Le province promuovono, coordinano, incentivano e comunque assicurano, in armonia con la programmazione regionale, nel territorio di loro competenza e in linea con la realizzazione del piano di zona gli interventi sociali relativi ai non vedenti, agli audiolesi e ai figli minori riconosciuti dalla sola madre, anche mediante le forme organizzative di cui al decreto legislativo n. 267/2000. Sono compresi in tali interventi i servizi per l'integrazione dei minorati sensoriali nelle scuole di ogni ordine e grado, e comunque sino al conseguimento di una qualifica professionale.

2. La Regione riconosce e sostiene il Centro audiofonologico di Marocco della provincia di Venezia quale soggetto qualificato per la formazione del personale, per lo studio e la ricerca della disabilità sensoriale, per i servizi di consulenza, di controllo e di supporto sistematico dell'evoluzione linguistica e cognitiva dei soggetti con handicap sensoriale.

Art. 132.

Ruolo delle U.L.S.S., delle IPAB e dei soggetti del privato sociale

1. Alla programmazione, gestione e realizzazione della rete dei servizi sociali locali e regionali concorrono, ciascuno per le proprie competenze e capacità, oltre alla Regione e agli enti locali territoriali, le ULSS, le IPAB e i soggetti di cui al comma 5, dell'art. 1, della legge n. 328/2000 dotati di autonoma potestà decisionale, economico-patrimoniale ed organizzativa inseriti in registri e albi regionali.

2. Le ULSS, organizzate ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, assicurano lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) accertamento e rilascio, se delegate, delle idoneità strutturali ed organizzative di cui all'art. 127, ivi comprese le connesse attività di vigilanza;

b) programmazione, progettazione e gestione dei servizi sociali in relazione alle deleghe conferite dagli enti locali e sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza dei sindaci;

c) svolgimento, su delega della giunta regionale, di funzioni amministrative in materia di servizi sociali concernenti assegnazioni di finanziamenti ad iniziative e ad interventi d'interesse regionale.

3. Le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale di cui all'art. 3-septies, comma 2, lettera a) e comma 4 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle U.L.S.S. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, sono assicurate dalle U.L.S.S. se delegate dai comuni.

4. La direzione ed il coordinamento delle attività sociosanitarie, i cui servizi sono assicurati in ambito distrettuale, sono attuati dal direttore generale, secondo le forme e le modalità stabilite dalla normativa regionale vigente, integrate dalle funzioni previste dall'art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni nonché, in attuazione ed applicazione dell'art. 3, comma 1-quater, del decreto legislativo medesimo, ai fini della individuazione della figura di riferimento per le attività socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria. Per la programmazione e valutazione delle attività sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria, il direttore generale si avvale altresì del Collegio di direzione, di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, del quale il direttore dei servizi sociali è membro di diritto.

5. Allo scopo di garantire continuità nell'erogazione dei servizi sociali, fino all'approvazione della legge di cui all'art. 112, comma 1 della presente legge le U.L.S.S. continuano a svolgere inoltre le funzioni e i compiti concernenti l'integrazione sociosanitaria mediante la gestione obbligatoria di attività sociosanitarie come determinate dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 «Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale» e successive modificazioni.

6. Le IPAB e i soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000, dotati di propria potestà decisionale, patrimoniale ed organizzativa, che concorrono alla programmazione, realizzazione e gestione della rete dei servizi sociali, sono individuati dalle normative di settore e precisamente:

a) IPAB di cui alla legge n. 6972/1890;

b) cooperative sociali e relativi consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»;

c) fondazioni e associazioni con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

d) organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 «legge quadro sul volontariato»;

e) enti religiosi di cui alla legge 25 marzo 1985, n. 121 «Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede», operanti nel sociale ed in possesso delle idoneità, di cui all'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, ove richiesta;

f) soggetti aventi scopo di lucro disciplinati dal libro V, titolo V del codice civile, che perseguono finalità in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'art. 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività;

g) associazioni non riconosciute disciplinate dall'art. 36 del codice civile operanti in materia di servizi sociali ed in possesso delle idoneità di cui all'art. 127, ove richiesta per l'esercizio della propria attività.

7. La giunta regionale entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge regionale di attuazione della legge n. 328/2000 determina, i criteri e le modalità per l'attivazione di tavoli di confronto con i soggetti di cui al comma 6. In occasione della programmazione e realizzazione della rete dei servizi sociali a livello regionale.

Art. 133.

Fondo regionale per le politiche sociali

1. Nel bilancio regionale in sostituzione del fondo di cui all'art. 15 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni, è istituito il Fondo regionale per le politiche sociali di seguito chiamato fondo sociale, per il conseguimento delle finalità del presente capo e, in particolare, degli obiettivi di programmazione regionale in materia di servizi sociali e di educazione alla socialità.

2. Confluiscono in tale fondo sociale:

a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi sociali, anche per l'esercizio di nuove funzioni trasferite, attribuite o delegate;

b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del presente capo;

3. Il fondo sociale è ripartito dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:

a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di confronto, informazione e formazione;

b) sostegno e promozione dell'erogazione dei servizi sociali, svolti dai comuni in forma associata nell'ambito della programmazione regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;

c) sostegno e promozione di servizi sociali d'interesse locale delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;

d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali svolte nell'ambito della programmazione regionale da soggetti pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla normativa vigente;

e) finanziamento di funzioni amministrative d'interesse regionale conferite dalla Regione agli enti locali e alle U.L.S.S.;

f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei soggetti di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 328/2000;

g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di situazioni di emergenza sociale;

h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;

i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.

4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri di cui al comma 3.

5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente abrogata.

Art. 134.

Abrogazione

1. Le disposizioni in contrasto con le norme del presente capo si intendono abrogate.

Capo III

FORMAZIONE PROFESSIONALE E ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 135.

Finalità e principi

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, attuano l'integrazione fra il sistema dell'istruzione, della formazione e del lavoro, allo scopo di promuovere la crescita civile, culturale e professionale della persona mediante azioni pubbliche, private e dei soggetti di cui al comma 5, dell'art. 1 della legge n. 328/2000, nel settore dell'istruzione, della formazione professionale, dell'orientamento e del diritto allo studio, attuate nella dimensione della formazione iniziale, continua e ricorrente.

2. Le funzioni di governo dell'offerta formativa integrata sono esercitate dalla Regione e dagli enti locali nel rispetto dei principi di coerenza, di completezza dell'offerta nonché di pari opportunità nella fruizione, da parte dei cittadini, del pluralismo delle proposte.

3. La Regione promuove il raccordo col sistema scolastico nazionale e con quello universitario, nonché il coordinamento e l'integrazione dell'offerta formativa con le altre politiche attive del lavoro e con i rispettivi servizi, così come individuati, in sede di attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 «Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59», dalla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizio all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469» e successive, modifiche e integrazioni.

4. La Regione informa la propria azione ai principi di collaborazione e di concertazione con le autonomie locali e scolastiche, con l'Università con le parti sociali nell'ambito dei protocolli allo scopo adottati.

5. Le modalità per l'integrazione tra i sistemi di formazione, di orientamento scolastico e universitario sono definite dalla giunta regionale, in rapporto alle proprie competenze, con appositi atti di indirizzo, tenuto conto dell'intera gamma della potenziale offerta formativa.

Art. 136.

Programmazione dell'offerta formativa

1. Nel rispetto delle finalità e dei principi di cui all'art. 135, la programmazione riguarda sia la rete delle strutture della formazione professionale che la rete delle strutture scolastiche.

2. La programmazione riguarda l'ambito della formazione professionale, dell'orientamento e delle azioni integrate con il mondo scolastico ed universitario e con il mondo del lavoro, il diritto allo studio e all'apprendimento.

3. Le azioni di formazione professionale sono rivolte alla persona nella sua globalità e attengono, in particolare, agli interventi di inserimento lavorativo, di sviluppo e di cambiamento professionale e di reinserimento.

4. Le azioni di orientamento, in particolare, comprendono interventi di informazione orientativa, di educazione alla scelta di orientamento formativo e speciale, di tirocinio e di accompagnamento nelle transizioni.

5. È funzionale alla programmazione dell'offerta formativa la strutturazione di un adeguato e completo sistema informativo formazione e istruzione (SIFI) in collegamento con gli sportelli informagiovani e con i servizi di cui al comma 6.

6. Il SIFI deve collegarsi con il sistema informativo lavoro ed osservatorio mercato del lavoro di cui alla legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31.

Art. 137.

Funzioni della Regione e delle province in materia di formazione professionale

1. La Regione esercita le funzioni ed i compiti attribuiti dalla vigente normativa in materia di formazione professionale e orientamento, salvo quelli di cui al comma 2.

2. Le province, in attuazione della programmazione regionale e sulla base delle risorse proprie e trasferite, esercitano le seguenti funzioni:

- a) gestione dell'offerta formativa erogata direttamente dalla Regione attraverso i propri centri di formazione;
- b) altri interventi connessi in tema di formazione.

3. Con successiva legge, da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'orientamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.

4. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di cui al comma 3, che definisca la ripartizione delle competenze fra Regione e province in materia di formazione professionale, con decorrenza 1° settembre 2001 sono trasferite alle province in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 i Centri di formazione professionale.

5. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 4 sono trasferiti alle province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti per l'esercizio della funzione trasferita.

6. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie da trasferire ai sensi del comma precedente sono prese a riferimento le voci spesa previste per la specifica materia nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2001.

7. Al personale regionale trasferito ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, commi 6, 7, 8 e 9.

8. Il Comitato di coordinamento istituzionale di cui all'art. 21 della legge regionale n. 31/1998 costituisce la sede del confronto finalizzato alla definizione del Piano regionale di formazione e del programma operativo relativo al F.S.E.

Art. 138.

Funzioni della Regione, delle province e dei comuni in materia di istruzione scolastica

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) indirizzo, coordinamento, valutazione, programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
- c) suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) determinazione del calendario scolastico;
- e) erogazione dei contributi alle scuole non statali;
- f) iniziative e attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite.

2. Spettano alle province in materia di istruzione secondaria superiore ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i seguenti compiti e funzioni:

- a) istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche;
- c) servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni portatori di handicap o in situazioni di svantaggio;
- d) adozione del piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, di intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) sospensione delle lezioni in casi gravi ed urgenti;
- f) iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) costituzione, controlli e vigilanza ivi compreso lo scioglimento degli organi collegiali scolastici a livello territoriale;
- h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione, in forza delle vigenti disposizioni è del presente articolo.

3. I comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche di intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) realizzare le pari opportunità di istruzione;
- d) promuovere e sostenere con azioni di supporto la coerenza e la continuità in verticale ed in orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuole;
- e) interventi perequativi;
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

4. La risoluzione dei conflitti di competenza relativi alle funzioni di cui ai commi 2 e 3, è conferita alle province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.

Art. 139.

Strutture di erogazione dell'offerta formativa

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi, anche sulla base di criteri e parametri nazionali, per il coordinamento nell'erogazione dell'offerta formativa.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, nel quadro delle riforme nazionali e comunitarie in atto, con riferimento ai processi di delega e nell'ambito della concertazione, la Regione approva specifiche norme e linee di programma e di indirizzo per la qualificazione delle strutture di offerta formativa integrata, con particolare riferimento ai processi di accreditamento-certificazione necessari, nonché alle eventuali azioni accompagnatorie, di sostegno e di incentivazione.

3. La giunta regionale, previa determinazione di modalità e criteri sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi per le azioni previste dal comma 2.

Art. 140.

Diritto allo studio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, nell'ambito di una riforma organica del diritto allo studio non universitario, adotta le misure necessarie a garantire progressivamente a ciascuno il diritto allo studio, alla formazione e all'apprendimento, l'accesso ai servizi pubblici, privati, del privato-sociale, nonché un qualificato percorso formativo, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e determinando criteri e modalità di attuazione.

Art. 141.

Edilizia scolastica e anagrafe

1. Gli interventi di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23 «Norme per l'edilizia scolastica» e successive modifiche e integrazioni, e i rispettivi atti di programmazione regionale sono integrati, in prospettiva di coerenza complessiva, con la programmazione riguardante l'offerta formativa.

2. L'anagrafe prevista dalla legge n. 23/1996 concorre alla definizione del più ampio sistema informativo di cui all'art. 136.

Art. 142.

Sistema universitario veneto

1. Al fine di contribuire alla qualificazione dell'offerta formativa integrata nell'ambito delle specifiche sedi di programmazione, la Regione favorisce il collegamento dell'offerta formativa universitaria con il sistema scolastico, con il sistema formativo e con il mondo del lavoro.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la giunta regionale promuove collaborazioni, anche finanziarie, per la migliore sinergia tra settore pubblico e settore privato.

Capo IV

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Art. 143.

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita direttamente o in concorso con lo Stato e gli enti locali, le funzioni e le competenze in materia di beni e attività culturali di cui al presente capo.

2. La Regione inoltre promuove:

a) la conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
b) lo sviluppo la diffusione la valorizzazione della cultura incentivando l'attività di soggetti sia pubblici che privati operanti nel territorio, nel rispetto della pluralità e dell'autonomia creativa.

3. In particolare la Regione:

a) esercita attività di programmazione, vigilanza, indirizzo e coordinamento, sperimentazione;

b) esercita le attività volte a conseguire la conservazione, la gestione, la promozione e la valorizzazione dei beni culturali, così come definite dal Capo V del decreto legislativo n. 112/1998;

c) concorre con lo Stato all'azione di tutela dei beni culturali ed esercita direttamente la tutela dei beni librari;

d) esercita le funzioni tecnico-scientifiche e amministrative inerenti all'azione di programmazione e coordinamento delle attività svolte da soggetti pubblici e privati e promuove lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali;

e) attua la valorizzazione dei beni culturali e la promozione delle attività e dei servizi culturali di rilevanza regionale, anche mediante forme di cooperazione strutturale e funzionale con lo Stato e gli enti locali ed eventualmente con altri soggetti pubblici e privati;

f) definisce, in cooperazione con lo Stato e le altre Regioni, le metodologie di catalogazione dei beni culturali;

g) realizza direttamente o in collaborazione con gli enti locali il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali per implementare le banche dati regionali in un sistema integrato di reti e sistemi informativi;

h) definisce in concorso con lo Stato, le metodologie di conservazione e restauro dei beni culturali e realizza attività di ricerca e documentazione in tale ambito;

i) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento relative ai musei, biblioteche e beni culturali di enti locali, di interesse locale, e quelli statali soggetti a trasferimento ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 112/1998 e ne disciplina l'istituzione e il funzionamento;

l) acquista beni culturali, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione quando lo Stato ne trasferisca la facoltà alla Regione e ne definisce la gestione d'intesa con gli enti locali;

m) provvede alla definizione dei profili professionali, in armonia con gli standard nazionali ed europei, degli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale, anche in emanazione di atti di indirizzo destinati agli enti proprietari o responsabili della gestione di detti istituti;

n) programma e attua con il concorso degli enti locali iniziative di formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, anche in cooperazione con le Università e altre istituzioni deputate alla formazione e all'istruzione;

o) realizza la raccolta, l'organizzazione, l'elaborazione e la comunicazione di dati sui beni e attività culturali, anche con l'utilizzo di reti telematiche e di sistemi informativi e statistici, eventualmente in raccordo con altre pubbliche amministrazioni.

p) promuove le attività culturali, realizzando iniziative concernenti ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998:

1) gli interventi di sostegno alle attività culturali;
2) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali;

3) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali in diverse aree;

4) l'integrazione delle attività culturali con l'istruzione scolastica e professionale;

5) lo sviluppo di nuove espressioni culturali ed artistiche.

4. La giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, è autorizzata ad emanare i provvedimenti necessari per l'insediamento e il funzionamento della commissione prevista dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. Il Consiglio regionale approva il programma regionale di cui all'art. 155 del decreto legislativo n. 112/1998.

Art. 144.

Funzioni degli enti locali

1. Le province concorrono alla definizione della programmazione regionale in materia di beni e attività culturali.

2. In particolare, ferme restando le competenze già attribuite dalla vigente normativa, le province:

a) promuovono e sviluppano, secondo gli indirizzi regionali e d'intesa con gli enti locali, i sistemi museali, bibliotecari e di altri servizi culturali sul proprio territorio;

b) curano la valorizzazione dei beni culturali di rilevanza provinciale, anche attraverso forme di cooperazione strutturale e funzionale con la Regione, gli enti locali e gli uffici periferici dello Stato;

c) promuovono attività culturali di rilevanza provinciale, anche in concorso con Regione, enti locali e uffici periferici dello Stato;

d) partecipano, nel quadro della programmazione regionale e nel rispetto delle metodologie fatte proprie dalla Regione, all'attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

e) gestiscono in ambito provinciale e a favore degli enti locali servizi territoriali a supporto dei sistemi regionali dei beni culturali ed eventuali beni trasferiti ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 112/1998;

f) concorrono alla programmazione regionale delle attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori di servizi culturali, di musei e di biblioteche di enti locali e di interesse locale anche assicurandone l'attuazione.

3. Ai comuni competono:

a) le funzioni di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali rientranti negli ambiti territoriali di propria competenza nelle forme previste dagli articoli 152 e 153 del decreto legislativo n. 112/1998;

b) la conservazione, manutenzione e il restauro dei beni culturali rientranti nel proprio patrimonio;

c) la gestione, nel quadro della programmazione e secondo gli indirizzi regionali, di musei, biblioteche e altri servizi e beni culturali nonché di eventuali beni trasferiti ai sensi dell'art. 150 del decreto legislativo n. 112/1998.

4. I comuni, inoltre, previa intesa, assicurano la gestione dei beni culturali acquistati dalla Regione mediante esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 143, comma 2, lettera l).

Capo V
SPETTACOLO

Art. 145.
Finalità

1. La Regione, nel proprio ambito di competenza, promuove la diffusione e lo sviluppo delle attività artistiche, musicali, coreutiche, teatrali e cinematografiche.

Art. 146.
Funzioni della Regione

1. La Regione, in collaborazione con lo Stato e gli enti locali, favorisce la promozione e la circolazione sul territorio delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico-orchestrali.

2. La Regione programma e promuove, unitamente allo Stato e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul proprio territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità nella diffusione della fruizione degli spettacoli dal vivo, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e concorrendo alla loro equilibrata circolazione sul territorio regionale.

3. In particolare la Regione promuove:

- a) la collaborazione e l'integrazione fra diversi soggetti e forme di coordinamento sovracomunale;
- b) la sperimentazione;
- c) l'espressione di iniziative giovanili e femminili;
- d) il sostegno alle imprese di spettacolo favorendone l'accesso al credito;
- e) la diffusione dello spettacolo nel sistema di istruzione e di formazione professionale e, nell'Università.

4. Spetta alla giunta regionale la funzione di promozione, diffusione e sviluppo delle attività di spettacolo di rilevanza regionale.

Art. 147.
Funzioni delle province

1. È delegata alle province la funzione di incentivazione in ordine alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche di rilevanza locale. Essa comprende le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia, assegnazione di fondi e ogni altro tipo di intervento nei limiti e con le modalità stabilite da leggi regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione nel settore dello spettacolo.

2. Sono, in particolare, delegate alle province le seguenti funzioni:

- a) erogazione di contributi in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche;
- b) erogazione di contributi in materia di promozione della cultura musicale di tipo corale e bandistico.

Capo VI
SPORT

Art. 148.
Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e, in particolare, quelle concernenti la definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di sport, attraverso l'adozione di atti di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione; sperimentazione per garantire la funzione sociale ed educativa dello sport.

2. Ai sensi della legislazione vigente, la Regione svolge altresì le seguenti funzioni:

- a) iniziative tese a favorire il riequilibrio nel territorio regionale della distribuzione dell'impiantistica sportiva, secondo parametri tecnici degli impianti definiti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
- b) incentivazione ed erogazione di contributi per la realizzazione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi;
- c) realizzazione del sistema informativo sportivo regionale;
- d) incentivazioni in ordine a manifestazioni ed eventi sportivi di livello regionale, nazionale e internazionale;

e) la promozione dell'avviamento alla pratica sportiva, in particolare dei bambini, dei soggetti più svantaggiati, in collaborazione con gli enti locali, le autonomie scolastiche, le associazioni e gli enti di promozione sportiva.

Art. 149.
Funzioni delle province

1. Sono delegate alle province le funzioni relative a:

- a) incentivazione in ordine alla promozione delle attività sportive e fisico-motorie;
- b) formazione ed aggiornamento professionale degli operatori sportivi;
- c) incentivazione delle manifestazioni provinciali e locali.

2. Alla provincia di Venezia sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 27 gennaio 1999, n. 5 «Contributi per il sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga veneta» e successive modifiche e integrazioni, intendendosi sostituiti agli organi della Regione i competenti organi della provincia di Venezia.

3. Alle province montane interessate sono delegate le funzioni amministrative di cui alla legge regionale 16 aprile 1992, n. 16 «Ordinamento delle professioni di maestro di sci e di guida alpina» e successive modifiche e integrazioni, secondo le procedure, i termini e le modalità disciplinate con successiva legge regionale da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO V

POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE

Art. 150.

Funzioni della Regione e degli enti locali

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia amministrativa regionale e locale concernono tutti i provvedimenti e gli atti diretti ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone ed ai beni, assunti nello svolgimento di attività relative alle materie di competenza propria, trasferita, delegata o sub-delegata alla Regione ed agli enti locali, con l'eccezione delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'art. 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59/1997.

2. La Regione, con legge da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina le funzioni di polizia amministrativa che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 «Norme in materia di polizia locale» e successive modifiche e integrazioni, le funzioni e i compiti di polizia locale degli enti locali si esplicano con riferimento alle materie loro trasferite, delegate o sub-delegate ai sensi della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Venezia, 13 aprile 2001

GALAN

01R0392

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2001, n. 8.

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 3 marzo 2001)

(Omissis).

01R0284

LEGGE REGIONALE 1° marzo 2001, n. 9.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 3 marzo 2001)

(Omissis).

01R0285

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 11.

Abrogazione disciplina rimborso spese forfettarie ai consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 10 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione disposizioni abrogate

È agrogato l'art. 1 della legge regionale 9 settembre 1996, n. 50 nella parte in cui stabilisce testualmente: «A decorrere dal 1° agosto 1996 per le attività connesse all'espletamento del mandato, al consigliere regionale è corrisposto un rimborso spese mensile quantificabile nella misura di 12 sedute, valutate cadauna in L. 200.000, importo che verrà incrementato dal 1° gennaio di ogni anno sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati determinato nell'anno precedente secondo le rilevazioni Istat, oltre un rimborso spese di viaggio di 1.500 chilometri calcolato moltiplicando tale cifra per un quinto del prezzo di un litro di benzina super, vigente nel tempo».

Art. 2.

Entrata in vigore

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 marzo 2001

BUBBICO

01R0286

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 21 maggio 1980, n. 40: Norme sull'iniziativa popolare delle leggi regionali e del referendum abrogativo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 10 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 24 della legge regionale n. 40 del 21 maggio 1980 è così modificato:

«1. Entro trenta giorni dalla deliberazione del consiglio regionale prevista nell'art. 22, il presidente della giunta indice con decreto il referendum, fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa fra il 10 maggio ed il 30 giugno successivi ovvero provvede a norma del successivo art. 24-bis».

Art. 2.

Dopo l'art. 24 della legge regionale n. 40 del 21 maggio 1980 è inserito il seguente art. 24-bis:

«1. Nel caso in cui, prima dell'effettuazione del referendum, la legge o le singole disposizioni di legge sottoposte alla procedura referendaria vengano abrogate o modificate, il presidente della giunta regionale, alla luce dei principi ispiratori e delle disposizioni del provvedimento abrogativo, dovrà stabilire, con proprio decreto da pubblicare nel *Bollettino ufficiale*, se il quesito referendario debba essere trasposto sul provvedimento abrogativo o modificativo, oppure se, al contrario, le operazioni referendarie non debbano avere più corso».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 marzo 2001

BUBBICO

01R0287

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 13.

Modifica dell'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 10 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Pubblicazione

L'art. 15 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 14 è così sostituito:

1. La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Art. 2.

La presente legge è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 marzo 2001

BUBBICO

01R0288

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2001, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 17 del 10 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 26 gennaio 1998, n. 6 è così modificato:

Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del presidente della giunta regionale ed è composto da sette membri prescelti tra persone in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie contemplate dalla presente legge, di cui:

a) due designati dalla Conferenza permanente delle autonomie locali, istituita ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1996, n. 17;

b) uno dalle aziende sanitarie locali della Basilicata, appositamente convocate dal presidente della giunta regionale;

c) tre eletti dal consiglio regionale con voto limitato;

d) uno designato dalla giunta regionale alla presidenza del comitato stesso.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 6 marzo 2001

BUBBICO

01R0289

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Ministero del Tesoro - *Provvedimento 1° febbraio 2001 (G.U. n. 78 del 3 aprile 2001)*
Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2001
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	508.000	262,36	- annuale	106.000	54,74
- semestrale	289.000	149,26	- semestrale	68.000	35,12
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	416.000	214,85	- annuale	267.000	137,89
- semestrale	231.000	119,30	- semestrale	145.000	74,89
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:			Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	115.500	59,65	- annuale	1.097.000	566,55
- semestrale	69.000	35,64	- semestrale	593.000	306,26
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	107.000	55,26	- annuale	982.000	507,16
- semestrale	70.000	36,15	- semestrale	520.000	268,56
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:					
- annuale	273.000	140,99			
- semestrale	150.000	77,47			

Integrando con la somma di L. 150.000 (€ 77,47) il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2001.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	2.800	1,45
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	162.000	83,67
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.500	0,77

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	105.000	54,23
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	8.000	4,13

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2001 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	1.300.000	671,39
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	1.500	0,77
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	4.000	2,07

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	474.000	244,80
Abbonamento semestrale	283.000	146,16
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	1.550	0,80

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 06 85082149/2221/2276 - Fax 2520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 0 1 *

L. 6.000
€ 3,10